COMUNE DI LIZZANELLO
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo di cui alle L.R. n.11/17 e L.R. n. 46/17 ed alla circolare DGR n.1550 del 2 agosto 2019.

(Rev_SET.2024)

REDAZIONE
Responsabile Settore Tecnico
Arch. Massimo Corvino

VISTO
Commissione Urbanistica Comunale
Arch. Luigi Capone
Ing. Andrea Mocavero
Rag. Renato Stabile
Geom. Maurizio Calogiuri
Sig.ra Claudia Falco

SINDACO
Dott. Costantino Giovannico

***Integrazioni**: Parere ASL Lecce – prot. U.0164979.13-11-2023 – Dip. SISP, SIAN, SPESAL*
***Approvazione**: Del. C.C. n. 27 del 22.11.2023.*
Modifiche Del C.C: n. 21 del 23.09.2024.

INDICE

PREMESSA

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
1. Finalità del regolamento edilizio
2. Oggetto del regolamento edilizio
3. Rinvii a norme vigenti
4. Rinvio alla pianificazione sovraordinata

ALLEGATO A: QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

ALLEGATO B: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

ALLEGATO C: RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INCIDENTI SUGLI USI E SULLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
CAPO I
SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI
1. Sportello unico per l'edilizia (SUE)
1.1 Composizione e compiti del SUE
1.2 Modalita' di gestione del SUE
2. Sportello unico per le attività produttive (SUAP)
2.1 Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP
3. Commissione Edilizia
4. Commissione Locale del Paesaggio
CAPO II
ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI
5. Autotutela dell'amministrazione
5.1 Obbligo di risposta
5.2 Rettifica o annullamento dei provvedimenti
5.3 Alterazione degli elementi di fatto
5.4 Autocertificazioni false ed erronee
5.5 Sanzioni
6. Certificato di destinazione urbanistica
7. Proroga, rinnovo, trasferimento dei titoli abilitativi
8. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
9. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione criteri applicativi e rateizzazioni 9.1 Caratteri e definizione
9.2 Interventi soggetti ad oneri di urbanizzazione
9.3 Determinazione del costo di costruzione
9.4 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per nuovi edifici
9.5 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per edifici esistenti
9.6 Contributo di costruzione per interventi parziali
9.7 Documentazione obbligatoria per la determinazione del contributo
9.8 Rateizzazione del contributo di costruzione
9.9 Mancato versamento del contributo di costruzione
9.10 Restituzione del contributo di costruzione
10. Pareri preventivi
11. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia di edilizia
12. Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

13. Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in materia edilizia
14. Modalita' di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio

TITOLO II
DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I
NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
15. Inizio dei lavori e formalita' da esperire
16. Comunicazione di fine lavori
17. Occupazione di suolo pubblico
18. Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.
CAPO II
NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
19. Principi generali dell'esecuzione dei lavori
20. Punti fissi di linea e di livello
21. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
22. Cartelli di cantiere
23. Criteri da osservare per scavi e demolizioni
24. Misure di cantiere e eventuali tolleranze
25. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera
26. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
26.1 Disposizioni delle aree di interesse archeologico puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolte o reintegrate
26.2 Disposizioni per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
27. Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
CAPO I
DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO
28. Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
28.1 Classificazione dei locali
28.2 Caratteristiche dei locali
28.3 Classificazione dei piani
28.4 Soffitta, mansarda e soppalco
28.5 Piani seminterrati, deroga ex art. 65 del D. Lgs. n.81/2008
28.6 Piani interrati, deroga ex art. 65 del D. Lgs. n.81/2008
28.7 attici e sottotetti
28.8 Locali integrativi per la residenza – volumi tecnici
28.9 Scale
28.10 Rampe
28.11 Ascensori
28.12 Corridoi e passaggi
28.13 Porte
28.14 Pavimenti
28.15 Locali igienici
Disciplina della fabbricazione delle abitazioni e attrezzature rurali
28.16 Norme edilizie
28.17 Norme igieniche
28.18 impianto di riscaldamento e acqua calda
28.19 Manutenzione delle abitazioni rurali
28.20 Collegamenti alla viabilità
28.21 Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti

28.22 Stalle e concimaie
Disciplina edifici pubblici o aperti al pubblico
28.23 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli
28.24 Locali di uffici accessibili al pubblico
Disciplina dei complessi ricettivi complementari (campeggi e similari)
28.25 Strutture ricettivo – turistiche e complessi turistici ricettivi complementari Disciplina strutture sanitarie, socio sanitarie e socioassistenziali
28.26 Studio medico, studio odontoiatrico, ambulatorio, struttura sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale
Disciplina strutture veterinarie
28.27 Canili, pensioni, rifugi, pet-terapy, centri di addestramento, allevamenti, ambulatori, canili, studi, laboratorio analisi VET, toilettatura
29. Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
30. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
31. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
32. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
33. Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
34. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")
35. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa
CAPO II
DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
36. Strade
37. Portici
38. Piste ciclabili
39. Aree per parcheggio
39.1 Parcheggi pubblici e posti macchina
39.2 Accessi
39.3 Sosta continuata di roulotte e di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento su suolo pubblico
39.4 Sosta per carico e scarico
40. Piazze e aree pedonalizzate
41. Passaggi pedonali e marciapiedi
42. Passi carrai ed uscite per autorimesse
43. Chioschi/dehors su suolo pubblico
44. Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
44.1 Decoro e arredo urbano
44.2 installazione a tempo determinato di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili
44.3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili
45. Recinzioni
46. Numerazione civica
CAPO III
TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE
47. Aree verdi
48. Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
49. Orti urbani
50. Parchi e percorsi in territorio rurale
51. Tratturi e percorsi della mobilità dolce

52. Tutela del suolo e del sottosuolo
52.1 Depositi di materiali su aree scoperte
52.2 Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico
52.3 Esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere
52.4 Deposito temporaneo e recupero/smaltimento di rifiuti solidi, relitti e rottami
52.5 Trivellazione ed escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere
52.6 Taglio dei boschi
CAPO IV
INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE
53. Approvvigionamento idrico
54. Depurazione e smaltimento delle acque
54.1 modalità di scarico delle acque
55. Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati
56. Distribuzione dell'energia elettrica
56.1 Infrastrutturazione digitale degli edifici
57. Distribuzione dell'energia del gas
58. Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli
59. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
60. Impianti per tele-radiocomunicazioni
CAPO V
RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO
61. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
61.1 Aspetto e manutenzione degli edifici
61.2 provvedimenti per costruzioni che minacciano pericolo
62. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
62.1 Zoccolature
62.2 Cassetti per corrispondenza e contatori di gas, energia elettrica ed acqua
62.3 Tinteggiature e rivestimenti
63. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
63.1 Elementi aggettanti
63.2 Tende aggettanti sullo spazio pubblico
64. Allineamenti
65. Piano del colore
66. Coperture degli edifici
67. Illuminazione pubblica
68. Griglie ed intercapedini
69. Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici
69.1 Antenne radiotelevisive
69.2 Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni
70. Serramenti esterni degli edifici
71. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
71.1 Insegne commerciali e professionali nel Nucleo Antico A
72. Cartelloni pubblicitari
73. Muri di cinta
74. Beni culturali e edifici storici
74.1 Esecuzione di opere su edifici di interesse monumentale storico o ambientale
74.2 rinvenimenti di opere di pregio artistico e storico
75. Cimiteri monumentali e storici
76. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
CAPO VI
ELEMENTI COSTRUTTIVI
77. Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche
78. Serre bioclimatiche
79. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
80. Coperture, canali di gronda e pluviali
81. Strade e passaggi privati e cortili

82. Cavedi, pozzi luce e chiostrine
83. Intercapedini e griglie di aerazione
84. recinzioni
85. Materiali, tecniche costruttive degli edifici
86. Disposizioni relative alle aree di pertinenza
87. Piscine
88. Altre opere di corredo agli edifici
88.1 Classificazione
88.2 Strutture di categoria 1
88.3 Strutture di categoria 2

TITOLO IV
VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
89. Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori
90. Inottemperanze e sanzioni

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
91. Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio
92. Disposizioni transitorie

PREMESSA

Il presente Regolamento Edilizio è adeguato allo **Schema di Regolamento Edilizio Tipo**, proposto dalla Regione Puglia.
Tale **Regolamento Edilizio** si articola in due parti, così come previsto dall'Intesa:
a) nella **Prima Parte**, denominata "*Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia*" è richiamata la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale;
b) nella **Seconda Parte**, denominata "*Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia*" è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità della disciplina edilizia, è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.
In particolare, la Prima Parte comprende gli Allegati A, B e C della DGR 554/2017 come di seguito specificati:

- **Allegato A:** Quadro delle definizioni uniformi, con specificazioni operative;
- **Allegato B:** Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;
- **Allegato C:** Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia.

Pertanto, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, la prima parte contiene il richiamo alla disciplina nazionale relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente, senza la necessità di un atto di recepimento nel regolamento edilizio: a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi;

b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;
d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
   e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
   e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); e.3. alle servitù militari;
   e.4. agli accessi stradali;
   e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; e.6. ai siti contaminati;
f) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico-culturale e territoriale;
g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

La **Seconda Parte** del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all'organizzazione e alle procedure interne dell'Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell'ambiente urbano, anche attraverso l'individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.
I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie.
Nello specifico, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, sono stati osservati i seguenti principi generali: a) semplificazione, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;

b) perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l'estetica, e l'igiene pubblica;
c) incremento della sostenibilità ambientale e energetica;
d) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;

e) applicazione della Progettazione Universale per il superamento delle barriere architettoniche e per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l'applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"*;
f) incremento della sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quali valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell'incolumità pubblica;
g) incentivazione dello sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, come stabilito dalla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006 e in seguito confermato dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, corredata da una lista di 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese) e 169 sotto-obiettivi che riguardano tutte le dimensioni della vita umana e del Pianeta e che dovranno essere raggiunti da tutti i paesi del mondo entro il 2030.
h) garanzia del diritto di accesso alle informazioni, della partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

1 – Finalità del Regolamento Edilizio

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2 – Oggetto del Regolamento Edilizio

Il Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce:

- i parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
- i tipi d'uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili;
- le condizioni e i vincoli che ineriscono le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata;
- le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse;
  le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
- le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica;
- i requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio.

3 – Rinvii a norme vigenti

1. Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione statale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull'attività edilizia, contenute nell'elenco in allegato B, e quelle di emanazione regionale, contenute nell'elenco in allegato C: a) definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;

b) procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi;

c) modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;

d) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
   - d.1. limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
   - d.2. rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
   - d.3. d.3. servitù militari;
   - d.4. accessi stradali;
   - d.5. zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
   - d.6. d.6. siti contaminati;

e) disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;

f) discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.

2. Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell'elenco in allegato A.

4 – Rinvio alla pianificazione sovraordinata

S'intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell'elenco in allegato A della prima parte di questo documento allegato alla DGR 2250/2017, già recepite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con successiva D.G.R. n. 176 del 16/02/2015.

Allegato A: Quadro delle Definizioni uniformi

1 - Superficie territoriale (ST)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie reale *(non catastale)* di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Specificazione applicativa:

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m^2).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.

2 - Superficie fondiaria (SF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Specificazione applicativa:

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m^2).

Nel caso si dimostri, a seguito di apposita rilevazione topografica, che la superficie reale non coincide con quella indicata su carta tecnica o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.

3 - Indice di edificabilità territoriale (IT)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente. Specificazione applicativa:

L'indice di edificabilità territoriale (IT) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2) o in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Specificazione applicativa:

L'indice di edificabilità fondiaria (IF) si misura in metri quadrati su metri quadrati (m^2/m^2) o in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2).

5 - Carico urbanistico (CU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

6 - Dotazioni territoriali (DT)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Specificazione applicativa:

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m^2).
Tale definizione non comprende l'ERS, come definita dal Legge Finanziaria 2008 e dal D.M. 22 aprile 2008 e dalla LR 12/2008.

7 - Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Specificazione applicativa:
Il sedime si misura in metri quadrati (m^2).
L'impronta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, nella parte sia fuori terra, sia entro terra.

8 - Superficie coperta (SCo)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Specificazione applicativa:
La superficie coperta (SCo) si misura in metri quadrati (m^2).
Per la superficie coperta si utilizzi l'acronimo (SCo) per distinguerlo da quello della superficie complessiva (SC). La superficie coperta deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato nella parte fuori terra.

9 - Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Specificazione applicativa:
La superficie permeabile (SP) si misura in metri quadrati (m^2).
Nel computo della superficie permeabile non è compresa l'area di sedime dell'edificio.
Nel computo della superficie permeabile sono comprese le aree pavimentate con materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici. La superficie permeabile deve essere computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dalla corrispondente scheda del protocollo ITACA Puglia, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati.

10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).

Specificazione applicativa:
L'indice di permeabilità (IPT/IPF) si esprime in percentuale.

11 - Indice di copertura (IC)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Specificazione applicativa:
L'indice di copertura (IC) si esprime in percentuale.

12 - Superficie totale (STo)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.

Specificazione applicativa:
La superficie totale (ST) si misura in metri quadrati (m^2).
Per la superficie totale si utilizzi l'acronimo (STo) per distinguerlo da quello della superficie territoriale (ST).

Sono esclusi dal computo della superficie totale i maggiori spessori delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art.11 co.1 della LR 13/2008).
Sono escluse altresì le superfici generate dalla proiezione a terra dell'ingombro dei travetti di collegamento tra il fabbricato e il prospicente muro di confine o muro di fabbrica costruito sul confine o in aderenza.

13 - Superficie lorda (SL)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Specificazione applicativa:

La superficie lorda (SL) si misura in metri quadrati (m^2).
La superficie lorda deve riferirsi all'intero edificio o fabbricato, entro e fuori terra. Sono comprese nella superficie lorda le verande e i piani di calpestio dei soppalchi, nonché le murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

14- Superficie utile (SU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Specificazione applicativa:

La superficie utile (SU) si misura in metri quadrati (m^2).

15 - Superficie accessoria (SA)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

a) **i portici e le gallerie pedonali;**
b) **i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;**
c) **le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;**
d) **le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;**
e) **i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;**
f) **i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;**
g) **spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;**
h) **le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi, gli spazi comuni di collegamento verticale (vani scala e vani degli ascensori) e gli androni condominiali.**

Specificazione applicativa:

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m^2).
Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.
Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto e), si intende l'altezza lorda di cui alla definizione n.26.

La SA comprende unicamente le superfici e gli ambienti pertinenziali e aventi rapporto di strumentalità rispetto all'edificio ed alle unità immobiliari che lo compongono.

16 - Superficie complessiva (SC)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).

Specificazione applicativa:

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m^2).

Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal DM 10 maggio 1977, n.801

17 - Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Specificazione applicativa:

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m^2). L'acronimo della superficie calpestabile è (SCa).

18 - Sagoma

Conformazione planovolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.

Specificazione applicativa:

I vani tecnici sono compresi nella sagoma dell'edificio.

19 - Volume totale o volumetria complessiva (V)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Specificazione applicativa:

Il volume si misura in metri cubi (m^3).

L'acronimo del volume totale o volumetria complessiva è (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie lorda di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

20 - Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

21 - Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Specificazione comunale

22 - Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Specificazione comunale

23 - Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Specificazione applicativa:

Tutti gli spazi aventi funzioni di isolamento termoacustico con copertura avente intradosso sia inclinato che orizzontale, collocati all'ultimo piano dell'edificio.

24 - Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Specificazione applicativa:

Nei regolamenti edilizi comunali deve essere definita la superficie massima utilizzabile come soppalco.

È consentito soppalcare un ambiente per una superficie utile di soppalco non superiore al 50% di quella dell'ambiente originario, fermo restando che il soppalco determina incremento di superficie utile. La superficie utile di soppalco non potrà eccedere 1/3 della superficie del locale qualora non interessi pareti finestrate.

Lo spazio ottenuto con il soppalco e la relativa porzione di ambiente sottostante non possono essere di altezza utile HU inferiore a quanto stabilito dal presente regolamento in relazione alla destinazione d'uso ivi prevista.

25 - Numero dei piani (Np)

Definizione avente rilevanza urbanistica

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Specificazione applicativa:

L'acronimo del numero dei piani è (Np).

Il numero dei piani comprende i piani sia entro che fuori terra.

26 - Altezza lorda (HL)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura. Specificazione applicativa**:**

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza lorda (HL).

27 - Altezza del fronte (HF)

Definizione avente rilevanza urbanistica

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- **all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;**
- **all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.**

Specificazione applicativa:

L'altezza del fronte, individuata come acronimo (HF), si misura in metri (m).

Nel caso di terreno in pendenza l'estremità inferiore dell'altezza del fronte coincide con la quota media del terreno o della sistemazione esterna posta in aderenza all'edificio esistente o previsto in progetto.

Ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali e esecutivi all'altezza del fronte come definita deve essere computato:

− lo spessore del solaio di copertura dell'ultimo piano;

− le eventuali altezze determinate da coperture inclinate o a volta qualora gli strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti lo prevedano;

– l'altezza della corrispondente parete esterna dell'eventuale corpo arretrato all'ultimo piano.

Specificazione comunale

Per "estremità superiore" si intende l'estradosso del solaio di copertura del vano abitabile più alto (strutture perimetrali), escluse eventuali ringhiere, parapetti, elementi di decoro.

Nel caso di mansarda dovrà essere presa in considerazione l'altezza media della struttura di copertura, misurata all'estradosso.

Nel caso di tetto con inclinazione superiore al 40% dovrà essere presa in considerazione l'altezza media tra quella di colmo e quella di estradosso del solaio di pavimento.

Nel caso di copertura a volta dovrà essere presa in considerazione l'altezza misurata a partire dai 2/3 dell'imposta della volta stessa.

28 - Altezza dell'edificio (H)

Definizione avente rilevanza urbanistica **Altezza massima tra quella dei vari fronti.**

Specificazione applicativa:

L'altezza dell'edificio si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza dell'edificio (H).

Nel caso di terreno in pendenza l'altezza viene determinata dal valore medio delle altezze di ogni singolo fronte. Questa definizione si applica ai fini del rispetto delle altezze massime stabilite dai piani urbanistici generali o esecutivi.

29 - Altezza utile (HU)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Specificazione applicativa:

L'altezza utile si misura in metri (m).

Si individua come acronimo dell'altezza utile (HU).

30 - Distanze (D)

Definizione avente rilevanza urbanistica

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Specificazione applicativa:

Le distanze si misurano in metri (m).

Si individua come acronimo delle distanze (D).

Richiamando la definizione n. 18, ai fini del computo delle distanze assumono rilievo gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m in quanto compresi nella sagoma.

Per distanze prescritte si intendono:

- quelle relative alle "distanze legali tra proprietà" (tra edificio e edificio, tra edificio e confine, tra albero e confine) così come stabilite dal Codice civile (articoli dal 873 al 907)
- quelle relative alle distanze degli edifici in relazione alle diverse zone territoriali omogenee così come stabilite dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444;
- quelle relative alle distanze dal confine stradale dell'edificio) così come stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

31 - Volume tecnico

Definizione avente rilevanza urbanistica

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Specificazione applicativa:
A titolo esemplificativo si qualificano come volumi tecnici:
a) le cabine elettriche ed i locali caldaia;
b) i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;
c) i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;
d) i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina;
e) gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;
f) lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle leggi igienico- sanitarie, a servizio della società di gestione del servizio;
g) torrini scala;
h) le installazioni di impianti a pannelli solari termici o fotovoltaici;
i) tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.

Specificazione comunale
La cubatura totale di detti locali non deve superare il 5% del Volume dell'edificio, del 10% nel caso di edificio plurifamiliare con impianti tecnologici autonomi, del 10% nel solo caso di edificio residenziale singolo (villa, casa a schiera), e la parte eventualmente eccedente sarà computata nella volumetria, comunque nel rispetto delle norme di legge nel tempo vigenti. Si qualificano come volumi tecnici:
- le cabine elettriche ed i locali caldaia;
- i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;
- i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;
- i volumi extracorsa degli ascensori e i relativi locali macchina, il volume della cabina ascensore per la parte oltre il solaio di copertura;
- gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;
- lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a servizio della società di gestione del servizio;
- torrini scala;
- i locali contenenti le apparecchiature impiantistiche collegate a pannelli solari termici o fotovoltaici;
- tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.

Non sono da intendere volumi tecnici, e quindi i loro volumi verranno computati nel Volume dell'edificio, i vani non inclusi nella succitata qualificazione.

32 edificio
Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

33 - Edificio unifamiliare
Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

34 - Pertinenza
Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

35 - Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

36 - Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

37 - Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

38 - Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

39 - Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

40 - Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

41 - Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

42 - Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
Specificazione applicativa:
Qualora la veranda abbia caratteristiche di "serra solare", per la quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative non sono considerate nel computo per la determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e nei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale.

43 - Comparto

Unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all'attuazione degli strumenti urbanistici (art. 15 della L.R. 6/79 e s.m.i.).

44 –Lotto edificatorio

Il lotto è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli. Esso può essere costituito anche da più particelle catastali tra loro contigue, purché aventi la medesima destinazione urbanistica.

45 - Profilo perimetrale esterno

Per profilo perimetrale esterno di un edificio si intende l'involucro sia fuori terra che entro terra dell'edificio.

46. Volume edificabile (Ve)

Il Volume edificabile (Ve) è la massima volumetria di progetto ammissibile, derivante dal Volume Totale dell'edificio (definizione n.19: somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda) sottraendo le volumetrie derivanti dalle superfici accessorie (somma delle superfici accessorie di ciascun piano per le relative altezze lorde), comprensive di murature perimetrali, pilastri, tramezzi (mezzerie), sguinci, vani di porte e finestre.

Specificazione applicativa:

Il volume edificabile è richiamato negli indici di edificabilità territoriale (Ift) e fondiaria (Iff).

I Comuni, in base ai propri strumenti urbanistici generali e esecutivi vigenti, devono individuare le superfici accessorie che non determinano volumetria.

Specificazione comunale

Non determinano Volume edificabile i volumi derivanti da:

a) portici, (definizione n. 15/a) che non devono occupare una superficie superiore ad 1/3 di quella occupata dal fabbricato principale;

b) tettoie (definizione n. 41) che non superino i seguenti requisiti: 1) siano realizzati in contiguità fisica o sopraelevazione con materiali che ne garantiscano la precarietà in termini di amovibilità delle strutture; 2) liberi ed aperti almeno su tre lati; 3) devono essere ancorati al manufatto principale senza modificazioni o innesti strutturali; 4) il volume degli stessi non dovrà superare il 30% del volume della unità immobiliare principale di cui sono pertinenza, con aggetto massimo del fabbricato di ml. 5,00 e nel rispetto delle distanze e delle altezze stabilite dal Regolamento Edilizio;

c) superficie dei locali al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra destinati a cantina (definizione n. 15/d) e/o deposito (definizione n. 15-specificazione applicativa), di superficie interna che non deve superare il 30% della superficie utile del fabbricato principale con il limite massimo di mq 30,00;

d) sottotetti (definizione n. 23 e art. 28.7 del RE);

e) balconi (definizione n. 35), logge (definizione n. 37) e terrazze (definizione n.40);

f) vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta (definizione 15/f) e scale aperte, scoperte ed esterne al profilo perimetrale dell'edificio;

g) spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero di autoveicoli (definizione n. 15/g) di superficie pari a quella stabilita dalla legge 122/1989 (legge Tognoli) cioè un mq di superficie per ogni dieci mc di costruzione (volume edificabile), con esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;

h) pergolati (definizione uniforme n. 53);

i) piani pilotis (area aperta ubicata al piano terreno degli edifici condominiali ove si trovano i pilastri dell'immobile con funzione di sostegno);

l) volumi tecnici (vedi definizione n. 31);

m) verande (definizione n. 42) considerando un rapporto max di 1 a 2 tra profondità e larghezza e fino ad una profondità massima di mt. 2,00 rispetto al filo esterno del fabbricato;

n) le serre solari (definizione n. 51);

o) i maggiori spessori delle murature esterne, siano esse tamponature o muri portanti, oltre i trenta centimetri, e dei solai intermedi oltre la funzione esclusivamente strutturale finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche nelle nuove costruzioni e nel recupero degli edifici esistenti (art. 11 c. 1 della L.R. 13/2008);

p) i pergolati utilizzati per annullare le distanze dai confini. In tal caso le eventuali vedute o porte devono avere una normale minima non inferiore a mt. 3,00 e il confinante può costruire in aderenza sul confine;

q) i volumi eccedenti il piano d'imposta delle coperture relative ai capannoni industriali che abbiano dimensioni e caratteristiche riconducibili al volume tecnico di cui alla definizione uniforme n. 31.

47 - Superficie non residenziale (Snr)

Ai sensi dell'art.2 co.2 del DM 801/1978, le superfici per servizi ed accessori riguardano:

a) **cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;**
b) **autorimesse singole o collettive;**
c) **androni di ingresso e porticati liberi;**
d) **logge e balconi.**

48 - Superfici escluse dal computo della SU e della SA

Non costituiscono né superficie utile né accessoria:

a) **i porticati o le gallerie gravati da servitù di uso pubblico;**
b) **gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;**
c) **le pensiline (definizione n.38);**
d) **le tettoie con profondità inferiore a m.1,50;**
e) **i tetti verdi non praticabili (definizione n. 52);**
f) **i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni (vedi definizione n. 52);**
g) **i pergolati a terra (definizione n.53);**
h) **i locali con altezza inferiore a m 1,80;**
i) **volumi o vani tecnici (definizione n. 31);**
j) **le serre solari, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.R. 13/2008, e definizione n.51);**
k) **cortili o spazi comuni degli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive destinati al deposito attrezzato di biciclette (art.13 co.5 della L.R. 1/2013,).**

49 - Superficie di vendita di un esercizio commerciale

Misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 della LR 24/2015).

50 - Superficie di vendita di un centro commerciale e di una area commerciale integrata:

Superficie risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie, grandi strutture e esercizi al dettaglio in essa presenti. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti (art.4 LR 24/2015)

51 – Serra solare

Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare, per le quali sussista atto di vincolo circa tale destinazione e che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate (art.11 co.1 lett. c) della L.13/2008). Le serre possono essere realizzate negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti e non sono computate ai fini volumetrici purché rispettino tutte le seguenti condizioni:

- **essere integrate nell'organismo edilizio;**
- **avere superficie netta in pianta inferiore o uguale al 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate;**
- **fermo restando il limite del 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui sono collegate, la profondità della serra solare può eccedere la dimensione 1,5 m a condizione che la serra non costituisca vano funzionalmente autonomo;**

– la superficie disperdente deve essere realizzata in elementi trasparenti con U ≤ 1,5 W/m²K per almeno il 50%;
– essere apribili per una superficie pari ad almeno un terzo dello sviluppo dell'involucro;
– essere dotate di schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo, atte a ridurre almeno del 70% l'irradiazione solare massima durante il periodo estivo; – non essere dotate di impianto di riscaldamento o di raffrescamento.

Specificazione applicativa:
Il titolo abilitativo rilasciato per la realizzazione della serra deve contenere esplicitamente l'obbligo di non modificarne la destinazione e l'avvertenza che, se ciò avvenisse, si incorrerebbe in un abuso edilizio; la serra solare non computata ai fini delle superfici e dei volumi non può avere agibilità autonoma come locale indipendente.

52 - Tetto verde

Sono definiti tetti verdi le coperture degli edifici dotate in parte o completamente di manto erboso o altro materiale vegetale, in grado di ridurre l'insolazione sulle superficie orizzontali in periodo estivo, di garantire isolamento termico invernale e di ridurre le superfici urbane riflettenti. Il tetto verde deve comunque garantire l'accesso alle coperture per la manutenzione.
Le differenti tipologie di copertura a verde debbono essere progettate e realizzate in accordo con quanto definito in proposito dalle norme UNI.

53 - Pergolato

Strutture atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.

Allegato B:
Ricognizione delle disposizioni statali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato in sede di Intesa, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi vigenti.

A.	**DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ**	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)	
	A.1 Edilizia residenziale	
	A.2 Edilizia non residenziale	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
		DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	
		DECRETO LEGISLATIVO 31.07.2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 ottobre 2019, n. 117).
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
		DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA,SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)
B.	**REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA**	
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967)
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		D.M. 14 gennaio 2008

		(Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
		LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n.102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), in particolare art.14
		DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi)
	B.2 Rispetti (*stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo*)	
		B.2.1 Fasce di rispetto stradali
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28
		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.
		B.2.2 Rispetti ferroviari (*tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
		B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
		B.2.4 Rispetto cimiteriale
		REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
		DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
		B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
		B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
		B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977

		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
		B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
		LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (*si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente*)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
		DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)
		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
		B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
		B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55
	B.3	**Servitù militari**
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI *(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)*
		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)
	B.4	**Accessi stradali**
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22

		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
		DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
	B.5	**Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante**
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
		DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015 n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
	B.6	**Siti contaminati**
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
C.	**VINCOLI E TUTELE**	
	C.1	**Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)**
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	C.2	**Beni paesaggistici**
		DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
		Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)
	C.3	**Vincolo idrogeologico**
		REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
		REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5
	C.4	**Vincolo idraulico**
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98
		REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.195, e della L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
		DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115
	C.5	**Aree naturali protette**
		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)

	C.6	**Siti della Rete Natura 2000**
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione ZSC e a zone di protezione speciale ZPS)
	C.7	**Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale**
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda
D	**NORMATIVA TECNICA**	
	D.1	**Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)**
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2	**Sicurezza statica e normativa antisismica**
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2006, N. 3519 (Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse zone)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), aggiornate con Decreto del MIT del 17 gennaio 2018.
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)
	D.3	**Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica**
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
		LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
		DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)
		LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III

		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
	D.5	**Sicurezza degli impianti**
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
	D.6	**Prevenzione degli incendi e degli infortuni**
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.51)
	D.7	**Demolizione o rimozione dell'amianto**
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256
	D.8	**Contenimento del consumo energetico degli edifici**
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)
		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto

		2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015 (Relazione tecnica di progetto)
	D.9	**Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici**
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
	D.10	**Produzione di materiali da scavo**
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n.152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n.69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)
	D.11	**Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)**
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
	D.12	**Prevenzione inquinamento luminoso**
E.	**REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI**	
	E.1	**Strutture commerciali**
	E.2	**Strutture ricettive**
	E.3	**Strutture per l'agriturismo**
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
	E.4	**Impianti di distribuzione del carburante**
	E.5	**Sale cinematografiche**
	E.6	**Scuole e servizi educativi**
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975

		(Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 aprile 2015 (Modalità per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico per la predisposizione del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici)
		LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), art.1, commi 145 -179 (edilizia scolastica)
	E.7	**Associazioni di promozione sociale**
	E.8	**Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande**
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (per le parti non abrogato dal Dlgs 2 febbraio 2021 n. 27)
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
		REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")
	E.9	**Impianti sportivi**
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)
		DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)
	E.10 Strutture Termali	
	E.11 Strutture Sanitarie	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo 8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)
	E.12 Strutture veterinarie	
	E.13 Mezzi pubblicitari e occupazione di suolo pubblico	
		DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n.507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

Allegato C: Ricognizione delle disposizioni regionali incidenti sugli usi e sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

Il sottostante elenco, rispetto a quello approvato con D.G.R. n.554/2017, è stato integrato con il riferimento ad alcune leggi e regolamenti vigenti

A	**DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E DI AGIBILITA'**	
	A.1	**Urbanistica e Edilizia residenziale**
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017 n. 51 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), norma interpretativa e altre norme in materia edilizia e tecnologica
		LEGGE REGIONALE 09.08.2017 n. 36 Modifiche e integrazioni alla L.R. 30/2016
		LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016 n.30 Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato (edifici residenziali e non residenziali)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)
		LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28 Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)
		LEGGE REGIONALE 19 novembre 2015 n.33 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e norme interpretative alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
		LEGGE REGIONALE 23 marzo 2015 n.9 Autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2014 n.50 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
		LEGGE REGIONALE 05dicembre 2014 n.49 Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)
		LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato
		LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.22 Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.16 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)
		LEGGE REGIONALE 8 aprile 2014 n.12 Disposizioni in materia di certificato di agibilità, in attuazione dell'articolo 25, comma 5-ter, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2014 n.10 Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
		LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2013 n.38 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)
		LEGGE REGIONALE 05 febbraio 2013 n.6 Modifiche e integrazioni all'articolo 5 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), modificata e integrata dalla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 e all'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2004, n. 23.
		LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.44 Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia
		LEGGE REGIONALE 11 giugno 2012n.15 Norme in materia di funzioni regionali di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
		LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.23 Modifica delle norme in materia di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica interpretazione autentica
		LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009 n.9 Modifica alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela e uso del territorio)
		LEGGE REGIONALE 09 marzo 2009 n.3 Norme in materia di regolamento edilizio
		LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2009 n.26 Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta
		LEGGE REGIONALE 30 luglio 2009 n.14 Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale
		LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008 n.21 Norme per la rigenerazione urbana
		LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008 n.12 Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale
		LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.14 Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio
		LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13 Norme per l'abitare sostenibile
		LEGGE REGIONALE 26 novembre 2007 n.33 Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate
		LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.3 Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)
		LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2005n.3 Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005
		LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2004 n.24 Principi, indirizzi e disposizioni nella formazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG)
		LEGGE REGIONALE del 03 novembre 2004 n.19 Disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e in materia urbanistica
		LEGGE REGIONALE 27 luglio 2001 n. 20 Norme generali di governo e uso del territorio
		LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2000 n.25 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica.
		LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998 n.26 Aggiornamento catasto fabbricati - modifiche e integrazione alla legislazione urbanistica ed edilizia
		LEGGE REGIONALE 15 aprile 1997 n.14 Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 " Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive".
		LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996 n.31 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 "Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico.

		LEGGE REGIONALE 04 luglio 1994 n.24 Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 concernente l'approvazione del p.r.g. dei Comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti
		LEGGE REGIONALE 11 maggio 1990 n26 Programmi integrati di interventi per la riqualificazione urbana
		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1986 n.40 Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1985, n. 26.
		LEGGE REGIONALE 13 maggio 1985 n.26 Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive.
		LEGGE REGIONALE 8 marzo 1985n.6 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 febbraio 1979, n. 6.
		LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985 n.53 Adempimenti regionali in attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Integrazione alle LL.RR. n. 6 del 12.2.79 e n. 66 del 31.10.79.
		LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1981 n.11 L.R. 31 marzo 1980, n. 56 - Tutela ed uso del territorio - Regime transitorio
		LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980n.56 Tutela ed uso del territorio
		LEGGE REGIONALE 22 aprile 1980 n.25 Interpretazione della legge regionale n.66 del 31 ottobre 1979
		LEGGE REGIONALE 22aprile 1980 n.26 Modifiche alla legge regionale 12.02.1979, n.6 "*Adempimenti regionali per l'attuazione delle legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977*"
		LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1979 n.6 Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977
		LEGGE REGIONALE del 31 ottobre 1979 n.66 Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.6 del 12.02.1979 in materia di edificabilità dei suoli
	A.2 Edilizia non residenziale	
		LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio
		LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010 n.5 Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse
		LEGGE REGIONALE 08 marzo 2007n.2 Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale
		LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 n.13 Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici
		LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2001n.5 Legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali. Proroga termini
		LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994 n.4 Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.
		LEGGE REGIONALE 11 settembre 1986 n.19 Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.36 Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Istituzione del "Catasto energetico regionale"
		LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012 n.25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
		REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2010 n. 24 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia
		LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2008 n.31 Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale
		LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.34 Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici.

		LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981 n.59 Modifica alla legge regionale 26 giugno 1981, n. 34: "Incentivi per lo sfruttamento dell'energia solare e la produzione di biogas da residui organici"
	A.4 Condizioni di efficienza dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 48 Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili
B	**REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITA' EDILIZIA**	
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
	B.2 Rispetti (*stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo*)	
	B.3 Servitù militari	
	B.4 Accessi stradali	
		LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 1 Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
		LEGGE REGIONALE 24 luglio 2012 n.21 Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale
		LEGGE REGIONALE n. 6 del 21 maggio 2008 Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
		LEGGE REGIONALE 9 ottobre 2008 n. 25 Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt
		LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 n. 7 Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale
	B.6 Siti contaminati	
		REGOLAMENTO REGIONALE 03 novembre 1989 n. 2 Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo
C	**VINCOLI E TUTELE**	
	C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)	
		LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2015 n.1 Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale
		LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20 Norme per la pianificazione paesaggistica
	C.2 Beni paesaggistici	
		LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2016 n.28 Misure di semplificazione in materia urbanistica e paesaggistica. Modifiche alle leggi regionali 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate), 5 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti), e abrogazioni legge regionale 15 marzo 1996, n. 5 (Sub-delega ai Comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47), legge regionale 24 marzo 1995, n. 8 (Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone soggette a vincolo paesaggistico) e l'articolo 31 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio)
		LEGGE REGIONALE 10 aprile 2015 n.19 Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
		LEGGE REGIONALE 11 aprile 2013 n.12 Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali)
		LEGGE REGIONALE 22 ottobre2012 n.28 Norme di semplificazione e coordinamento amministrativo in materia paesaggistica

		LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011 n.36 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007 n.14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse).
		LEGGE REGIONALE 16 ottobre2009 n.22 Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)
		LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2009 n.33 Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico
		LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2009 n.20 Norme per la pianificazione paesaggistica
		LEGGE REGIONALE 4 giugno 2007 n. 14 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia
	C.3 Vincolo idrogeologico	
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.9 Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
	C.4 Vincolo idraulico	
	C.5 Aree naturali protette	
	C.6 Siti della Rete Natura 2000	
		REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2017, n. 12 "Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)"
		REGOLAMENTO REGIONALE 10 maggio 2016 n.6 Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)
		LEGGE REGIONALE 27/01/2015 n. 3 "Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario"
		REGOLAMENTO REGIONALE 22 dicembre 2008 n. 28 Modifiche e integrazioni al Reg. 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.
		REGOLAMENTO REGIONALE 28 settembre 2005 n. 24 Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti Siti di importanza Comunitaria (pSIC) ed in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)
	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
		LEGGE REGIONALE 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i. Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale
	C.8 Istituzioni parchi naturali regionali	
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2017, n. 52 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine)
		LEGGE REGIONALE 18 maggio 2017, n. 17 Integrazioni dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18 (Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine")
		LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2013, n. 17 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 maggio 2006, n. 10 (Istituzione del parco naturale regionale 'Bosco Incoronata')
		LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 33 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2007, n. 37 (Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Ofanto)
		LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2007, n. 37 Istituzione del parco naturale regionale'Fiume Ofanto'
		LEGGE REGIONALE 05 giugno 2007 n. 15 Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'
		LEGGE REGIONALE 28 maggio 2007 n.13 Istituzione del parco naturale regionale 'Litorale di Ugento'
		LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2006 n.31 Istituzione del Parco naturale regionale 'Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo

		L.R. 26 ottobre 2006, n. 30 Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase
		LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006 n.13 Istituzione del Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase"
		LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.20 Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo"
		LEGGE REGIONALE 13 giugno 2006, n. 16 Riserva naturale regionale orientata "dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore"
		LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11 Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela"
		LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006 n.10 Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata
		LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006 n.6 Istituzione del parco naturale regionale 'Porto Selvaggio e Palude del Capitano
		LEGGE REGIONALE 15 marzo 2006, n. 5 Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo"
		LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2005 n. 18 Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine"
		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.28 Istituzione del Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa
		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 27 Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle"
		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 26 Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano"
		LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002 n.25 Istituzione del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio"
		LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.24 Riserve naturali regionali orientate "del litorale tarantino orientale"
		LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2002 N.23 Riserva naturale regionale orientata "Boschi di Santa Teresa e dei Lucci"
		LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980 n.21 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n.50 del 7 giugno 1975 ed istituzione del <<Parco naturale attrezzato Portoselvaggio - Torre Uluzzi
		LEGGE REGIONALE 24 luglio 1997 n.19 Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia
		LEGGE REGIONALE 7 giugno 1975 n.50 Istituzione di Parchi naturali attrezzati

D	**NORMATIVA TECNICA**	
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
		LEGGE REGIONALE 20 luglio 1984 n.36 Norme concernenti l'igiene e sanità pubblica ed il servizio farmaceutico.
		Regolamento Regionale di Igiene e Sanità Pubblica.
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica	
		LEGGE REGIONALE 20 maggio 2014 n.27 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica	
	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico	
		LEGGE REGIONALE 10 dicembre 12 n.39 Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà
		LEGGE REGIONALE 01 aprile 2003 n. 6 Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale privata. Disciplina dei parcheggi
	D.5 Sicurezza degli impianti	
		Regolamento Regionale di igiene e sanità pubblica.

	D.6	**Prevenzione degli incendi e degli infortuni**
		Regolamento Regionale di igiene e sanità pubblica.
	D.7	**Demolizione o rimozione dell'amianto**
		LEGGE REGIONALE n.6 del 04 gennaio 2001 Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto.
		Regolamento Regionale di igiene e sanità pubblica.
	D.8	**Contenimento del consumo energetico degli edifici**
		REGOLAMENTO REGIONALE 30 novembre 2012 n. 29 Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia
		Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".
		REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n. 10 Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs.19 agosto 2005 n. 192
		LEGGE REGIONALE 10 giugno 2008 n.13 Norme per l'abitare sostenibile
	D.9	**Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici**
		REGOLAMENTO REGIONALE 17 febbraio 2015 n.4 Tecnico competente in acustica ambientale
		LEGGE REGIONALE 14 giugno 2007 n.17 Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale
		LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002 n. 3 Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico
	D.10	**Produzione di materiali di scavo**
		LEGGE REGIONALE 05.07.2019 n. 22 Nuova disciplina generale in materia di attività estrattiva.
		REGOLAMENTO REGIONALE 12 giugno 2006 n. 6 Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili
	D.11	**Tutela delle acque dell'inquinamento (scarichi idrici domestici)**
		REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016 n. 7 Modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 recante "*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.* *(Attuazione dell'art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.)*"
		REGOLAMENTO REGIONALE 09 dicembre 2013 n. 26 Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)
		REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2012 n. 8 Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate Dl.gs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b)
		REGOLAMENTO REGIONALE 12 dicembre 2011 n. 26 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (D.Lgs. n. 152/2006, art. 100 - comma 3) e ss.mm.ii. (modificato con REGOLAMENTO REGIONALE 7/2016 e R.R. 1/2017)
		LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1983 n. 24 Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia
	D.12	**Prevenzione inquinamento luminoso**
		LEGGE REGIONALE 23 novembre 2005 n.15 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
		REGOLAMENTO REGIONALE 22 agosto 2006 n.13 Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico

E	**REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI**
	E.1 Strutture commerciali

		LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio
		REGOLAMENTO REGIONALE 28 aprile 2009 n. 7 Requisiti e procedimenti per l'insediamento di medie e grandi strutture in vendita
	E.2	**Strutture ricettive**
		LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001 17 Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)
		LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1999 n.11 Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro
		LEGGE REGIONALE 22 luglio 1998 n.20 Turismo rurale
		LEGGE REGIONALE 2 agosto 1993 n.12 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
		LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1986 n.29 Classificazione della ricezione turistica all'aperto
		LEGGE REGIONALE 26 giugno 1981 n.37 Disciplina della classificazione alberghiera
	E.3	**Strutture per l'agriturismo**
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2016 n.37 Modifiche della LEGGE REGIONALE 14 del 30/07/2009. Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale
		LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013 n.42 Disciplina dell'agriturismo
		LEGGE REGIONALE 02 agosto 1993 n.12 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
	E.4	**Impianti di distribuzione del carburante**
		LEGGE REGIONALE 16 maggio 2015 n.24 Codice del Commercio
		REGOLAMENTO REGIONALE 10 gennaio 2006 n.2 Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria
	E.5	**Sale cinematografiche**
	E.6	**Scuole e servizi educativi**
		REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4 Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19
		LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006 n.19 Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini di Puglia
		REGOLAMENTO REGIONALE 18 gennaio 2007 n.4 Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19
	E.7	**Associazioni di promozione sociale**
	E.8	**Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande**
	E.9	**Impianti sportivi**
		LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n. 35 Disciplina igienico-sanitaria delle piscine ad uso natatorio
	E.10	**Strutture Termali**
	E.11	**Strutture Sanitarie**
		REGOLAMENTO REGIONALE 31 marzo 2020, n. 5 Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici.
		REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 5 Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.
		REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 4 Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti.
		REGOLAMENTO REGIONALE 1 agosto 2018, n. 9 Regolamento di modifica al regolamento regionale 3 febbraio 2010 n.3 - sez b.01.02 medicina di laboratorio.

		LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017 n.9 e s.m.i. Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 aprile 2017 n. 10 Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno.
		REGOLAMENTO REGIONALE 5 febbraio 2010 n. 3 Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005 n. 3 *"Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie"*.
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015 n.8 Regolamento Regionale in materia di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione
		REGOLAMENTO REGIONALE 08 luglio 2014 n.14 Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno
		REGOLAMENTO REGIONALE 18 aprile 2014 n. 9 Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento exstraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturale, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.
		REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2010 n.8 Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n.3 "*Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche socio-riabilitative a minore intensità assistenziale. Gruppo appartamento*"
		LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008 n.34 Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri
		REGOLAMENTO REGIONALE 2 marzo 2006 n.3 Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accertamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio sanitarie
		REGOLAMENTO REGIONALE 14 gennaio 2005 n.3 Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie
		LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017 n. 9 Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private (integrata dalla L.R. 22.12.2017, n. 65)
	E.12 Strutture veterinarie	

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Art.1 – Sportello Unico per l'edilizia (SUE)

Lo sportello unico per l'edilizia (SUE) è disciplinato dall'art.5 del DPR n.380/2001 e s.m.i. e svolge i compiti da esso previsti, anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l'accettazione delle istanze edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestione e istruttoria.

Art.1.1 – Composizione e compiti del SUE

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n.380/2001, lo Sportello Unico per l'Edilizia cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto di istanza.

Il SUE cura, altresì, i rapporti con le altre strutture comunali coinvolte nelle attività proprie dello Sportello stesso, ed è impegnato all'espletamento delle seguenti attività, che, indistintamente, con l'ausilio di apposito software, per ciascuna pratica, saranno registrate in apposito database.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia ricopre le seguenti funzioni:

a. ricevere le domande, le segnalazioni e le comunicazioni di inizio attività per la realizzazione di interventi edilizi nel territorio comunale, ivi comprese le segnalazioni certificate di agibilità;
b. fornire informazioni sulle materie di cui al precedente punto a, anche attraverso l'archivio informatico (database) contenente i necessari elementi normativi, le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, l'elenco delle domande presentate, lo stato del loro iter procedimentale nonché tutte le informazioni utili disponibili, accessibile gratuitamente, anche per via telematica, a chi vi abbia interesse;
c. espletare tutti gli adempimenti necessari all'acquisizione dei pareri e di ogni altro atto di assenso comunque denominato di competenza di altre pubbliche amministrazioni, nonché di altre strutture comunali, chiamate a pronunciarsi nel corso del procedimento, anche mediante l'indizione della Conferenza di servizi;
d. trasmettere, per il parere di competenza, i progetti di costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, cambi di destinazione d'uso, relativi all'uso di piano interrati e seminterrati, nonché quelli per i quali vengono richiesta deroghe alle normative urbanistiche regolamentari vigenti relative a luoghi di lavoro, all'Organo di vigilanza competente per territorio (SPESAL Area Nord della Asl di Lecce);
e. adottare i provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, nelle materie di cui al punto a), ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90;
f. curare i rapporti tra l'Amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni (ASL, Soprintendenza, Genio Civile, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco ecc.) chiamate a pronunciarsi ciascuna per le proprie competenze in ordine all'intervento edilizio, finalizzati alla condivisione di modalità atte a snellire le procedure per la definizione delle pratiche. (In riferimento al parere ASL si richiama la nota Prot. n.201207 del 20/12/2006 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce);
g. rilasciare, nel rispetto dei termini di legge e di regolamento, i permessi di costruire, eventuali dinieghi, nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni di provvedimenti di qualsiasi altro tipo a carattere urbanistico-edilizio, comunque rilevanti per una corretta e controllata attività edilizia nel territorio comunale.

Art.1.2 – Modalità di gestione dello SUE

Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente sia con modalità cartacea che con modalità telematica (trasmissione tramite PEC e documentazione firmata digitalmente) attraverso il SUE, nel caso di quest'ultima, provvede all'inoltro telematico della

documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo *34- quinquies* del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Nell'ottica dei criteri di economicità ed efficacia a cui devono ispirarsi le pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art. 1 del della legge 241 del 7 agosto 1990 e per perseguire le finalità ed i compiti assegnati dalla legge allo Sportello Unico dell'Edilizia, sono istituiti i diritti di segreteria per ogni procedimento urbanistico edilizio determinati .I diritti di segreteria devono essere corrisposti al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire o degli altri titoli edilizi previsti dal D.P.R. n. 380/2001, in mancanza dei quali i relativi atti sono irricevibili.
Fino alla data di attivazione dello sportello telematico di gestione delle pratiche edilizie che garantirà la trasmissione telematica, le istanze devono essere presentate in formato cartaceo presso l'Ufficio protocollo.

Art.2 – Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP, così come previsto dalla disciplina del DPR 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", rappresenta l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelle di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Il SUAP istruisce i procedimenti di propria competenza con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente, ai sensi degli art. 5, 7 e 8 del DPR 160/2010, individuando il RUP per ciascun procedimento ai sensi della legge n.241/1990.
Il SUAP costituisce lo strumento mediante il quale il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite in materia di attività produttive di beni e servizi assicurando l'unicità di conduzione dell'intero procedimento, la semplificazione delle procedure ad esso relative, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico e la promozione dell'intero territorio. A tal fine lo Sportello svolge le seguenti attività:

- assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità. Pertanto, le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo Sportello Unico: gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati, salvo diversa specifica previsione di legge, e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le segnalazioni, le domande, gli atti e la documentazione ad essi eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente;
- dopo aver eseguito la verifica della conformità formale delle pratiche pervenute, rilascia al Richiedente nota di avvio del procedimento indicando il RUP;
- provvede all'inoltro telematico della documentazione agli uffici interni e alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano, a regime, analoghe modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione;
- acquisisce dall'impresa tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento produttivo, che invia agli uffici interni, alle Amministrazioni, agli Enti e alle Aziende competenti per i rispettivi endoprocedimenti e ne acquisisce i relativi provvedimenti;
- su motivata e documentata richiesta dell'interessato, per progetti di particolare complessità, convoca la Conferenza di Servizi per l'esame di un progetto preliminare, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere i necessari atti di assenso. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente;

- cura la ricezione e l'aggiornamento telematico delle pratiche, nonché la loro archiviazione;
- cura l'accesso ai documenti amministrativi, l'estrazione di copia, la consultazione con riferimento a tutti gli endoprocedimenti di competenza (ove il documento sia detenuto presso altro ufficio od ente il Responsabile chiede allo stesso la consegna del documento o di copia dello stesso);
- predispone ogni altra funzione/o compito attribuito o delegato dal RUP;
- esplica una funzione promozionale per le iniziative produttive del comprensorio attraverso la divulgazione in via telematica o/e con altri mezzi di comunicazione anche con il coinvolgimento e la sensibilizzazione delle Associazioni di Categorie;
- Riceve le notifiche di NIP (Nuovi Insediamenti Produttivi) riguardanti lavori di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, che provvede a trasmettere per via telematica all'Organo di vigilanza competente per territorio (SPESAL dell'ASL di Lecce) unitamente al modello unico nazionale di cui al Decreto Interministeriale 18 aprile 2014 con i relativi allegati.

Il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'area SUAP.
Il SUAP fornisce informazioni e modulistica attraverso le pagine web dedicate, presenti nel sito internet comunale.
Il SUAP si occupa delle istanze afferenti le attività produttive, escluse le attività afferenti la pubblica sicurezza ai sensi dell'ex TULPS di competenza della Polizia amministrativa e pertanto si elencano per macro argomenti le attività afferenti i procedimenti di competenza SUAP.

AMBIENTE
AUA- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Autorizzazione al deposito temporaneo di reflui domestici o assimilati. Autorizzazione allo scarico di reflui domestici o assimilati. Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche. Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera. Autorizzazione in deroga impatto acustico.

ARTIGIANI
- Acconciatori
- Attività Fotografica
- Autoriparatori ,Meccatronica, Autocarrozzerie, Elettrauti, Gommisti
- Estetisti e Tatuaggio/Piercing
- Facchinaggio
- Impiantisti
- Pulizia e Disinfestazione
- Settore alimentare (attività di deposito, vendita, produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto di alimenti e bevande che hanno equale norma applicabile il Reg. CE n.852/04 ed il Reg. CE n. 853/04 - panifici, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, ecc.)
- Tintolavanderia o lavanderia self-service a gettoni
- Altre Attività Artigianali: (es. falegname)

ATTIVITÀ ALBERGHIERE E EXSTRALBEGHIERE
- Agriturismi e Turismo Rurale
- Alberghi
- Bed and breakfast
- Campeggi
- Case e appartamenti per vacanze
- Case ferie
- Esercizi di affittacamere
- Ostelli per la gioventù
- Residenze turistico alberghiere

COMMERCIO AL DETTAGLIO E FORME SPECIALI DI VENDITA COMMERCIO ALL'INGROSSO

SETTORE ALIMENTARE (attività di deposito, vendita, produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto di alimenti e bevande che hanno quale norma applicabile il Reg. CE n. 852/04 ed il Reg. CE n. 853/04) E NON

- Commercio all'ingrosso settore alimentare e non alimentare
- Farmacia (limitatamente alla vendita di prodotti non farmaceutici)
- Fiere e mercatini
- Vendita temporanea
- Vendita diretta di prodotti agricoli
- Medie e grandi strutture di vendita
- Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita al dettaglio
- Vendita quotidiani e riviste
- Commercio in forma itinerante
- Commercio di cose usate o di cose antiche e/o aventi valore artistico
- Commercio con concessione di posteggio isolato fuori mercato
- Commercio con concessione di posto isolato
- Commercio con concessione di posteggio nel mercato
- Vendita Funghi
- Vendita e allevamento animali da compagnia
- Vendita opere proprio ingegno hobbisti
- Forme speciali di vendita (online, ecc.)
- Rilascio di nulla osta ferie rivendite tabacchi
- Distributori automatici

EDILIZIA PRODUTTIVA

Ad esclusione dei meri interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia soggetti a procedimento SUE.

IMPIANTI SPORTIVI

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività o istanza di Autorizzazione per Palestre, Scuola da Ballo, Piscine e Impianti Sportivi e simili.

ESERCIZI DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE

- Somministrazione al domicilio del consumatore
- Somministrazione all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie)
- Somministrazione nell'ambito di altre attività
- Somministrazione temporanea
- Centri cottura con e senza somministrazione (scuole, centri diurni, SRA, RSSA, ecc.)

STABILIMENTI DI PRODUZIONE ALIMENTI E DEPOSITI

- Caseifici
- Mattatoi/Macelli
- Sezionamento carni rosse e bianche
- Preparazioni carni
- Prodotti base carne
- Deposito carni
- Deposito latte
- Deposito CE
- Imballaggio uova
- Mercati ittici
- Altri stabilimenti ittici
- attività di deposito, vendita, produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto di alimenti e bevande che hanno quale norma applicabile il Reg. CE n. 852/04 ed il Reg. CE n. 853/04

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

- Autorizzazione per installazione di: dehors relativi ai pubblici esercizi, espositori di frutta, verdura, e fiori
- Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico nell'ambito di sagre, mercatini, e manifestazioni varie per svolgere le seguenti attività:
- Vendita di prodotti alimenti e bevande pre-confezionate;
- Vendita di prodotti non alimentari (hobbisti);
- Vendita di prodotti non alimentari (non hobbisti, artigianato locale, prodotti artistici e varie ecc.) ma che sono titolari di attività iscritte al registro delle imprese;
- Promozione di attività culturali e sociali ad opera di Associazioni di volontariato ONLUS o ETS.

DISTRIBUTORI CARBURANTI
- Distributori carburanti ad uso Pubblico
- Distributori carburanti ad uso Privato

SOCIOSANITARIE-ASSISTENZIALE
- Autorizzazione all'Esercizio di Attività specialistica Ambulatoriale
- Autorizzazione al Funzionamento di Strutture socio assistenziali

VETERINARIE
- Canili/pensioni/rifugi/pet terapy/centri di addestramento/allevamenti
- Ambulatori/cliniche/studi/laboratori analisi VET
- Toilettatura

Art.2.1 – Modalità di coordinamento tra SUE e SUAP

Il SUAP coordina, per il tramite del RUP, il procedimento amministrativo in materia di autorizzazioni all'insediamento delle attività produttive, nonché gli endoprocedimenti, riguardanti la Commissione per il Paesaggio e/o di altre Aree del Comune quali Area Edilizia e Urbanistica, Area qualità urbana e beni comuni, Area sviluppo sostenibile e governo del territorio, Area attività sociali e culturali, Polizia Municipale e Mobilità Sostenibile e/o i diversi Enti per l' acquisizione di relativi pareri e/o atti endoprocedimentali di competenza (ASL, VVF, SPESAL, ARPA, ADB, Soprintendenza, Città Metropolitana ecc.).
I suddetti atti endoprocedimentali e pareri vengono trasmessi al SUAP dal SUE e dai sopraelencati Settori/Enti, con la massima celerità possibile e comunque nel rispetto dei termini di legge.
Nello specifico, il SUAP si avvale del SUE, competente per gli atti endoprocedimentali in materia di edilizia, nella verifica delle istanze del tipo Comunicazione Inizio Lavori CILA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA, - e Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire, Permesso di Costruire PDC (titolo unico) Segnalazione Certificata di Agibilità SCAG, e nello specifico:
- per il procedimento automatizzato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. N.160/2010 e s.m.i.;
- per il procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. N.160/2010 e s.m.i. per il rilascio del PUA (Provvedimento Unico Autorizzativo;
- per il procedimento di Collaudo ai sensi dell'art 10 comma 3 del D.P.R. N.160/2010 e s.m.i.;
- per il procedimento di Variante urbanistica ai sensi dell'art. 8. del D.P.R. N.160/2010 e s.m.i. disciplinante i Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici e della D.G.R. n. 2581 del 22/11/2011 recante gli indirizzi per l'applicazione dell'art.8 del d.p.r. n. 160/2010;
- per la Richiesta di chiarimenti tecnici anche a mezzo di indizione di Conferenza di servizi ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. N.160/2010 e s.m.i.;
- per il procedimento di rilascio del Provvedimento autorizzativo Unico e/o Autorizzazione per occupazioni di suolo pubblico finalizzata alle installazioni e all'utilizzo di strutture esterne per l'occupazione temporanea e pluriennale del suolo pubblico, mediante l'allestimento di Dehors annessi ai pubblici esercizi di somministrazione e di strutture per l'esposizione di merci, il provvedimento Autorizzativo Unico ha valenza di titolo edilizio;
- per tutti i procedimenti amministrativi per i quali si rende necessaria l'acquisizione di pareri afferenti la compatibilità urbanistico/ edilizia con l'attività proposta;

- per la Richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L.241/90, Accesso civico ai sensi dell'Art. 5 D. Lgs. 33/2013, Accesso generalizzato ai sensi del D.Lgs. 97/2016.

Art.3 – Commissione edilizia
Non presente.

Art.4 – Commissione locale per il paesaggio
Si rinvia al Regolamento per il funzionamento e composizione della Commissione Locale per il Paesaggio.

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Art.5 Autotutela dell'Amministrazione
Fatta salva l'ipotesi di errate o false rappresentazioni degli elementi di fatto, quando dalla formulazione del provvedimento siano sorte posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari del provvedimento medesimo, il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli interessi interferiti da svolgersi, ove possibile, in contraddittorio con il privato e tenendo conto in particolare dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa e dell'affidamento del cittadino, ai sensi della legge n.241/1990.

5.1 Obbligo di risposta
L'eventuale presentazione di atti d'impulso non comporta di per sé l'obbligo di provvedere, salvo che non sia espressamente previsto dalla legge vigente l'obbligo di risposta all'istanza stessa.

5.2 Rettifica o annullamento dei provvedimenti
Qualora siano riscontrati errori materiali contenuti in provvedimenti emanati, si procede alla correzione degli stessi tramite rettifica.
Qualora siano riscontrati vizi nei provvedimenti o emergano contrasti con la normativa urbanistico-edilizia, l'Amministrazione, o gli altri soggetti interessati al processo edilizio, dopo aver esaminato l'effettiva rilevanza dei vizi sulla definizione dei procedimenti e quindi sui provvedimenti emanati, procedono, ove possibile, alla rimozione dei vizi stessi con la partecipazione dei soggetti interessati.
Se la rimozione dei vizi non può essere o non è conseguita, l'Amministrazione provvede ad annullare integralmente o parzialmente, secondo la rilevanza dei vizi, i provvedimenti emanati.

5.3 Alterazioni degli elementi di fatto
In presenza di alterazione della rappresentazione degli elementi di fatto, contenuta in denunce o istanze finalizzate al conseguimento di un titolo abilitativo edilizio, decisiva ai fini dell'abilitazione o del rilascio del titolo edilizio, l'AC provvede ad esercitare il potere di autotutela al fine del ripristino della legalità violata. L'annullamento interviene secondo i principi generali di autotutela ed è sempre ispirato al principio di necessità.

5.4 Autocertificazioni false ed erronee
In presenza accertata di, non altrimenti sanabili, false ed erronee dichiarazioni contenute in autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e dichiarazioni sostitutive di certificazioni), rese ai sensi del D.P.R. 447/00, il potere di autotutela è esercitato nei modi e nei termini disciplinati dalla specifica normativa.

5.5 Sanzioni
Le inesattezze, gli errori, le carenze, le alterazioni della rappresentazione degli elementi di fatto costituiscono sempre violazione al presente regolamento e determinano l'applicazione delle procedure all'uopo previste dalle leggi vigenti.

Art.6 Certificato di destinazione urbanistica
La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare

le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
Il certificato è rilasciato dal settore tecnico e Urbanistica e specifica:

a. lo strumento urbanistico preso in esame ai fini della certificazione compreso, oltre quello vigente, anche quello adottato con le conseguenti misure di salvaguardia;
b. la zona urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
f. i vincoli di qualunque natura incidenti sull'immobile.

Il certificato di destinazione urbanistica, disciplinato all'articolo 30 del D.P.R. n.380/2001 (Lottizzazione abusiva), deve essere allegato, pena la nullità, agli atti indicati dal co.2 del medesimo art.30 del DPR (con le eccezioni di cui al comma 10 dello stesso articolo) ed ha come oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq. I tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.

Art.7 Proroga, Rinnovo, Trasferimento dei Titoli Abilitativi

L'articolo 15 D.P.R. n. 380/2001disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori:

• inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;

• fine lavori: entro 3 anni dall'inizio dei lavori.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Allorché ricorrano le fattispecie di cui al comma precedente, il titolare del PdC può presentare apposita istanza di proroga, cui vanno allegati i documenti attestanti la natura del evento che ha provocato il ritardo e la sua estraneità rispetto alle circostanze per cui l'evento si è verificato. La proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori è concessa qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'Amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo
22 del DPR n.380/2001. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Art.8 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

In caso di sopravvenuta carenza delle condizioni di agibilità di cui all'art.24 del D.P.R. 380/2001 riguardanti:

- l'utilizzo improprio dell'immobile quale abitazione in assenza dei requisiti previsti dal DM 5 luglio 1975;
- la sicurezza statica o antincendio dell'immobile o la sicurezza degli impianti;
- la presenza di umidità nelle murature ineliminabile con interventi di manutenzione ordinaria;
- l'assenza di regolari condizioni di approvvigionamento idrico potabile ed energetico di riscaldamento e di funzionamento dei relativi impianti;
- l'assenza di impianto smaltimento reflui;
- l'assenza di regolari servizi igienici (dotazione di w.c., bidet, lavabo, vasca o doccia) incorporati nell'alloggio;

- per gli edifici esistenti di cui all'articolo 4 della Legge Regionale 3 novembre 2016, n. 30 e s.m.i. *(Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato)*, l'assenza del monitoraggio, della durata di un anno, secondo il procedimento previsto dall'art. 4 commi 2 e 3.
- l'assenza dei requisiti d'aero-illuminazione naturale dei vani costituenti l'immobile;
  e/o in presenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, quali accertate da personale tecnico comunale o a seguito di segnalazione da parte degli organi competenti, il responsabile del SUE o il Sindaco (a seconda delle competenze) può disporre con apposito provvedimento l'inagibilità del fabbricato o dei locali interessati ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del D.P.R. 380/2001 e della L.R.48/2017, fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti a cura dei proprietari con l'ausilio della direzione di un tecnico libero professionista di fiducia. Qualora il/i provvedimenti di inagibilità interessassero locali nei quali viene effettuata un'attività produttiva, commerciale, artigianale, ecc. sarà data comunicazione al SUAP per gli eventuali adempimenti consequenziali.

Art.9 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

9.1 Caratteri e definizione

L'avente titolo prima del rilascio del PdC o all'atto della presentazione del titolo in alternativa al PdC è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria UP e secondaria US, nonché commisurato al costo di costruzione CC, determinati all'atto del rilascio, fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui agli articoli successivi.

9.2 Interventi soggetti ad oneri di urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti per gli interventi, anche se senza opere edilizie, che determinano un aumento del carico urbanistico (Definizione Uniforme n.5).
Il carico urbanistico è l'effetto prodotto dall'intervento in termini di domanda di opere pubbliche in dipendenza del numero di abitanti insediati o di utenti in un determinato contesto.
L'entità degli oneri di urbanizzazione in relazione ai diversi interventi si determina in base alle specificazioni e alle tabelle all'uopo approvate.

9.3 Determinazione del costo di costruzione

Il costo di costruzione è determinato sulla base della classificazione dell'intervento considerato nella sua globalità. Pertanto gli interventi minori che si inseriscono in interventi più complessi sono in questi ultimi assorbiti.
Il costo di costruzione, a cui fanno riferimento le percentuali per il calcolo del contributo a esso relativo, è determinato in base alle tabelle all'uopo approvate.
Per determinare la quota di contributo afferente al costo di costruzione si deve distinguere fra gli interventi relativi a nuovi edifici e gli interventi su edifici esistenti.

9.4 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per nuovi edifici Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato annualmente con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT, così come disposto dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 2007, n. 1.
Ai sensi del D.M. 10 maggio 1977, n. 801, intitolato "Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici", la superficie complessiva alla quale si applica, ai fini del costo di costruzione dell'edificio, il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile (Su) e del 60% del totale delle superfici accessorie (Sa), misurate secondo le definizioni di cui all'art. 14 del medesimo decreto (Sc = Su + 60% Sa).

Il costo di costruzione CC relativo a edifici di nuova costruzione destinati ad attività turistiche, alberghiere, commerciali e direzionali è determinato in base alle tabelle all'uopo approvate ed è fissato nel 5% del costo base, poi ponderato, laddove previsto, da coefficienti diversificati a seconda degli usi.

9.5 Determinazione del contributo afferente al costo di costruzione per edifici esistenti

Il costo di costruzione unitario di riferimento per la ristrutturazione ex art. 10, comma 1, lett. c), del TU, è fissato, nella misura pari al "costo base per il recupero primario" (C.B.P.) di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1995, n. 28/Segr., esplicativa del D.M. 5 agosto 1994, rubricato "Determinazione dei limiti massimi di costo per interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata", aggiornato annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

9.6 Contributo di costruzione per interventi parziali

Per gli interventi parziali su edifici esistenti il contributo di costruzione (UP-US-CC) è corrisposto per le sole parti oggetto dell'intervento.
A prescindere dalla destinazione d'uso, per gli interventi edilizi su edifici che comportino nuova superficie e/o recupero di superficie accessoria anche mediante l'abbassamento di solai, la realizzazione di soppalchi e opere analoghe, l'entità del contributo si considera sulla base della superficie in aumento e/o di recupero.
Per le variazioni minori in corso d'opera, la determinazione del contributo di costruzione deve essere effettuata sulla base delle tariffe vigenti in relazione alla superficie dell'intervento in variante.
Per le variazioni essenziali, il contributo di costruzione deve essere rideterminato per intero. Le eventuali somme dovute per effetto del titolo edilizio originario devono essere detratte dal nuovo importo determinato. Qualora la variazione essenziale sia riferita a una porzione chiaramente identificabile rispetto all'intervento complessivo, il contributo di costruzione deve essere commisurato alla sola porzione, procedendo al conguaglio delle somme dovute per il titolo originario.

9.7 Documentazione obbligatoria per la determinazione del contributo

Le superfici e il corrispondente contributo di costruzione devono essere determinati utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dal SUE ovvero pubblicata sul sito web del Comune. I moduli relativi devono essere compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal tecnico abilitato, il quale assume con ciò ogni responsabilità di quanto ivi dichiarato. Alla modulistica sopra indicata dovrà essere allegata planimetria dell'intervento a scala idonea con l'indicazione di tutti i calcoli grafici-analitici che hanno condotto al risultato finale delle superfici.

9.8 Rateizzazione del contributo di costruzione

E' consentita la rateizzazione del contributo di costruzione, attraverso la disciplina comunale e s.m.i.

9.9 Mancato versamento del contributo di costruzione

In caso di mancato pagamento del contributo di costruzione, così come per le somme dovute ad altro titolo, si procede alla riscossione coattiva ai sensi della vigente normativa, comprensiva degli interessi moratori disciplinati dall'art. 42 del DPR n.380/2001.

9.10 Restituzione del contributo di costruzione

Qualora nella fase di verifica risulti accertato un credito a titolo di restituzione di somme versate e non dovute, oppure nel caso di rinuncia ad eseguire le opere da parte del titolare, l'amministrazione comunale provvede d'ufficio alla restituzione del credito medesimo senza interessi.

Art. 10 Pareri preventivi

E' consentito, per edifici e complessi edilizi o opere di urbanizzazione, particolarmente complessi dal punto di vista procedimentale, richiedere preliminarmente un parere preventivo sull'ammissibilità di un intervento.

Qualora trattasi di Edilizia produttiva, i pareri preventivi saranno acquisiti espressamente dallo Sportello Unico delle Attività Produttive, nell'ambito dell'attivazione delle fasi endoprocedimentali. In questo secondo caso il SUE potrà richiedere l'acquisizione di altri atti di assenso e/pareri qualora questi non fossero stati già richiesti dal SUAP.
In caso di attività di deposito, vendita, produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto di alimenti e bevande che hanno quale norma applicabile il Reg. CE n.852/04 ed il Reg. CE n. 853/04 deve essere fornita al Sian la documentazione /la relazione per punti di cui all'all. II del Reg.CE 852/04.

Art. 11 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia Possono essere iniziate in assenza di titolo abilitativo edilizio:

a. le opere da eseguirsi su ordinanza sindacale o dirigenziale per la tutela della pubblica e privata incolumità o della salute pubblica;
b. le opere che presentino documentato carattere di necessità ed urgenza (ad esclusione delle opere disciplinate dall'art. 6 del DPR n.380/2001).

Nei casi di cui al comma precedente, entro ventiquattro ore dall'inizio delle opere deve essere data comunicazione allo SUE, specificando, mediante relazione asseverata da tecnico abilitato all'esercizio della professione, la natura e l'entità delle medesime, nonché la motivazione che ha determinato la necessità di procedere con urgenza.
Nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, l'interessato deve integrarla con regolare richiesta di titolo edilizio in funzione del tipo di intervento ricorrente. In mancanza della presentazione della richiesta di titolo edilizio, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo edilizio abilitativo e saranno sanzionate di conseguenza.

Art. 12 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Ai sensi del decreto legge del 14/03/2013 n.33 (Riordino sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), verranno pubblicizzati, tramite il portale dell'Ente, le informazioni in materia edilizia sui principali riferimenti normativi urbanistici ed edilizi vigenti, sulle procedure di competenza, sulla modulistica in uso.
Per la trasparenza del procedimento amministrativo:

- i Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
- all'Albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l'elenco delle S.C.I.A. presentate, efficaci in quanto non sospese dal Comune.

Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si deve fare riferimento agli articoli 22 seguenti della Legge 241/1990, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che ai Regolamenti comunali per l'accesso agli atti.

Art.13 Coinvolgimento e partecipazione del pubblico ai servizi e ai processi di loro attuazione in materia edilizia

Per l'accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento agli articoli 22 seguenti della Legge 241/1990, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 184 del 2006 e al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di diritto di accesso civico, oltre che ai Regolamenti comunali per l'accesso agli atti.
Per la realizzazione di interventi edilizi-urbanistici pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste da specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti ai processi edilizi riguardanti gli interventi e, in particolare, percorsi di progettazione partecipata di spazi e attrezzature pubbliche attraverso un progetto di comunicazione che preveda l'informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall'avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali.
Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione. L'attivazione di percorsi partecipativi è consigliata in

particolare quando gli interventi coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto nella sua fase preliminare.
L'attivazione del percorso di progettazione partecipata sarà indicata dall'Organo politico e gestionale competente sul progetto.
Al termine della realizzazione dell'opera, il RUP deve redigere una relazione sul percorso svolto.

Art.14 Modalità di indizione di concorsi pubblici di urbanistica, architettura e paesaggio
Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, trovano applicazione le norme previste per legge, nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione, privilegiando il concorso di idee e di progettazione. Si rinvia a quanto disciplinato dalla Legge Regionale n.14/2008.

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I –NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.15 Inizio dei lavori e formalità da esperire

La comunicazione di inizio lavori dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.
Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e dalla L. 241/1990, nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
In caso di presentazione contestuale della Segnalazione Certificata di Inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.
Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e deve essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi deve essere presentata entro tale termine.
Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.p.r. 380/2001 devono essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.
Il titolare del permesso di costruire non può comunque dare inizio ai lavori senza aver prima comunicato al Comune il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori, nonché quelli del costruttore e del suo tecnico rappresentate; tale comunicazione deve essere controfirmata, da tutti i sopracitati, per accettazione. II titolare di qualsivoglia titolo edilizio (PC, SCIA, CILA, ecc.) prima di dare avvio ai lavori dovrà trasmettere la documentazione di cui all'art. 90 comma 9 lett. c) del D.Lgs. 81/08.
I dati sopra elencati devono essere riportati nel modello di Scia in alternativa al PdC. Ogni variazione successiva deve essere comunicata dagli interessati entro otto (8) giorni.
Il titolare del permesso di costruire o della Scia in alternativa al PdC o il direttore dei lavori deve comunicare la data dell'effettivo inizio dei lavori.
Ai fini della validità dei permessi di costruire o della Scia in alternativa al PdC, per sopraggiunte nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici vigenti (generali e/o esecutivi), i lavori si considereranno iniziati con la realizzazione di consistenti opere che non si limitano all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi ed alla sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione. Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati, possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni (in tutto o in parte) e nell'inizio delle opere di elevazione.

Art.16 Comunicazioni di fine lavori

La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi titoli edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Puglia.

Art.17 Occupazione di suolo pubblico

Nel caso in cui l'intervento edilizio comporti occupazione di suolo pubblico deve essere fatta separata domanda con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere, onde ottenere l'autorizzazione temporanea per la durata presunta dei lavori.

Art.18 Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici e similari

Qualora all'esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all'Allegato 5 Titolo V parte IV Dlgs 152/06, "CSC") il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt. 242 e 245 del D.Lgs 152/06 e smi) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti.

Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.304 del Dlgs. n.152/2006 e s.m.

La procedura di cui al comma 1 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di contaminazione o di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art.242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.

In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell'inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 81/2008, una notifica all'Organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata anche in via telematica. Ai sensi dell'art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.

Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art.28 del D.lgs. n.81/2008, prevede l'attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell'attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST-001 per la bonifica bellica sistematica terrestre, emanata, a mente dell'art. 4, comma 2 del D.M. 28 febbraio 2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio.

Il soggetto interessato una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell'Autorità Militare potrà dare mandato all'impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. L'impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, la data di inizio, nonché l'elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica.

Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, a conclusione del procedimento di bonifica, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l'Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall'Autorità militare competente.

CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.19 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.

Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità,

affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e le prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici.
I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Art.20 Punti fissi di linea e di livello
Dovranno essere osservate le indicazioni progettuali nonché le eventuali prescrizioni riportate nel titolo edilizio.

Art.21 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
Il cantiere deve essere adeguatamente delimitato e recintato. L'art.96 del D.Lgs. 81/08 tra gli obblighi del datore di lavoro annovera la predisposizione dell'accesso al cantiere e la sua recinzione con modalità chiaramente visibili ed individuabili.
In via generale devono essere seguite le seguenti accortezze:

- le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;
- quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi;
- recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne;
- per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguano l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti;
- nel caso di lavori sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali quando vi è passaggio o stazionamento di terzi lateralmente o a quota inferiore rispetto a quella dei lavori in esecuzione.

L'All. XV del D.Lgs. n.81/08 al punto 2.2.2. lett. a) prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione contenga le modalità d'esecuzione per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni. All'ingresso del cantiere deve essere indicato il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Nelle ore non lavorative e in specie di notte, nei giorni festivi, di sospensione dei lavori, deve essere assicurata una costante e sicura chiusura dell'accesso.
Il carico e scarico di materiali deve essere effettuato all'interno del cantiere. Qualora ciò non sia possibile e si rendesse necessario occupare superfici aperte al pubblico transito, l'occupazione deve essere limitata agli spazi e tempi strettamente necessari, adottando, ove necessario in presenza di materiali in grado di determinare emissioni diffuse tossiche, maleodoranti o a carattere pulverulento, tutte quelle misure di natura organizzativa/procedurale e/o tecnica atte ad impedire lo sviluppo di tali emissioni e l'esposizione alle stesse della popolazione. Deve essere assicurato il transito dei pedoni e dei veicoli e, se necessario, il suolo deve essere immediatamente ripulito. In ogni caso il carico, lo scarico e il deposito temporaneo dei materiali, devono sottostare alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, alle norme per l'occupazione del suolo pubblico, nonché le leggi vigenti in materia di circolazione stradale.
Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'articolo 21 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada), all'articolo 40 del D.P.R. 495/1992 e al DECRETO INTERMINISTERIALE 22 gennaio 2019 - Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Nel caso di cantieri localizzati nel Nucleo Antico, in zone vincolate o relativo ad edifici di interesse storico/architettonico/ambientale potranno essere prescritte particolari caratteristiche ai fini del corretto inserimento ambientale.
In ogni cantiere deve essere conservato l'originale, o una copia autentica, del titolo edilizio e dei disegni progettuali.

Art.22 Cartelli di cantiere
Nel cantiere ai sensi dell'art. 72 del DPR 380/2001 deve essere esposto il cartello di cantiere con i dati sui lavori da eseguire e le relative autorizzazioni.
I cartelli di cantiere devono inoltre riportare le seguenti indicazioni:
a) subappaltatori, le categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
b) imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori
Pertanto all'interno del cartello di cantiere devono essere inserite le seguenti informazioni:
1. il tipo di opere da realizzare;
2. l'importo delle opere da realizzare;
3. le modalità di realizzazione (lavori in economia, ecc.);
4. gli estremi dell'autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le opere da eseguire;
5. l'impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);
6. le eventuali imprese subappaltatrici (anche di impianti tecnici);
7. il nome del progettista architettonico;
8. il nome del progettista delle strutture;
9. il nome del progettista degli impianti;
10. il nome del direttore dei lavori;
11. il nome degli eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;
12. il nome del coordinatore per la progettazione (in materia di sicurezza);
13. il nome del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in materia di sicurezza);
14. il nome del direttore di cantiere;
15. i responsabili delle imprese subappaltatrici.

Copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 81/08, deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'Organo di vigilanza territorialmente competente.

Art.23 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
E' assolutamente vietato gettare tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno degli edifici, materiale di qualsiasi natura e genere.
Durante i lavori, specie se di demolizione, deve essere evitato con qualsiasi mezzo il sollevamento di polveri. Come pure è a cura del responsabile del cantiere il mantenimento della pulizia degli spazi pubblici adiacenti al cantiere per tutta la sua estensione.
Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danno a persone e a cose, scuotimenti del terreno e conseguente danneggiamento ai fabbricati vicini.
Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità competente, nonché le prescrizioni di cui alle Sezioni III e VIII del capo II — Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

Art. 24 Misure di cantiere e eventuali tolleranze
Premesso che le quote indicate negli elaborati tecnici del progetto architettonico si riferiscono all'opera finita, mentre quelle indicate negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture si riferiscono alle dimensioni degli elementi strutturali al netto delle finiture (intonaci e/o altri rivestimenti e relative malte di fissaggio), appare opportuno precisare che per le nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti di fabbricati a piano terra, e sopraelevazioni, il tracciamento dell'opera sull'area di sedime interessata e le quote di imposta del calpestio degli

impalcati, dovranno eseguirsi riferendosi alle quote del progetto esecutivo, di modo che, tenuto conto delle opere di chiusura dei vari ambienti e di finitura delle relative superfici, ciascuna quota del progetto architettonico sarà sufficientemente rispettata.
Ai sensi dell'art. 34 del DPR 380/2001, in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 2-ter medesimo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo.

Art.25 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera
Si richiama la normativa di settore, D. Lgs. N.81/2008 e s.m.i..

Art.26 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

Art. 26.1 Disposizioni per le aree di interesse archeologico puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolte o reintegrate
I beni culturali oggetto di vincolo sono costituiti da beni immobili di interesse storico artistico, architettonico ed archeologico. Qualsiasi intervento su edifici assoggettati alle disposizioni del vigente D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. mediante vincolo diretto, ivi compresi i beni già vincolati ai sensi della Legge n. 1089/39 e del D.Lgs. n. 490/99 (sottoposti a vincolo notificato, *ope legis* - appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro) dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 21 e seguenti del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del Regolamento approvato con R.D. 30/1/1913 n. 363.

1. Siti contestualizzati
Il riconoscimento puntuale delle aree archeologiche per siti contestualizzati ed individuati cartograficamente all'interno delle particelle catastali e sottoposte a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10, del D. Lgs. 42/04, comporta esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e restauro conservativo.

1a) Beni di interesse archeologico particolarmente importanti ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs, n. 42/2004, attualmente in vigore che ha abrogato il precedente decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 che a sua volta aveva abrogato la legge 1 giugno 1939 n. 1089 (legge successivamente abrogata dal decreto legislativo 490/1999 a sua volta abrogato dal decreto legislativo 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, attualmente in vigore)

1b) Aree sottoposte a vincolo indiretto ai sensi dell'art.45 del D. Lgs. n. 42/2004
Per le aree sottoposte a vincolo indiretto ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 42/2004, sottoposte a tutela con provvedimento DM 02/05/95 al fine di preservarle da danni conseguenti all'uso improprio delle aree contigue vale la disciplina della sezione III del Capo III della Parte Seconda del "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", artt. 45-47. Sono attuali le prescrizioni riportate nel relativo Decreto di vincolo e gli effetti cautelari di immodificabilità dell'immobile.

2. Zona di interesse archeologico
I Allo scopo di garantire la tutela delle aree ad interesse archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra nel sottosuolo a quota superiore a ml. - 0,50, oltre che scavi per nuove cubature interrate, modificazioni di cubature interrate esistenti, escavazioni, perforazioni o rinterri, messa in opera o sostituzioni di tubature, condotte, fogne, la procedura autorizzativa è subordinata al parere favorevole della competente Soprintendenza statale. Gli interventi di trasformazione programmati e/o programmabili si effettueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza statale competente.

Il procedimento autorizzatorio è comunque subordinato all'effettuazione di indagini archeologiche preventive, a cura e spese del Soggetto attuatore. A tal fine e per programmare gli interventi del caso, necessita preventivamente sottoporre il relativo progetto alla Soprintendenza competente per l'attività di accertamento di carattere tecnico discrezionale e la possibilità di graduare, in applicazione del principio di proporzionalità, il contenuto delle misure di verifica e tutela del sottosuolo.
L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere parzialmente e/o totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario. La Soprintendenza potrà eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geo-fisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare.
A tale scopo all'istanza edilizia deve essere allegato testo compilato conforme alla modulistica unica per tutto il territorio nazionale previsto dalla Circolare n. 1/2012 della Direzione Generale per l'organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale.
In caso di ritrovamenti di interesse archeologico, oltre al rispetto di quanto previsto dagli articoli 90 e 91 del D. Lgs. n. 42/2004, potranno essere previste misure di tutela e/o valorizzazione, di eventuali ritrovamenti, secondo le direttive della Soprintendenza stessa, con disposizioni a carico del Soggetto attuatore, e variazioni progettuali degli interventi trasformativi.

3. Sito non contestualizzabile

Per gli interventi che ricadono in Siti non contestualizzabili puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili, si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. La norma di riferimento è l'art. 1, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce che "restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali ... contenute nel D.lgs. 42/2004". La realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Se la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo, il controllo della conformità dell'attività edilizia, che in concreto si intende svolgere, alle leggi ed agli strumenti urbanistici vigenti, valuterà la relazione tecnica provvista degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato.

4. Ulteriori disposizioni

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di legge prevalenti su quelle definite dal presente regolamento sono comunque consentiti gli interventi diretti alla tutela della pubblica incolumità o determinati da cause di forza maggiore a condizione che le opere previste siano di assoluta necessità e non siano altrimenti localizzabili; inoltre terminati i motivi di forza maggiore devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle opere effettuate.

Art.26.2 Disposizioni per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

Con riferimento alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la valutazione del rischio dovuto è eseguita dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del D.lgs.81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute (D.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 co. 2 bis, 100 e 104 co. 4bis).

Art.27 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori
Chiunque intenda eseguire opere interessanti il suolo ed il sottosuolo pubblici deve essere specificatamente autorizzato dal Comune.
La domanda deve essere corredata da documentazione tecnica atta a precisare in dettaglio quali sono le opere che si intendono eseguire, precisando tempi, modalità, durata dei lavori. Il concessionario deve accertarsi della eventuale presenza di reti di servizi pubblici o privati, avvertire in tempo utile i relativi proprietari o gestori. E' in ogni caso responsabile di qualsiasi lesione o danno arrecato agli stessi.
Al termine dei lavori che hanno interessato il suolo e/o il sottosuolo pubblico, la sede stradale e ogni altro spazio, ogni manufatto manomesso o segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere prontamente ripristinati, secondo le indicazioni degli uffici competenti.
E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione o di autorizzazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
CAPO I – DISCIPLINA DELL'OGGETTO EDILIZIO

Art.28 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
Per quanto attiene ai requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici si rinvia al decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 20 comma 1 bis del DPR. N.380/2001.

Art.28.1 Classificazione dei locali
Sono locali/vani abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive che li configurano come locali permanenti o precari.
I locali/vani sono suddivisi, ai fini del presente Regolamento, in due categorie: A1 e A2. La categoria A1 comprende:
a. soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che collettiva;
b. alloggi monostanza;
c. uffici, studi professionali, ambulatori e studi medici o di altre professioni sanitarie, strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, scuole, sale di lettura.

La categoria A2 comprende:
a. immobili destinati ad attività commerciali e ricettivo-turistica, sale di esposizione, sale di riunione, sale da giuoco, palestre ed impianti sportivi, sale da spettacolo;
b. laboratori scientifico-tecnici, immobili destinati ad attività artigianale e/o produttiva;
c. officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, locali di preparazione e somministrazione cibi e bevande;
d. parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine ma a riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
e. magazzini, depositi e archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia.

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni. Essi si dividono in S1, S2, S3.
Il tipo S1 comprende i servizi igienici e i bagni degli edifici e delle unità immobiliare ad uso residenziale e non residenziale.
Il tipo S2 comprende:
a. scale che collegano più di due piani;
b. corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq di superficie o gli 8 m di lunghezza;

c. magazzini e depositi in genere, deposito alimentare;
d. autorimesse di solo posteggio;
e. locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza; f. lavanderie e stenditoi;
g. stalle, porcilaie e locali con analoghe destinazioni di uso.

Il tipo S3 comprende:
a. disimpegni inferiori a 12 mq;
b. ripostigli o magazzini inferiori a 5 mq;
c. vani scale colleganti solo due piani;
d. locali macchine con funzionamento automatico.

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dall' Ufficio Comunale competente.
I depositi di alimenti e bevande devono avere pareti lisce facilmente lavabili e disinfettabili fino a 2 m.

Art. 28.2 Caratteristiche dei locali Destinazione residenziale

I locali devono avere le seguenti caratteristiche:

A) Altezze minime

Locali di categoria A1.

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A1 nel precedente art. 28.1, non deve essere inferiore a m 2,70. Tale altezza minima è riferita solo ai locali residenziali, uffici e studi professionali; mentre per tutti gli altri luoghi di lavoro l'altezza minima deve essere di mt. 3,00. Pertanto le deroghe ai limiti di altezza di cui all'art. 63 del D.Lgs. 81/08, rilasciata dall'Organo di vigilanza per i locali di categoria A2 dovranno riguardare anche quelli di categoria A1 fatta eccezione per gli uffici e studi professionali.
Sono fatte salve le prescrizioni e/o deroghe previste dagli atti di indirizzo indicanti le *"Caratteristiche strutturali dei fabbricati e dei locali ad uso non residenziale ricadenti nei centri storici",* emanati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce e, più in generale, per quanto attiene ai luoghi di lavoro, quelle del vigente *"Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica"*.
Nel caso di soffitti inclinati o misti, o sottotetti, tali valori minimi si riferiscono all'altezza media dei locali (se la copertura è a volta l'altezza si misura all'intradosso della volta a 2/3 della monta), con la parete minima di altezza non inferiore a mt. 2.00.

Locali di categoria A2.

L'altezza minima interna utile dei locali classificati come A2 nel precedente art. 28.1, non deve essere inferiore a m 3,00, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici.

Per i locali di categoria A2, in caso di altezze inferiori a 3 m sarà necessario acquisire l'autorizzazione in deroga ex art. 63 del D. lvo n. 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Organo di Vigilanza territorialmente competente.

Locali di categoria S.

L'altezza minima interna utile dei locali classificati S1, S2 con esclusione dei punti e), ed S3 con esclusione del punto d), non deve essere inferiore a m 2,40, salvo quanto stabilito da leggi e/o regolamenti specifici.

B) Superfici utili, minime e caratteristiche

Locali di categoria **A1**.

Per gli immobili a destinazione d'uso residenziale per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile/utile non inferiore a mq 14 per i primi quattro abitanti e a mq 10 per ciascuno dei successivi.
I locali/vani di categoria **A1** lett. a) adibiti a letto devono avere una superficie utile minima di mq 9 se per una persona e mq 14 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono avere una dimensione minima pari a mq 14. La dimensione minima di un lato non può essere inferiore a m 2,10.

Caratteristiche delle cucine:
Sono ammesse cucine aventi superficie inferiore a mq 9 purché costituenti accessorio di altro locale ad uso soggiorno o sala da pranzo di superficie non inferiore a mq 14, anche prive di aerazione diretta purché munite di estrattore elettromeccanico.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno. L'alloggio monostanza di categoria A1 lett. b) deve avere una superficie utile minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, se per una persona, e a mq 38, se per due persone.
Tutti i locali/vani A1 lett. c) devono avere una superficie utile minima non inferiore a mq 9,00, fatto salvo quanto specificatamente previsto da altre normative di settore.
Locali di categoria A2.
I locali di categoria A2, salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non possono avere superficie utile inferiore a 30 mq, al netto dei locali di categoria S.

Locali di categoria S.
I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti specifici.
I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso disimpegno, ad eccezione di quelli annessi ai vani letto.
Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidè, vasca da bagno o doccia, lavabo.

Tutti i locali classificati come A1 punto c) e A2 nel precedente art. 28.1, devono essere forniti degli indispensabili locali di categoria S1, costituiti da latrina e antilatrina con lavabo, in quantità sufficiente alla destinazione d'uso ed al personale che ne usufruisce, possibilmente divisi per sesso, fatto salvo quanto previsto da leggi e/o regolamenti a carattere speciale.
La superficie minima per una latrina è di mq 1.20 e la larghezza minima m 0,90.
I locali di categoria S1 devono avere il pavimento ed il rivestimento delle pareti, fino all'altezza minima di m 2,00, realizzati con materiale impermeabile e facilmente lavabile.
Nel caso di unità immobiliari, ad esclusione di quelle residenziali private, con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve essere attrezzato, se necessario, in maniera da permettere la facile utilizzazione anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Tutte le costruzioni pubbliche o destinate a uso pubblico devono, ai sensi della legislazione vigente, essere dotate di locali S1, fermo restando quanto previsto specificatamente dalle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Detti locali devono essere previsti allo stesso livello ovvero raccordati mediante rampe o ascensori con le caratteristiche di cui ai successivi articoli n. 28.9 e 28.10.
I locali S2 di cui alla lettera g) del precedente art. 28.1, devono avere dimensioni e caratteristiche specifiche del tipo di allevamento e rispettare la legislazione vigente in materia.

C) Aerazione ed illuminazione dei locali
Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi liberi, adeguata alla destinazione d'uso.

I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno e tali da distribuire uniformemente la luce nell'ambiente.
La superficie netta di aero-illuminazione delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%.
La superficie finestrata apribile deve essere almeno 1/6 per i locali/vani a pianterreno ed 1/8 per quelli ai piani superiori, della superficie del pavimento del locale, e comunque mai inferiore a mq 2,00 nel caso il locale sia provvisto di una sola apertura di finestra.

I cucinini debbono essere provvisti di finestra di almeno mq 0,80; per gli angoli cottura annessi ai tinelli o ai soggiorni, non sussiste alcun obbligo purché venga assicurata l'aspirazione forzata dei fumi, vapori ed odori e l'apertura di comunicazione non sia inferiore a mt. 1.20.

Rapporti inferiori sono ammessi negli interventi sugli alloggi esistenti, purchè il rapporto aero/illuminante naturale non sia inferiore ad 1/16 ed in presenza di motivate ragioni di natura tecnica o normativa che rendano impossibile ottenere superfici di areazione ed illuminazione naturali adeguate; in tal caso si dovrà provvedere alla realizzazione di idonei impianti di areazione ed illuminazione integrativa.

Quando le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si deve ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.

I locali di categoria **A2** per quanto riguarda l'illuminazione e la ventilazione, devono rispettare quanto prescritto per quelli di categoria A1, salvo prescrizioni più restrittive ovvero le deroghe previste da leggi e/o regolamenti specifici.

I locali di categoria **S** possono ricevere aria e luce dall'esterno anche da spazi equiparabili a cavedi, salvo le centrali termiche. Il rapporto tra la superficie delle finestre e quella dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/8 con superficie minima della finestra di mq 0,80.
I locali di categoria **S1** devono essere forniti di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria di superficie di almeno 0,50 mq. o dotati di impianto di aspirazione meccanica.
I locali di categoria **S3** possono essere senza aria e luce diretta. Detti locali possono anche essere ventilati meccanicamente con impianti opportunamente dimensionati.

D) Riscaldamento
Tutte le unità immobiliari a destinazione residenziale devono essere dotate di impianti di riscaldamento.
La temperatura di progetto dell'aria interna deve rispettare quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia.

E) Edifici esistenti nel Nucleo Antico
Per facilitare il recupero del patrimonio edilizio del nucleo antico negli interventi di conservazione e di ristrutturazione degli edifici esistenti e realizzati antecedentemente al 1975, si possono adottare dimensioni inferiori a quelle fissate per gli altri edifici urbani, ricostruiti o di nuova costruzione.
La composizione di ogni alloggio avente una o più camere da letto deve prevedere almeno:
- un soggiorno;
- una cucina o cucinino;
- un servizio igienico completo;

La superficie utile (interna) di un alloggio non può essere inferiore a mq 33, se ha un solo posto letto; a 38 mq., se ha due posti letto; a mq 47,00 se ha tre posti letto; a mq 61,00 se ha più posti letto.
La superficie minima dei locali abitabili è così fissata:
- soggiorno (obbligatorio per ogni alloggio): 14 mq.
- tinello con cucina in nicchia o armadio di cottura, mq 14;
- stanza da un letto, mq 9;
- stanza a due letti, mq 14;
- cucina mq 4,50, con larghezza non inferiore a mt 1,50;
- cucinino mq 2,50.
- servizio igienico.

Per quanto riguarda le dimensioni delle camere da letto sono ammesse dimensioni inferiori a quelle sopra riportate, mq 7,50 stanza un letto e 11,50 stanza a due letti, solo nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, e previa dichiarazione di un tecnico abilitato che asseveri l'impossibilità ad adeguarsi alle prescrizioni dimensionali.
Se l'alloggio dispone di un unico servizio igienico, questo deve avere superficie minima di mq 3,50 (con larghezza almeno di mt. 1,20) ed essere dotato di vaso, bidè, lavabo e vasca o piatto doccia.

L'alloggio monostanza di categoria A1 lett. b) deve avere una superficie utile minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, se per una persona, e a mq 38, se per due persone.
Negli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, l'altezza minima dei locali d'abitazione è ammessa inferiore a quella regolamentare, purché non al di sotto dei 2,50 mt e, nel caso di soffitto non orizzontale, l'altezza della parete minima non deve essere inferiore a m. 2,00, e per i locali sussidiari (disimpegni, corridoi, bagni, antibagni e ripostigli) l'altezza minima può essere portata a mt. 2,10. In questi casi occorrerà prevedere un incremento della superficie utile onde mantenere una adeguata volumetria.
Per quanto riguarda l'aerazione e l'illuminazione, i locali debbono essere dotati di finestre apribili di adeguata ampiezza la cui superficie di illuminazione e di aerazione sia almeno 1/12 della superficie in pianta del locale illuminato al pianterreno e di almeno 1/15 ai piani superiori. I servizi igienici possono avere illuminazione artificiale e ventilazione forzata; le cucine in nicchia (o in armadio) sono ammesse in locali dotati di illuminazione ed aerazione naturali.

F) Caratteristiche dei vani accessori e di servizio
I corridoi, i disimpegni in genere, i bagni e gabinetti, le lavanderie ed i ripostigli, sono vani accessori e di servizio.
I valori minimi sono fissati come di seguito:
- bagno con più di due apparecchi e vasca, mq 4,00;
- bagno con più di due apparecchi e doccia, mq 3,00;
- gabinetto con meno di tre apparecchi senza vasca o piatto doccia, mq 2,50;

Fermo restando le prescrizioni relative all'adattabilità di cui alla Legge n.13/1989 e s.m.i. la larghezza minima è fissata in mt. 1,20 per le stanze da bagno e 1,00 per i gabinetti.
I corridoi devono avere larghezza minima di mt. 1,00.
L'altezza minima è fissata in mt. 2,40 ed è riducibile a 2,10 per i ripostigli, depositi e cantine. Le autorimesse non possono avere un'altezza inferiore a m.2,40 con un minimo di m.2,00 sotto trave; l'altezza delle aree porticate degli edifici su pilotis, non destinati al pubblico passaggio, non può essere inferiore a mt. 2,20 né superiore a mt. 2,50.

Destinazione non residenziale
G) Locali ad uso commerciale, artigianale, produttivo, depositi e magazzini I locali ad uso commerciale debbono avere:
- altezza minima di mt. 3,00, (quota pavimento-intradosso solaio, se con copertura piana, se la copertura è a volta l'altezza si misura all'intradosso della volta a 2/3 della monta);
- sotterranei e vespai ben aerati;
- vano di porta e vetrina o finestra all'aria aperta di superficie complessiva di almeno 1/6 della superficie in pianta del locale, se a piano terra, e di almeno 1/8, se ai piani superiori, con apertura e riscontro d'aria, nonchè adeguati sistemi di ventilazione integrativi nei locali aventi profondità superiore a mt. 7,00;
- disponibilità di almeno un servizio igienico con relativo antibagno negli esercizi di preparazione e vendita di alimenti e bevande senza somministrazione; per tutti gli esercizi di somministrazione dovranno essere previsti spogliatoi e servizi igienici con antibagno per gli addetti separati da quelli degli avventori, questi ultimi di numero di almeno n.1 per gli esercizi fino a 30 posti a sedere, n.2 distinti per sesso per esercizi da 30 a 100 posti a sedere con previsione di n. 1 servizio per soggetti diversamente abili, e aggiunta di ulteriori due servizi igienici ogni ulteriori 100 posti a sedere;
- approvvigionamento idrico potabile con allaccio alla rete pubblica cittadina con o senza riserva idrica o, in sua assenza, rifornimento idrico-potabile da parte di ditte autorizzate al prelievo e trasporto di acqua potabile. Le cisterne di accumulo e/o le riserve idriche di acqua potabile e la rete idrica potabile devono essere costruite in modo da evitare qualsivoglia forma di contaminazione dell'acqua potabile ed essere dotate di rivestimenti interni impermeabili e in materiale idoneo a venire a contatto con l'acqua senza il pericolo di rilascio di sostanze o composti chimici, a norma della legislazione vigente;

- scarico regolare delle acque reflue in collettori che non possano dare luogo a rigurgiti. A parte tali requisiti, i locali sia ad uso commerciale che artigianale e produttivo debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia in funzione della specifica destinazione d'uso.

Le attività di deposito, vendita, produzione, preparazione, confezionamento, somministrazione e trasporto di alimenti e bevande hanno quale norma applicabile il Reg. CE n.852/04 ed il Reg. CE n. 853/04.
I depositi ed i magazzini debbono essere ben aero-illuminati ed avere pareti ricoperte di intonaco civile.
In particolare i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte di una zoccolatura di altezza almeno 2.00 mt., di vernice, o altro materiale liscio e lavabile.
I pavimenti debbono essere di buon battuto di cemento, in piastrelle di cemento o altro materiale liscio, duro e compatto.
I depositi di derrate alimentari debbono essere, inoltre, dotati di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura, per lo scarico delle acque di lavaggio dei locali.

Per i locali localizzati nel Nucleo Antico A per l'insediamento delle attività produttive e commerciali nell'ambito del "centro storico", ad eccezione di quanto sotto disciplinato:

- Servizi igienici e spogliatoi per dipendenti: si dovrà far riferimento alla disciplina dell'Allegato IV del D. lvo n. 81/2008 e s.m.i.;
- Soppalchi, seminterrati e interrati: si dovrà far riferimento a quanto disciplinato dal presente Regolamento Edilizio;
- Nel caso di attività con dipendenti (anche uno) dovrà essere acquisito il parere SPESAL.

H) Edifici industriali speciali
Gli edifici industriali speciali debbono uniformarsi alle normative vigenti caso per caso.

Art. 28.3 Classificazione dei piani
Sono piani abitabili quelli in cui predominano, anche se in misura parziale, i locali di categoria A1, A2 e S1.
Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali di categoria S2 e S3, anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di categoria A1 e A2, appartenenti a piani abitabili sovrastanti o sottostanti, a condizione che questi non eccedano 1/10 della superficie dei piano.

Art. 28.4 Soffitta, mansarda e soppalco
Soffitta in un edificio è il piano delimitato superiormente dal tetto e lateralmente dalle strutture di sostegno ed è utilizzata in genere come deposito o similare. Si tratta di un vano da computare ai fini volumetrici nel calcolo del Volume dell'edificio.

La mansarda è l'ultimo piano abitabile di un edificio, ricavato sopra il piano di imposta e nella sagoma del tetto il quale assume, allo scopo, un'idonea forma trapezoidale. Si tratta di un vano da computare ai fini volumetrici. Essa viene adeguatamente finestrata nelle falde più inclinate onde illuminare ed aerare i vani abitabili coperti dal tetto. E' computata ai fini volumetrici ed è da considerare quale ulteriore piano da sommare a quelli sottostanti per la verifica del rispetto del parametro edilizio (numero di piani) nelle diverse zone.
Le mansarde, per essere abitabili, devono presentare i requisiti di abitabilità di cui al precedente art. 28.1, riguardo all'altezza e dimensione minima, nonché illuminazione e ventilazione e possono, quindi, rientrare nella categoria A.
L'altezza degli edifici con mansarda si misura dalla quota del marciapiede o, in mancanza, del terreno naturale (piano di campagna), sino alla altezza media della struttura di copertura, misurata all'estradosso.
Sono ammessi i soppalchi, cioè solai intermedi, nei locali di categoria A e S sempreché l'altezza minima netta della parte sottostante il soppalco non sia inferiore ai minimi prescritti

rispettivamente per le varie categorie di locali dal precedente art. 28.2, lett. A), e dagli artt. 74 95 del Regolamento di Igiene e Sanità e ss.mm.ii.
La parte soprastante il soppalco può essere adibita a deposito o ripostiglio.
Nei locali di categoria A1 e A2 sono ammessi soppalchi praticabili fino ad una superficie massima pari al 50 % del locale/vano stesso, con altezza minima netta al di sotto del soppalco pari a mt 2,70 (mt 2,40 se lo spazio è adibito a servizi) e pari a mt 3,00 in caso di attività produttiva/commerciale, e con altezza minima al di sopra del soppalco pari rispettivamente a mt. 2.40 (categoria A1) e mt 2.70 (categoria A2).
Nel Nucleo Antico (zone omogenee A) sono ammesse altezze minime sopra il soppalco pari a mt. 2,40, in questo caso le destinazioni d'uso ammesse sono uffici, somministrazione cibo e bevande (con esclusione della preparazione) e vani accessori (spogliatoi, wc, archivi, ripostigli, depositi).
E' vietata la realizzazione di soppalchi sovrastanti i laboratori di preparazione di cibi e bevande, e i depositi alimentari.

Art. 28.5 Piani seminterrati, deroga ex art. 65 del D. Lgs. n.81/2008

La rampa di accesso ai locali seminterrati deve avere una larghezza massima di m.5,50 per i soli edifici residenziali (per le altre destinazioni d'uso la rampa potrà avere dimensioni superiori) e uno sviluppo lineare lungo un solo fronte dell'edificio e tale da consentire l'accesso più diretto alle unità immobiliari seminterrate. Nel caso in cui si renda necessaria la realizzazione di una rampa o di una corsia di distribuzione più articolata, la stessa dovrà essere dotata di un solaio di copertura posto a quota del terreno naturale o di progetto, al fine di rispettare la Definizione Uniforme di piano seminterrato. Le pareti prospicienti le rampe o le corsie di distribuzione devono essere prive di finestrature, fatto salvo eventuali prescrizioni dei Vigili del Fuoco.
Nel caso di rampe di accesso a locali a destinazione d'uso residenziale, commerciale o produttivo, la pendenza non dovrà superare il 20% e dovrà essere dotata di zona di sosta orizzontale in corrispondenza dell'accesso.
E' consentito il recupero dei piani seminterrati degli edifici esistenti ad uso terziario e/o commerciale secondo le disposizioni e le prescrizioni della Legge Regionale n.33/2007;
In caso di utilizzo di locali seminterrati per scopi commerciali, artigianali, depositi e magazzini annessi e altre attività produttive sarà necessario acquisire l'autorizzazione in deroga ex art. 65 del D. lvo n. 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Organo di Vigilanza territorialmente competente, nel rispetto dei *"Requisiti igienico-sanitari per l'utilizzo lavorativo di locali sotterranei e semisotterranei"*, emanati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce.

Art. 28.6 Piani interrati, deroga ex art. 65 del D. Lgs. n.81/2008

Negli edifici di nuova costruzione i locali interrati non possono essere adibiti a deposito di alimenti o a preparazione di cibi e bevande, afferenti ad attività produttive/commerciali.
Sono considerati piani interrati quelli di cui alla Definizione Uniforme n. 22.
I piani interrati possono avere superficie superiore rispetto i piani sovrastanti fuoriterra. La superficie di tali locali può essere incrementata al massimo della superficie dell'intercapedine, di larghezza netta non superiore a mt. 1,00 e della rampa carrabile, anche coperta, di accesso agli stessi.
La rampa di accesso ai locali interrati deve avere una larghezza massima di m.5,50 per i soli edifici residenziali (per le altre destinazioni d'uso la rampa potrà avere dimensioni superiori), e uno sviluppo lineare lungo un solo fronte dell'edificio e tale da consentire l'accesso più diretto alle unità immobiliari interrate. Nel caso in cui si renda necessaria la realizzazione di una rampa o di una corsia di distribuzione più articolata, la stessa dovrà essere dotata di un solaio di copertura posto a quota del terreno naturale o di progetto, al fine di rispettare la Definizione Uniforme di piano interrato. Le pareti prospicienti le rampe o le corsie di distribuzione devono essere prive di finestrature, fatto salvo eventuali prescrizioni dei Vigili del Fuoco.
Nel caso di rampe di accesso a locali a destinazione d'uso residenziale, commerciale o produttivo, la pendenza non dovrà superare il 20% e dovrà essere dotata di zona di sosta orizzontale in corrispondenza dell'accesso.
Tali piani possono essere adibiti a locali di categoria S1, S2 con esclusione del punto g) e S3, a condizione però che, ferma la osservanza di particolari prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in relazione alla particolare destinazione, sia garantito l'isolamento dall'umidità e sia

assicurato un sicuro ricambio d'aria anche mediante opportuni accorgimenti ed apparecchiature meccaniche.
Nell'eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano interrato, deve essere installato apposito impianto di sollevamento di tali acque, ad evitare inconvenienti di carattere igienico. E' vietato lo scarico delle acque reflue con fori disperdenti con trivelle.
Non è consentito il recupero dei piani interrati ad uso residenziale e ad uso terziario e/o commerciale, in quest'ultimo caso salvo gli ampliamenti di quelli esistenti secondo le disposizioni e le prescrizioni della Legge Regionale n.33/2007.
In caso di utilizzo di locali interrati per depositi e magazzini annessi e altre attività produttive sarà necessario acquisire l'autorizzazione in deroga ex art. 65 del D. lvo n. 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Organo di Vigilanza territorialmente competente, nel rispetto dei *"Requisiti igienico-sanitari per l'utilizzo lavorativo di locali sotterranei e semisotterranei"*, emanati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce.

Art.28.7 Attici e sottotetti

Piano attico è un piano abitabile situato immediatamente sopra i piani normali di un fabbricato, quando sia costruito in arretrato, almeno per una parte, rispetto al filo esterno della facciata, ossia rispetto ai muri perimetrali dell'edificio, in modo da occupare solo una parte della superficie di piano corrente e da consentire la formazione di un terrazzo in corrispondenza dell'arretramento. Esso è annoverabile fra il numero dei piani dell'edificio ed è da computare ai fini volumetrici. I sottotetti sono locali non abitabili sotto le falde dei tetti, posti al di sotto delle strutture di copertura dell'edificio con funzione coibentante. Essi non sono di norma praticabili, a meno che non presentino un'altezza massima estradossale non inferiore o uguale a m.2,00 e altezza minima o uguale pari a m. 0,60 nei confronti di falde con l'inclinazione non inferiore al 35%; in tal caso possono essere destinati unicamente a servizi accessori e tecnici.
L'areazione e l'illuminazione dei locali sottotetto può avvenire esclusivamente mediante lucernari e/o asole ricavate nelle falde del tetto stesso o simili. La dimensione dei lucernari non può, di norma, superare 0,40 mq ogni 30 mt. di superficie sottotetto e la dimensione delle asole non può, di norma, superare 1/10 della superficie della copertura a tetto.
E' consentito il recupero dei sottotetti ad uso residenziale secondo le disposizioni e le prescrizioni della Legge Regionale n.33/2007 e s.m.i.

Art. 28.8 Locali integrativi per la residenza - volumi tecnici

Si rinvia alla Definizione Uniforme n. 31. Essi devono:

- avere stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il confort abitativo degli edifici;
- essere determinati dalla impossibilità tecnica di poterne prevedere l'inglobamento entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti della normativa.

Pertanto ai fini della esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi Volumi Tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo stesso dell'edificio realizzabile entro i limiti imposti dalle norme urbanistiche. Per tali volumi tecnici dovrà essere presentato adeguato layout a dimostrazione degli impianti in essi localizzati. La cubatura totale di detti locali non deve superare il 5% del Volume dell'edificio, del 10% nel caso di edificio plurifamiliare con impianti tecnologici autonomi, del 10% nel solo caso di edificio residenziale singolo (villa, casa a schiera), e la parte eventualmente eccedente sarà computata nella volumetria.
Si qualificano come volumi tecnici:

- le cabine elettriche ed i locali caldaia;
- i locali per il trattamento ed il condizionamento dell'aria;
- i locali per il trattamento ed il deposito di acque idrosanitarie, serbatoi idrici;
- i volumi extra/corsa degli ascensori e i relativi locali macchina, il volume della cabina ascensore per la parte oltre il solaio di copertura;

- gli apparati tecnici per la sicurezza e l'igiene nonché quelli per lo smaltimento dei fumi quali comignoli e ciminiere;
- lo spazio necessario per l'accantonamento o accatastamento dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a servizio della società di gestione del servizio
- torrini scala;
- i locali contenenti le apparecchiature impiantistiche collegate a pannelli solari termici o fotovoltaici;
- tutti gli altri impianti tecnologici e le opere che a tali categorie sono comunque assimilabili.

Non sono da intendere volumi tecnici, e quindi i loro volumi verranno computati nel Volume dell'edificio, i vani non inclusi nella succitata qualificazione.

Art. 28.9 Scale

Per le specifiche si fa riferimento ai punti 4.1.10 e 8.1.10 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.
Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione nell'andamento delle scale per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni.
La pendenza deve essere costante e le rampe di scala devono preferibilmente avere la lunghezza uguale, ovvero contenere lo stesso numero di gradini.
La pavimentazione delle scale deve essere antisdrucciolevole: essa pertanto deve essere realizzata con materiali idonei e deve essere dotata di adeguati accorgimenti.
Le scale devono essere dotate di parapetto e corrimano. Il corrimano deve essere di sezione adeguata atta ad assicurare la prensilità. Il corrimano appoggiato al parapetto non deve presentare soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scala e la successiva.
Qualora il traffico predominante sia costituito da bambini è necessario prevedere un secondo corrimano, posto ad una altezza proporzionata all'età minima degli utenti.
Le rampe delle scale di larghezza superiore a m 1,00 devono essere munite di corrimano da ambedue i lati. Il corrimano appoggiato alle pareti deve prolungarsi oltre il primo e l'ultimo gradino di almeno 30 cm.
Le scale e le gradinate pubbliche e d'uso pubblico, comprese quelle all'aperto, se di larghezza superiore a m 4,00, devono essere provviste di un ulteriore corrimano in posizione assiale.
Le scale devono consentire il transito agevole da parte dei soggetti diversamente abili.
In tutti i casi in cui è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, la progettazione delle scale deve assicurare la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

Art. 28.10 Rampe

Per le specifiche, vedasi l'art. 8.1.11 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8%.
Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m.
La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso dell'acqua.
Qualora la rampa non sia definita da pareti verticali deve essere previsto un cordolo di altezza minima pari a cm 10.

Art.28.11 Ascensori

In tutti gli edifici plurifamiliari con più di un livello fuori terra deve essere previsto un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini, che, per essere idoneo anche al trasporto degli invalidi su sedie a rotelle, deve presentare le caratteristiche previste dagli artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12, 8.1.13 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.

E' obbligatorio prevedere accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala così come disciplinato dall'art. 1, comma 3 della Legge n.13/89.

Art. 28.12 Corridoi e passaggi

Per le specifiche, vedasi artt. 4.1.9 e 8.1.9 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.
Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto più possibile continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza asimmetrie.

Art. 28.13 Porte

Per le specifiche, vedasi artt. 4.1.1 e 8.1.1 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.
Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità fisiche.

Art. 28.14 Pavimenti

Per le specifiche, vedasi artt. 4.1.2 e 8.1.2 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.
I pavimenti all'interno della struttura edilizia devono essere di norma orizzontali, complanari tra loro e non sdrucciolevoli.

Art. 28.15 Locali igienici

Categoria A—Al fine di consentire l'utilizzazione dei locali igienici anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie, i locali igienici stessi devono essere particolarmente dimensionati e attrezzati. Alcuni, comunque non meno di uno, dei locali igienici devono essere accessibili mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
Per edifici di notevoli dimensioni tali locali devono essere previsti in maniera da non dover percorrere una distanza superiore a m 50.
Per le specifiche, vedasi artt. 4.1.5, 4.1.6, 8.1.5 e 8.1.6 del D.I.M. 236/89 e s.m.i.

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE DELLE ABITAZIONI E ATTREZZATURE RURALI *Art. 28.16 Norme edilizie*

Le costruzioni rurali, destinate ad abitazione, devono essere possibilmente isolate, in modo da evitare l'addossamento delle murature a terrapieni e simili, e costruite di regola nelle zone più elevate del podere ed in luogo asciutto.
Si applicano alle abitazioni rurali, tutte le disposizioni relative alle costruzioni residenziali contenute nel presente Regolamento salvo quanto diversamente stabilito nel presente capitolo.
Il pavimento di pianterreno destinato ad uso abitazione deve essere sopraelevato di m 0,30 rispetto al piano di campagna, o a quello di cortile, e m 0,60 sul livello più alto cui possono giungere i corsi di acque e gli stagni che si trovano nelle adiacenze.
Tutto attorno alle costruzioni deve essere realizzata una zona pavimentata di larghezza non inferiore a m 1,20. Le pendenze del suolo circostante alla casa, quelle dell'aia, dei cortili ed orti adiacenti alle abitazioni devono essere sistemate in modo che le acque meteoriche possano rapidamente defluire, evitando ogni ristagno.
I locali abitabili e gli accessori devono avere le caratteristiche stabilite dal precedente art. 28.1 e seguenti.
Ogni abitazione deve essere fornita di energia elettrica, anche prodotta con generatore autonomo.

Art. 28.17 Norme igieniche

Ogni abitazione rurale, quale requisito di agibilità/abitabilità, deve essere provvista di acqua potabile secondo le prescrizioni fornite dal Servizio Igiene degli Alimenti dell'ASL Lecce.
La riserva idrica, rappresentata da serbatoio di materiale idoneo a contenere acqua ad uso potabile, posizionato fuori terra, è consentito solo ove non sia possibile provvedervi di allaccio idrico alla rete idrica del Gestore del Servizio idrico Integrato della Regione Puglia.
Per quanto attiene al rifornimento idrico all'interno delle costruzioni rurali si richiama quanto stabilito nel successivo art. 53.

La costruzione di cisterne per la raccolta delle acque piovane rivenienti da superfici scolanti in quanto impermeabilizzate ed il riutilizzo, previo l'eventuale trattamento nei casi previsti dalle norme vigenti, per usi non potabili, è comunque obbligatorio ai sensi del Regolamento Regionale n. 26/2013.
Ogni alloggio deve essere provvisto di locale accessorio, classificato come S1 nel precedente articolo 28.1, e dotato dei seguenti impianti igienici: vaso, bidè, vasca da bagno o doccia e lavabo, accessibile da apposito locale di disimpegno e mai in diretta comunicazione con locali abitabili, aerato ed illuminato direttamente dall'esterno.
Per lo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate e delle acque meteoriche devono osservarsi le disposizioni del successivo art. 54.1.
Gli impianti per la depurazione ed i sistemi di scarico o di smaltimento finale delle acque reflue domestiche o assimilate e delle acque meteoriche devono essere sistemati, realizzati, dimensionati e posizionati conformante a quanto disposto dalla normativa vigente.
E' fatto divieto di adibire locali di abitazione alla manipolazione dei prodotti del fondo. A tali operazioni devono essere adibiti appositi locali.
I locali destinati ad uso porcilaia, pollaio, conigliera e simili devono essere in ogni caso separati dalle abitazioni.

Art. 28.18 Impianto di riscaldamento e acqua calda

Nelle nuove abitazioni rurali, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda si dovrà far riferimento a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.

Art. 28.19 Manutenzione delle abitazioni rurali

Analogamente a quanto prescritto per le costruzioni in genere, nel precedente art. 61.1, le abitazioni rurali devono essere mantenute in modo conforme alle esigenze dell'abitabilità, dell'igiene e del decoro.

Art. 28.20 Collegamenti alla viabilità

Le abitazioni rurali devono essere collegate alla più vicina strada comunale e/o vicinale da strade, anche non asfaltate, percorribili in ogni epoca dell'anno, al fine di permettere il normale accesso delle auto.
Tali strade vanno considerate a tutti gli effetti strade private e mantenute a cura e spese dei proprietari dei fondi serviti.

Art. 28.21 Condizioni minime di abitabilità delle abitazioni rurali esistenti

In caso di ristrutturazione delle costruzioni rurali esistenti, devono essere, per quanto possibile, rispettate le prescrizioni previste per le nuove abitazioni dal presente Regolamento.
Le abitazioni rurali esistenti devono, comunque, rispettare le seguenti condizioni minime di abitabilità:

1. intorno alla casa deve essere costruito un marciapiede della larghezza minima di m 1,20 costruito in grès o cotto, in battuto di cemento o in materiali equivalenti;
2. la casa deve essere dotata di regolare approvvigionamento idrico potabile;
3. l'allontanamento e lo smaltimento dei reflui domestici o assimilati e delle acque meteoriche, così come i relativi impianti e sistemi, deve essere realizzato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
4. sono proibiti i solai senza opportuna protezione al calpestio: essi devono cioè comprendere una struttura portante e un pavimento di laterizio pressato o in marmette di graniglia o comunque di altro materiale idoneo;
5. devono essere abolite le stalle e i ricoveri di bestiame realizzati sotto le abitazioni. Tali locali, opportunamente sistemati, potranno essere utilizzati come depositi o magazzini, ecc.;
6. si deve realizzare sotto il pavimento del piano terreno destinato ad abitazione un vespaio o camera d'aria, con riempimento di ghiaia e scorie, dello spessore minimo di cm 20 e soprastante strato impermeabilizzante. Tale vespaio può anche essere realizzato al disopra dell'attuale pavimento, purché l'altezza del locale non risulti inferiore a m 2, 70.

7. Sono vietati i pavimenti in terra battuta o fessurati al punto da non poter provvedere ad una accurata pulizia;
8. tutti i locali devono essere convenientemente intonacati all'interno. Qualora vi siano tracce di umidità si devono eseguire opere adatte a rendere i muri permanentemente asciutti;
9. ogni ambiente destinato ad abitazione deve avere almeno una finestra e ricevere aria e luce direttamente dall'esterno;
10. le scale di accesso ai piani superiori abitabili devono essere in condizioni di garantire la sicurezza. E' vietato l'uso di scale mobili e a semplici pioli o raccordate al piano superiore mediante botola;
11. i tetti delle case di abitazione devono essere costruiti e mantenuti in modo da evitare qualsiasi stillicidio interno. Qualora non esista una camera d'aria, si deve provvedere alla sua costruzione nel caso in cui si riconosca insufficiente l'isolamento termico del fabbricato;
12. per quanto attiene le caratteristiche dei locali, gli impianti tecnici (rifornimento idrico, fognature, ecc.), le concimaie e stalle e per quanto riguarda la manutenzione, devono essere rispettate le medesime prescrizioni stabilite per gli edifici di nuova costruzione.

Art. 28.22 Stalle e concimaie

Nelle abitazioni rurali di nuova costruzione, le stalle, gli ovili, i pollai, le porcilaie, ecc. non devono prospettare sulla pubblica via, dalla quale devono distare almeno dieci metri, oltre le distanze fissate dalla legislazione vigente a protezione del nastro stradale.

Le stalle devono essere costruite in conformità alle prescrizioni legislative e regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo e avere dimensioni e caratteristiche specifiche e idonee al tipo di allevamento.

Il pavimento delle stalle deve comunque essere costruito con materiale impermeabile e munito di scoli.

Le urine, qualora non siano raccolte in opportuni depositi, devono essere allontanate dalle stalle e avviate alla concimaia con tubi impermeabili, unitamente allo stallatico ed alle lettiere.

Le stalle devono avere le pareti intonacate con cemento, o rivestite di materiale impermeabile sino all'altezza minima di m 2,00 dal pavimento. Le mangiatoie devono essere costruite con materiale lavabile e gli abbeveratoi devono essere serviti di acqua corrente.

Le concimaie devono essere costruite in conformità delle prescrizioni legislative e regolamenti statali e regionali vigenti al riguardo e devono distare da pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua, e da qualsiasi abitazione o pubblica via, almeno 25 metri e comunque nel rispetto dei vincoli imposti dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Tutti i depositi e gli ammassi di letame per usi agricoli fuori dalle concimaie, sono ammissibili solo in aperta campagna, purché il letame abbia completato il prescritto periodo di maturazione in concimaia e l'accumulo sia limitato ai bisogni del podere, e siano distanti non meno di m 100 da qualunque abitazione e non meno di m 50 da pozzi di acqua potabile, acquedotti, serbatoi e vie pubbliche.

DISCIPLINA EDIFICI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Art. 28.23 Sale e luoghi per riunioni e spettacoli

Si rinvia alle specifiche disposizioni legislative di settore.

Art. 28.24 Locali di ufficio accessibili al pubblico

Si rinvia alle specifiche disposizioni legislative di settore.

DISCIPLINA DEI COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI (CAMPEGGI E SIMILARI)

Art.28.25 Strutture Ricettivo – Turistiche e complessi turistici ricettivi complementari.

Si intende per attività ricettiva quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. L'attività di trasformazione urbanistica consistente nell'esecuzione di opere per la predisposizione e l'attrezzatura di complessi turistici ricettivi complementari, quali campeggi, villaggi turistici e/o

asili per costruzioni destinate ad alloggi temporanei, itineranti e simili, è subordinata a permesso di costruire.
La concessione per l'allestimento dei complessi ricettivi complementari di cui al comma precedente, può essere rilasciata dall'Autorità comunale competente soltanto nelle aree destinate, dallo strumento urbanistico vigente, a tale scopo, nel rispetto delle norme in esso espressamente previste, fermo restando la necessità dell'acquisizione da parte del titolare o gestore delle altre autorizzazioni richieste per l'apertura e l'esercizio dei singoli complessi. Si rinvia alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti (L.R. n. 11/1999 "*Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n, 217*") delle attività turistico - ricettive ad uso pubblico e delle associazioni senza scopo di lucro.

DISCIPLINA STRUTTURE SANITARIE, SOCIO-SANITARIE e SOCIO - ASSISTENZIALI *Art. 28.26 Studio medico, studio odontoiatrico, ambulatorio, struttura sanitaria, socio – sanitaria e socio – assistenziale.*
Si rinvia alle specifiche disposizioni legislative di settore.

DISCIPLINA STRUTTURE VETERINARIE
Art. 28.27 Canili, pensioni, rifugi, pet terapy, centri di addestramento, allevamenti, Ambulatori, cliniche, studi, laboratori analisi VET, Toilettatura
Si rinvia alle specifiche disposizioni legislative di settore.

Art.29 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo .
In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio funzionalmente adeguata.
A tal fine devono essere conseguiti i seguenti requisiti prestazionali fondamentali:

a. Resistenza meccanica e stabilità
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino:
- il crollo, totale o parziale, della costruzione;
- gravi ed inammissibili deformazioni;
- danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
- danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.

b. Sicurezza in caso di incendio
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:
- la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
- la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate;
- la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata;
- gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo;
- si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

Il nullaosta dei Vigili del Fuoco è espressamente richiesto per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, di cui al precedente articolo 33 del presente Regolamento, nel caso di edifici di altezza superiore a m 24, di costruzioni industriali o di carattere speciale (ricettivi, ricreativi, culturali, commerciali, comunitari, ecc.) in funzione di quando previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

c. Igiene, salute e ambiente

Le opere di costruzione, qualunque sia la destinazione d'uso, devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:

- sviluppo di gas tossici;
- emissione di sostanze pericolose, fumi di combustione, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato nell'aria interna o esterna;
- emissioni maleodoranti;
- emissione acustiche e vibrazioni eccedenti i limiti di legge;
- emissioni di radiazioni non ionizzanti e ionizzanti, nonché di radioisotopi pericolosi per la salute;
- dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
- dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
- scarico scorretto di acque reflue o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
- umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.

E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno oggetto di edificazione é umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio.

In ogni caso é fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità pervenga dalle fondazioni alle murature e/o strutture sovrastanti. Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.

I locali posti a piano terra devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del terreno, il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata dello spessore minimo di 30 cm.

Qualora i suddetti locali risultino, anche solo parzialmente, al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere prevista una efficiente intercapedine aerata che circondi i predetti locali, per la parte interrata, la cui larghezza netta non sia superiore a m 1.

Il Comune può concedere porzioni di terreno pubblico, nel rispetto delle distanze dai confini, per la creazione di intercapedini, riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purché dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di un automezzo ed avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per le persone con ridotte o impedite capacità motorie.

Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati al livello del terreno, costruiti su vespaio, devono essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile.

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sotto del piano di calpestio interno.

In caso di copertura piana di una costruzione o dí parte di essa, la copertura medesima deve essere impermeabilizzata mediante stratificazioni impermeabili continue secondo le più moderne tecnologie.

d. Sicurezza e accessibilità nell'uso

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.

e. Protezione contro il rumore

Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano

alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro, a tal proposito il progetto dovrà rispettare quanto previsto in materia di requisiti acustici passivi, in funzione della destinazione d'uso dell'immobile, dal DPCM 05.12.1997.
La realizzazione di infrastrutture, immobili o impianti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 della L. n. 447/95 dovrà essere preceduta dalla redazione, rispettivamente, della documentazione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico, mentre il progetto inerente la realizzazione di nuovi impianti ed infrastrutture di cui al successivo comma 4 dell'art. 8 della L. n. 447/95 deve contenere una valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi del comma 4 della L. n. 447/95, nonché delle relative norme attuative.

f. Risparmio energetico e ritenzione del calore

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche.
Pertanto sono consigliabili soluzioni progettuali che tengano conto dei criteri di progettazione sostenibile e bioclimatica. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.
Per le nuove costruzioni e nel caso di ristrutturazione edilizia il committente deve depositare prima dell'inizio dei lavori presso il competente ufficio comunale una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico a quanto previsto dalle norme, firmata dal committente e dal progettista.

g. Uso sostenibile delle risorse naturali

Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
- il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
- la durabilità delle opere di costruzione;
- l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili. I requisiti prestazionali in precedenza elencati s'intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull'attività edilizia, così come riportate negli allegati B e C, aventi attinenza con ciascuno di essi.

Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici destinazione diversa da quella residenziale, oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali cogenti.
Ascensori o montacarichi con relativi vani di corsa, impianti elettrici e termici, autorimesse, depositi di materiali infiammabili, impianti domestici di gas, impianti centralizzati di riscaldamento e condizionamento, ecc. sono soggetti a norme e prescrizioni tecniche degli enti preposti che qui si intendono richiamate.
Per gli interventi realizzati in conformità alla L.R. 13/2008 e dal Protocollo ITACA, si rinvia alla delibera di Consiglio Comunale n.63 del 21.12.2011 e s.m.i.

Art.30 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell'edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.
I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti:
- adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d'uso;
- adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie;
- evitare forme dei solai irregolari;

- utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell'edificio;
- dimensionare con larghezza i collegamenti verticali;
- utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
- utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, superdimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni;
- utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati;
- adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari;
- adottare per l'impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sotto/quadro per ogni zona.

Art.31 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

Per gli interventi realizzati in conformità alla L.R. 13/2008 e dal Protocollo ITACA, e s.m.i.
Si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/11, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
A livello regionale si richiamano le disposizioni della LR 21/2008 e della LR 14/2009 e s.m.i.

Art.32 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

In linea generale si rinvia a quanto disciplinato dalla L.R.30/2016 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente chiuso), nonché dal D.Lgs. 31 luglio 2020. n. 101.
Per le nuove costruzioni e per interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 30/2016, il progetto edilizio sarà corredato di una apposita relazione, redatta congiuntamente dal tecnico progettista e da un laureato in geologia per gli aspetti di rispettiva competenza (materiali di costruzione e suolo); inoltre ove sia previsto la realizzazione o il rifacimento totale dei piani a contatto con il suolo dovranno essere adottate le tecniche costruttive ritenute opportune in quanto atte ad ottenere un adeguato livello di protezione dai rischi derivanti dall'esposizione a radionuclidi di origine ambientale.

Art.33 Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

Si rimanda al Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica e s.m.i.

Art.34 Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto nei lavori sui tetti (c.d. "linee vita")

Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio, l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio, destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto in conformità alla norma UNI EN 363.
Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e in quelli in cui, comunque, si proceda all'integrale rifacimento dei manti superficiali delle coperture a "tetto".

Le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono poter essere utilizzate ai sensi degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo:

- i pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo;
- le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
- le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri;
- coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale o ringhiera continui di altezza almeno pari a 100 cm rispetto al piano di camminamento in corrispondenza dei possibili punti di caduta.

Ai fini del presente articolo eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti.
Le opere e i manufatti installati ai sensi del presente articolo, nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile, l'altezza massima delle costruzioni, il rapporto di copertura e la distanza minima da confini e fasce di rispetto.
Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo d'applicazione del presente articolo, andranno installati opportuni dispositivi di protezione collettiva secondo le disposizioni del coordinatore della sicurezza che verranno richiamate nel Piano di manutenzione dell'opera. Qualora la conformazione della copertura o dei sistemi di ancoraggio subiscano significative modifiche in corso di esecuzione, un analogo elaborato, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase d'esecuzione o del direttore dei lavori se la figura del coordinatore non è prevista, sarà allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori. Nei casi di esclusione previsti dal presente articolo, l'elaborato sarà sostituito da una certificazione del progettista. Le dichiarazioni di conformità dei dispositivi d'ancoraggio alla norma UNI 11578:2015, rilasciate dal produttore, se non già allegate alla relazione di cui al comma che precede, saranno presentate unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/2001.
Si riportano la definizione, le finalità e i contenuti dell'elaborato tecnico di copertura, come di seguito dettagliato:

Oggetto

Elaborato contenente le istruzioni tecniche per i progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di nuove costruzione di edifici esistenti, prevedendo l'applicazione di idonee misure preventive e protettive atte a consentire, nei successivi interventi, impiantistici o di manutenzione, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Campo di applicazione

1. Le seguenti misure di sicurezza si applicano nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti in assenza di delimitazioni perimetrali con idonei parapetti a protezioni verso il vuoto di tipo collettivo.
2. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
3. In relazione ai lavori da effettuare le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate ed utilizzate nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 111 e 115 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Adempimenti

La conformità dell'elaborato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive di seguito indicate è attestata dal coordinatore della sicurezza, così come definito dall'art. 89 del D.Lgs. 81/08 o, in sua assenza, dal progettista all'atto di inoltro della seguente documentazione:

- istanze di permesso di costruire e varianti in corso d'opera;

- segnalazioni certificate di inizio attività edilizia (SCIA) e varianti in corso d'opera.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria costituenti attività edilizia libera e di interventi impiantistici, la conformità dell'elaborato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive ivi indicate è attestata al committente dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista. Copia dell'elaborato e dell'attestazione è prodotta all'amministrazione comunale solo su espressa richiesta di quest'ultima nell'ambito delle attività istituzionali di vigilanza e controllo.

L'elaborato è parte integrante del "fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera" di cui all'art. 91 comma 1 lett.b) del D.lgs. 81/08, quando previsto.

In caso di istanze di sanatoria, la conformità delle opere realizzate sulla copertura alle misure preventive e protettive è attestata dal professionista abilitato in qualità di tecnico rilevatore, che produce a supporto l'elaborato tecnico della copertura in parola.

Nel caso di interventi edilizi per i quali debba essere certificata l'agibilità ai sensi della vigente normativa, il professionista abilitato, al momento del deposito dell'attestazione della SCA, allega la certificazione di conformità delle opere eseguite sulla copertura alle misure preventive e protettive adottate.

Elaborato tecnico della copertura

L'elaborato tecnico della copertura deve avere i seguenti contenuti:

a) elaborati grafici in scala adeguata, in cui siano indicati:

1. l'area di intervento;
2. l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali dei percorsi e degli accessi;
3. il posizionamento degli elementi protettivi e dei dispositivi anticaduta per il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura;
4. i dispositivi di protezione collettiva e/o individuali previsti;
5. l'altezza libera di caduta su tutti i lati esposti ad arresto caduta;
6. i bordi e le aree di lavoro soggetti a trattenuta, ad arresto caduta, a manutenzione operata dal basso;
7. le aree della copertura non calpestabili;
8. le aree libere in grado di ospitare le soluzioni provvisorie prescelte;
9. le misure relative al recupero in caso di caduta.

b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali, nella quale sia evidenziato in modo puntuale il rispetto delle misure preventive e protettive da adottare. Nel caso di adozione di misure preventive e protettive di tipo provvisorio, la relazione esplicita le motivazioni che impediscono l'adozione di misure di tipo fisso o permanente, nonché le caratteristiche delle soluzioni alternative previste nel progetto;

c) planimetria di dettaglio della copertura in scala adeguata, nella quale siano evidenziati i dispositivi di sicurezza anticaduta, specificando il tipo di ancoraggio, linee vita o ganci di sicurezza utilizzati, la norma UNI di riferimento, il tipo di appartenenza, il modello, il fabbricante ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei, nonché la manutenzione periodica prevista;

d) relazione di calcolo, redatto da un professionista abilitato al calcolo strutturale, contenente la verifica del sistema di fissaggio e l'accertamento della resistenza degli elementi strutturali della copertura alle massime sollecitazioni trasmesse dal dispositivo di ancoraggio in caso di caduta, comprensive del coefficiente di sicurezza desunto dalle relative norme tecniche;

e) certificazione del fabbricante dei dispositivi di ancoraggio installati secondo le norme UNI di riferimento. Sono installabili i dispositivi di ancoraggio appositamente progettati per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute in conformità alla UNI EN 363 (es. linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, ancoraggi puntuali, ecc.) che siano realizzati secondo le norme tecniche UNI di riferimento;

f) dichiarazione di conformità dell'installatore, riguardante la corretta installazione di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto, che deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- installazione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;
- effettuazione dell'installazione secondo il progetto di cui alle lettere c) e d);

• fissaggio alla struttura di supporto secondo le modalità indicate dal progettista (es. numero di bulloni, materiali corretti, corretto posizionamento);
• messo in esercizio secondo le informazioni fornite dal fabbricante;
• documentazione fotografica dei particolari del fissaggio al supporto di fondo, qualora il fissaggio non risultasse più visibile dopo aver completato l'installazione;

g) manuale d'uso di dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati, con eventuale documentazione fotografica;

h) programma di manutenzione dei dispositivi di ancoraggio, linee di ancoraggio e/o ganci di sicurezza da tetto installati.

Misure preventive e protettive

1. Le misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza:
   a) il percorso di accesso alla copertura;
   b) l'accesso alla copertura;
   c) il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura.
2. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore in condizioni di sicurezza.
3. L'accesso deve essere inequivocabilmente riconoscibile per il raggiungimento di sistemi di accesso fissi o permanenti o mobili. Nelle coperture piane, se l'accesso avviene dall'esterno esso deve essere adeguatamente protetto da parapetti con cancelletto apribile verso l'interno. Nelle coperture inclinate, esso deve essere dotato di un ancoraggio facilmente raggiungibile al quale l'operatore, prima di accedere alla copertura, possa agganciare il dispositivo di protezione individuale e collegarsi ad un sistema di ancoraggio presente sul tetto.
(per le finalità del presente regolamento si intende per "elemento fisso": un elemento inamovibile stabilmente ancorato all'edificio, che non può essere rimosso se non intervenendo con una demolizione parziale o totale della struttura a cui viene fissato; mentre per "elemento permanente": un elemento costituente dotazione stabile dell'edificio che può essere rimosso e posizionato al momento della sua effettiva utilizzazione quale una scala, un parapetto, un dispositivo di ancoraggio o altro dispositivo di protezione collettiva non fisso).
4. I percorsi verticali con esclusiva funzione di accesso alla copertura, qualora di tipo fisso, devono essere muniti di sbarramento che ne impedisca l'utilizzo ai soggetti non autorizzati.
5. Il transito e l'esecuzione degli interventi impiantistici o di manutenzione sulle coperture devono essere garantiti attraverso elementi protettivi di tipo fisso o permanente.
6. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l'utilizzo di dispositivi di sicurezza nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi.
7. Nella scelta degli elementi protettivi di cui al comma 2 deve essere considerata la frequenza degli interventi di manutenzione previsti, privilegiando i sistemi collettivi di protezione rispetto a quelli individuali.
8. Fermo restando l'obbligo di prevenire il rischio di caduta con le modalità di cvi al presente regolamento, eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere comunque raggiungibili, protette ed adeguatamente segnalate.
9. Negli interventi impiantistici comportanti l'installazione sulle coperture calpestabili di pannelli solari devono essere reperiti appositi spazi di dimensioni sufficienti a consentire l'installazione e l'uso di un sistema anticaduta garantendo la manutenzione in sicurezza della copertura e delle sue dotazioni. Tale disposizione non si applica nei casi di adozione di dispositivi di protezione collettiva permanenti.
10. L'impiego di dispositivi di ancoraggio puntuali o ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche dimensionali, strutturali a morfologiche delle coperture, ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l'immobile interessato dall'intervento.
11. Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.lgs 81/2008 e della necessità di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve

essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l'utilizzo contemporaneo da parte di più persone.
12. L'obbligo di utilizzo di sistemi anticaduta deve essere evidenziato con idonea cartellonistica nella zona di accesso alla copertura.

Art.35 Prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

Per le sale da gioco si confermano le prescrizioni contenute nell'art. 7 della Legge Regionale n. 43 del 13.12.2013 "Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP)" integrate dalle seguenti disposizioni:

- l'elenco dei luoghi indicati al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 43/2013 è integrato dai seguenti: musei e cimitero;
- è vietata la localizzazione di sale da gioco in tutta la Zona omogenea A e e nella Zona omogenea E del PRG;
- i locali adibiti a sale giochi devono avere destinazione commerciale;
- in nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno dei locali;
- le vetrine dei locali devono essere trattate in modo che non sia visibile l'interno della sala. L'apertura della "Sala da Gioco" deve comunque ottenere il parere favorevole del Comando di Polizia Locale Municipale, confermato dal Sindaco.

Resta nella facoltà del Comune procedere alla formazione di un Regolamento Comunale sulle sale da gioco che disciplini compiutamente la materia.

CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Art.36 Strade

Le strade, le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere. A tale scopo devono essere previsti delle nette separazioni con i percorsi
veicolari, costituiti da marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste devono essere nettamente segnalate e protette.
Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità di soggetti diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.
Per le strade veicolari con marciapiedi va garantita la piena sicurezza ed agibilità dei pedoni senza alcun intralcio da parte dei veicoli.
Le strade destinate alla mobilità veicolare dovranno avere larghezza e pendenza adeguate secondo le norme del "Codice della strada". Le nuove strade devono prevedere marciapiedi o percorsi pedonali protetti, piste ciclabili dedicate, così come disciplinate dai seguenti artt. N.38 e n.41.
Per le pavimentazioni stradali devono essere utilizzati prevalentemente asfalti fonoassorbenti e drenanti. Per le strade interne ai centri storici e nelle zone di vincolo ambientale, le pavimentazioni originarie vanno conservate e restaurate, compatibilmente con il carico veicolare previsto. Gli eventuali rifacimenti, laddove non sia possibile recuperare e/o documentarne i materiali originari, devono essere realizzati con materiali adeguati alle
caratteristiche tipo-morfologiche del contesto. Per le strade esterne ed interne alle aree urbane particolare cura deve essere dedicata all'inserimento ambientale mediante:

- piantumazione di essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive, escludendo le essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti;
- realizzazione di muri di contenimento o di recinzione in pietra o rivestiti in pietra o siepi. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline devono essere realizzate in ferro, ghisa o pietra. Sono consentiti corsetti di calcestruzzo del tipo ad impasto precolorato nelle aree esterne ai centri storici.

Si rinvia a quanto disciplinato dalle Linee Guida 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) e dalle Linee Guida 4.4.5 (Linee guida per la qualificazione paesaggistica e ambientale delle infrastrutture) del PPTR.

Art.37 Portici

Fermo restando la Definizione Uniforme n. 39 di cui alla parte prima del Regolamento, i portici, i loggiati al piano terreno ed i percorsi coperti, devono avere dimensioni non inferiori a m. 3,00 di larghezza utile (escluso il pilastro/muratura) ed un'altezza non inferiore a m. 2,70.
Nel caso di piano pilotis l'altezza deve essere non inferiore a m. 2,20 e non superiore a m. 2,50.
In caso di integrazioni di porticati esistenti, dimensioni, tipologie e caratteristiche, sia del fronte esterno che del percorso interno, sono determinati in funzione della preminente esigenza di adeguata integrazione al sito.
Nei porticati non possono prospettare locali di abitazione a piano terra o rialzato.
Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio dei titoli abilitativi edilizi, possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e colori per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
Le pavimentazioni di marciapiedi, porticati, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucciolevole.
Nelle zone di espansione, i porticati su strada o area pubblica e le gallerie delle nuove costruzioni devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell'edificio, alle caratteristiche della strada e dell'ambiente circostante; inoltre, deve essere assicurato il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei porticati o delle gallerie eventualmente contigui.
Essi sono sottoposti, senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica.
Gli interventi manutentivi dei porticati e/o gallerie, costantemente aperti al pubblico passaggio, sono a carico dei privati.

Art.38 Piste ciclabili

Per pista ciclabile si intende lo spazio dedicato al transito esclusivo delle biciclette. In sede di redazione degli strumenti urbanistici esecutivi è obbligatorio individuare tracciati per connessioni viarie ciclabili.
Le piste ciclabili hanno le seguenti caratteristiche minime:

- Nastro continuo con sezione minima per corsia pari a m. 1,50; tale larghezza è riducibile a 1,25 m. nel caso di tratti con due corsie contigue dello stesso ed opposto senso di marcia;
- Per piste ciclabili in sede propria o per quelle su corsie riservate ubicate su percorsi pedonali o su marciapiedi la larghezza delle corsie ciclabili può essere eccezionalmente ridotta ad 1 m;
- Nel caso siano ubicate nei tratti attigui alla viabilità ordinaria, oltre la banchina, i tracciati delle piste ciclabili devono essere separati dal piano viabile mediante elementi divisori non valicabili dalle autovetture, preferibilmente di natura vegetale;
- La pavimentazione deve essere realizzata con l'impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo;
- La pavimentazione della pista ciclabile deve essere contraddistinta (diversi colori e/o materiali) dalle contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli e ai pedoni. In mancanza di tale diversificazione, la pista medesima dovrà essere provvista di appositi simboli e scritte orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico.

Per le piste ciclabili in area urbana va perseguita la continuità della rete e la sua integrazione con strade e sistemi del trasporto pubblico.
Per le piste ciclabili in area extraurbana, allo scopo di favorire l'attività di cicloturismo e ricreazione, occorre che esse diventino elemento di qualificazione e strumento di fruizione dello spazio agricolo. Negli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione di tracciati esistenti, la progettazione e la realizzazione devono garantire:

- la separazione dagli altri flussi quando la pista è affiancata ai principali assi stradali extraurbani;
- essere definite con apposito segno grafico, diversificazione della pavimentazione e, ove possibile, con cordoli o altri elementi di separazione e protezione per i ciclisti;
- individuare itinerari significativi anche utilizzando strade poderali, argini di torrenti e canali, sentieri o tracciati dismessi;

• prevedere, ove possibile, spazi attrezzati per la sosta e il ristoro.
Per le pavimentazioni delle piste ciclabili sia in area urbana che in area agricola devono essere utilizzati materiali coerenti con il contesto in cui il percorso si inserisce.
In ogni caso si rinvia a quanto disciplinato dal DM n.557/1999, dalla L.R. 1/2013 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica) e s.m.i.

Art.39 Aree per parcheggio

La realizzazione di parcheggi pubblici e le aree di sosta dei veicoli deve perseguire l'obiettivo di attenuazione dell'inquinamento visivo-ambientale.
Nella realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico con parcamento a rotazione, ivi compresi i parcheggi da realizzare in regime di concessione amministrativa, quando l'accesso agli spazi destinati al ricovero dei veicoli è assicurato tramite rampe, i manufatti devono avere le seguenti caratteristiche:

a. rampe di accesso antisdrucciolevoli di pendenza non superiore al 20%, con dimensioni minime della carreggiata pari a:
   - 5,50 m nei tratti rettilinei a doppio senso di marcia;
   - 6,00 m in curva e nei raccordi fra tratti rettilinei a doppio senso di marcia, comunque inseriti nella corona circolare compresa tra il raggio interno minimo di 3,50 m e il raggio esterno mimino di 9,50 m;
b. percorsi pedonali larghi almeno 0,90 m adiacenti alle rampe, scalinati o dentati per il transito dei pedoni; questa prescrizione è ovviabile qualora l'edificio sia dotato di scale o di ascensori alternativi posti nelle adiacenze;
c. tratti in piano lunghi almeno 4.50 m per il collegamento con lo spazio pubblico aperto o con altro spazio riservato ai pedoni;
d. rampe e percorsi destinati ai pedoni nonché tratti piani di collegamento protetti da opportuni ripari verticali;
e. dimensione minima dei corselli di distribuzione interna pari a:
   - 6,00 m per l'accesso ai box,
   - 5,50 m per l'accesso ai posti macchina tracciati a vernice;

Per quanto non previsto ai punti precedenti si applica la vigente normativa in materia di Codice della Strada, di sicurezza per le costruzioni e l'esercizio di autorimesse e simili.
Nei parcheggi a rotazione con accesso dalle strade di rilevante traffico automobilistico, devono essere approntati spazi di attesa, siti tra l'accesso dalla pubblica via e la sbarra d'ingresso al parcheggio ovvero alla zona di prelevamento automatizzato nel caso di parcheggi meccanizzati, di ampiezza tale da ricevere un numero di veicoli pari al 2% della prevista capacità di parcamento e comunque non inferiore a due veicoli, al fine di evitare ripercussioni sulla rete viaria.
Nella realizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico, è ammesso l'accesso tramite sistemi di movimentazione meccanizzata e automatizzata, quando la conformazione morfologica degli elementi strutturali di un organismo edilizio o le dimensioni dell'area fondiaria non consentano la formazione di spazi di manovra sufficienti affinché il movimento veicolare avvenga in condizioni di sicurezza.
Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici pubblici o di uso pubblico, il collegamento pedonale tra i piani destinati al ricovero dei veicoli e quello degli ingressi deve essere assicurato tramite ascensori accessibili.
Fermo restando le leggi e i regolamenti nazionali e regionali in materia, gli stalli dei parcheggi pubblici devono essere realizzati con pavimentazione del tipo drenante e permeabile.
In ogni area di parcheggio vanno previste adeguate alberature e arbusti di tipo autoctono a delimitazione dei viali di smistamento o di gruppi di spazi di sosta. Le alberature devono essere previste con un numero minimo di un albero ogni quattro stalli. In ogni area di parcheggio vanno altresì previste adeguate aree di sosta per motocicli, nonché per l'installazione di rastrelliere per biciclette.
Nelle aree a parcheggio pubblico deve essere prevista l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione delle vetture (vedasi art.58)

Art. 39.1 Parcheggi pubblici e posti macchina
Al fine di agevolare le persone con ridotte o impedite capacità motorie nel trasferimento dall'autovettura ai percorsi di avvicinamento relativi agli accessi degli edifici o delle attrezzature, è necessario prevedere la zona di parcheggio, riservato e opportunamente segnalato, in aderenza ad un percorso pedonale, avente comunicazione non interrotta con gli accessi medesimi. Detta zona non deve distare, di norma, più di m 50 dall'accesso all'edificio o attrezzatura, deve essere prevista con almeno un posto auto ogni 50 e con un minimo assoluto di due.
Per le caratteristiche si rinvia alla disciplina del Regolamento di Esecuzione al Codice Stradale (DPR n. 495/1992 e s.m.i.).

Art. 39.2 Accessi
Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia è necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe. Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m per gli edifici pubblici e/o aperti al pubblico e di 0,90 m per gli edifici privati.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello, ed estendersi, rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di 1,50 m.
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.
La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2,00 m.
Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurarne l'immediata percezione visiva e acustica.
Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera visuale fra interno ed esterno, e almeno una delle ante apribili deve avere dimensione minima pari a cm 0,90.

Art. 39.3 Sosta continuata di roulottes e di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento su suolo pubblico
La sosta continuata di roulottes e di veicoli o rimorchi attrezzati per il pernottamento su suolo pubblico, configurabile come accampamento su sede stradale, è consentita esclusivamente nelle aree appositamente autorizzate e attrezzate.

Art. 39.4 Sosta per carico e scarico
Si rinvia ad apposito "Disciplinare dettante principi per la istituzione e regolamentazione di aree di sosta destinate alle operazioni di carico e scarico di merci nel centro abitato."

Art.40 Piazze e aree pedonalizzate
Le piazze, i percorsi e le aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale devono garantire il passeggio, la sosta e l'incontro delle persone senza intralci con veicoli di qualsiasi genere: può essere consentito il solo utilizzo di biciclette. A tale scopo devono essere previste apposite separazioni con i percorsi veicolari, costituiti da segnalazioni a terra o marciapiedi o gradonate o da recinzioni ed elementi architettonici di arredo posti in modo stabile. In caso di attraversamento di strade veicolari o dedicate al trasporto pubblico, queste dovranno essere nettamente segnalate e protette.
Particolare attenzione deve essere posta per la mobilità dei diversamente abili e per la sicurezza di bambini ed anziani.
Le pavimentazioni, gli arredi, l'illuminazione, le eventuali aiuole, le recinzioni, devono concorrere a definire una elevata qualità urbana con particolare riguardo all'uso di materiali tradizionali. In particolare le pavimentazioni devono essere curate nel disegno, nei colori e nella durabilità ai fini della migliore fruizione, di regola permeabili, ove compatibili. Non va escluso, in via subordinata, in contesti contemporanei, purché omogenei a loro volta, il ricorso a materiali della tradizione pugliese (travertini, pietra di Trani, Apricena, ecc..).
Per gli impianti di illuminazione esterna deve essere curata non solo l'intensità e la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la sicurezza e la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica. Si dovrà fare riferimento alla disciplina del Regolamento Regionale

n.13/2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".
Particolare cura deve essere posta nella realizzazione di panchine o sedute, fontane, vasche, chioschi, ma anche di pali, cordoli, muretti ed ogni altra opera analoga. Anche in questo caso l'intervento deve rispondere a criteri unitari ed organici di progettazione. Per tutti gli interventi deve essere assicurato un idoneo smaltimento delle acque piovane, per evitare ristagni d'acqua e infiltrazioni. Le griglie di raccolta delle acque, i pozzetti e le canaline saranno realizzate in ferro, ghisa o pietra.

Art.41 Passaggi pedonali e marciapiedi

Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico o di uso pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche, e devono contenere idonee asole di diametro minimo di m. 1,00 atte all'impianto di alberature.
L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati può essere realizzata anche dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano e deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati negli elaborati grafici allegati alla richiesta del titolo edilizio abilitativo.
I marciapiedi e i camminamenti devono essere pavimentati con materiale adatto e delimitati da cordone in pietra di sezione 30 x 25 cm. salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali.
I marciapiedi ed i passaggi pedonali realizzati su area privata non recintata sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
I marciapiedi di nuova costruzione devono, in linea di massima, essere rialzati e in genere avere le dimensioni di quelli già esistenti nella via. Ove questi fossero inesistenti e nelle aree di nuova urbanizzazione devono essere realizzati, salvo diverse indicazioni specifiche, con un dislivello rispetto al piano di transito veicolare di non oltre 15 cm ed avere le seguenti larghezze minime riferite al solo passaggio pedonale:

- per vie larghe fino a m. 15: marciapiedi di larghezza non inferiore a m. 1,50;
- per vie larghe oltre i m. 15: marciapiedi di larghezza non inferiore a m. 2,00.

Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%, ed in ogni caso deve essere garantita una superficie in piano sul marciapiede di larghezza non inferiore a m. 1,50.
Qualora, per ragioni tecniche o di salvaguardia storico-architettonica, non sia possibile realizzare all'interno dei locali pubblici o privati aperti al pubblico, gli adeguamenti alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche degli ingressi, è consentita, previo parere degli Uffici competenti, la realizzazione di rampe esterne opportunamente raccordate a condizione che lo spazio libero di marciapiede o percorso pedonale non sia inferiore a m. 2,00 e che le rampe siano opportunamente segnalate e dotate di idonee protezioni o transenne di sicurezza.
Dette installazioni non sono soggette al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
Con riferimento a situazioni in cui il traffico veicolare possa determinare situazioni di pericolo o per motivazioni di carattere ambientale, l'Amministrazione Comunale può disporre, previo parere della Polizia Locale, che marciapiedi e passaggi pedonali siano protetti con paracarri, transenne metalliche o dissuasori idonei allo scopo.
E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedoni, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada".

Art.42 Passi carrai ed uscite per autorimesse

Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.
La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente e del Codice della strada.
Pertanto nelle nuove costruzioni/o nei progetti di cambio d'uso sarà necessario acquisire apposito parere della Polizia Locale ai sensi dell'Art. 46 Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495 disciplinante gli Accessi nelle strade urbane e dell'Art. 22 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada) disciplinante gli Accessi e diramazioni.
Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza pari ad almeno m 3,50. Nel caso in cui si dimostri l'impossibilità di realizzare tale zona di sosta orizzontale è fatto obbligo di installare sistemi di apertura automatizzata con comando a distanza.
Fra le uscite suddette e le uscite pedonali dei locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente di veicoli (eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti).
Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono comunque avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. Esse devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad un'altezza pari a 0,90 m.
Nel caso in cui non esista marciapiede e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale, senza opere visibili che denotino occupazione di superficie, è consentito, in conformità e con le procedure e modalità previste dall'art. 44, comma 8 del D. Lgs. n. 507/93, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante gli accessi medesimi per una superficie massima di mq.10,00 da calcolarsi ipotizzando una profondità di occupazione di 1,00 metro tra la carreggiata stradale ed il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di alcuna attività.
Per quel che concerne la tassazione e le modalità per la concessione si rimanda al relativo Regolamento comunale vigente.
Se la costruzione fronteggia più spazi pubblici, l'accesso sarà consentito da quello di minor traffico, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità.
Gli accessi carrabili esistenti possono essere conservati nello stato in cui si trovano; tuttavia, in caso di loro modifica, gli stessi devono essere adeguati alla presente norma.
Sono ammesse deroghe nei casi in cui si dimostri l'impossibilità di eseguire le modifiche necessarie, ovvero laddove sia necessario il rispetto dei canoni compositivi di facciata per immobili ricadenti nel centro storico oppure di riconosciuto valore storico-monumentale.
Nelle nuove costruzioni, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m. 2,50. Nei nuovi insediamenti produttivi deve essere in ogni caso garantita, ed idoneamente dimostrata in sede progettuale, la capacità di passaggio dei mezzi pesanti inerenti l'attività produttiva.
I parcheggi pubblici e privati aventi capacità di parcamento maggiore di 50 posti auto devono essere dotati di adeguati spazi di attesa, disposti tra l'accesso dalla strada pubblica e l'inizio della rampa, dimensionati in maniera tale da evitare ripercussioni sul traffico veicolare.

Art.43 Chioschi/Dehors su suolo pubblico
Si rinvia al Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea e pluriennale del suolo pubblico, mediante l'allestimento di dehors annessi ai pubblici esercizi di somministrazione e di strutture per l'esposizione di merci.

L'Autorizzazione Unica rilasciata dal SUAP ha valenza di titolo abilitativo. Nel caso in cui l'intervento sia soggetto a SCIA edilizia o a Permesso di Costruire, una volta acquisita l'Autorizzazione Unica dovranno essere presentati al SUAP, utilizzando la modulistica unificata regionale: • inizio lavori; • fine lavori, con dichiarazione di regolare esecuzione e dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni a terzi.

Dovranno essere rispettate, attraverso asseverazione di progettista abilitato, le prescrizioni approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 4 luglio 2013, n. 1225 Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 "Requisiti igienico- sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche. Modifica all'Allegato A della DGR n. 1077/2007" e s.m.i.

Nel caso di deposito, trasformazione, produzione e vendita di alimenti e bevande trova applicazione la Circolare Regione Puglia Dipartimento per la promozione della salute, del

benessere sociale e dello sport per tutti –Sez. Promozione della salute e del benessere prot.n. A00/152/9426 del 5 Agosto 2016 e la legislazione di riferimento in essa riportata in quanto applicabile.

La richiesta di rinnovo di autorizzazione dovrà essere presentata al SUAP. Nel caso in cui non sia presente alcuna modifica allo stato assentito, non siano intercorse modifiche agli strumenti o regolamenti urbanistici, l'autorizzazione verrà rilasciata dal SUAP previa acquisizione del parere della Polizia Locale.

Prima dell'effettivo inizio dell'attività di somministrazione deve essere presentata Notifica Sanitaria secondo quanto previsto dal "VADEMECUM SEGNALAZIONE CERTIFICATA Dl INIZIO ATTIVITA' AI FINI DELLA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REG. CE 852/2004 - Dipartimento di Prevenzione / Ufficio del Referente Unico — Sportello SCIA".

Art.44 Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

Si rimanda al Regolamento Comunale per l'occupazione temporanea e pluriennale del suolo pubblico, mediante l'allestimento di dehors annessi ai pubblici esercizi di somministrazione e di strutture per le esposizioni di merci.

Art.44.1 Decoro e arredo urbano

Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio (ad esempio cabine telefoniche, chioschi per la rivendita di giornali o di fiori, bar, ecc.), le serrande, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni turistiche e stradali, le attrezzature tecniche, quali i sostegni ed i cavi per l'energia elettrica, gli apparecchi di illuminazione stradale, le antenne radio e televisive, ecc., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro tali da non costituire disturbo e devono essere autorizzati dall'Autorità comunale competente.
Sono tassativamente vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici, paesistici o il diritto di veduta dei vicini.
Tutti gli elementi relativi all'arredo urbano e alle sistemazioni esterne (fermate di servizio per mezzi pubblici, cassette per l'inoltro della corrispondenza, panchine, accessi e percorsi pedonali relativi a zone verdi, spazi di sosta per la ricreazione, attrezzature per la raccolta di rifiuti, fontanelle, ecc.) devono essere realizzati in modo da essere agibili e utilizzabili anche da persone anziane e/o con ridotte o impedite capacità motorie.

Art. 44.2 Installazione a tempo determinato di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili

L'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili (chioschi prefabbricati per la vendita di giornali, fiori, frutta, generi alimentari o adibiti a bar, ecc.) nonché destinate a ricovero di automezzi ed attrezzi, a magazzino, ecc., di strutture gonfiabili per usi diversi (copertura di piscine od altri impianti sportivi, ecc.), di tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc. è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità comunale competente, anche se tali strutture vengono localizzate su aree private.
L'autorizzazione è rilasciata, a tempo determinato, e, per periodi differenti a seconda del tipo d'installazione richiesta, sentito il parere delle Aree tecniche dell'Amministrazione Comunale e dell'ASL nei casi previsti dalla normativa vigente; l'autorizzazione è subordinata al rilascio da parte dell'interessato di un atto di rinuncia al plusvalore nonché di un atto di impegno a rimuovere o a demolire tali costruzioni o strutture precarie a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso o risarcimento, a semplice richiesta dell'Amministrazione, in caso non venga rinnovata l'autorizzazione stessa, con garanzia fidejussoria per l'eventuale rimozione dell'opera da parte del Comune.
L'Autorità comunale competente può, in ogni caso, subordinare l'autorizzazione alla osservanza di particolari prescrizioni o cautele.
Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi tipo ad uso di abitazione, anche saltuaria, o la predisposizione di aree per l'impiego continuativo

di mezzi di qualsiasi genere (roulottes e case mobili) se non nelle aree destinate negli strumenti urbanistici a tale scopo, secondo le norme in essi espressamente previste, e secondo quanto contenuto nel precedente Titolo II - Capitolo VII.

Art. 44.3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili

Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere autorizzate sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa (vendita giornali, generi alimentari, bar, ecc.). Dette costruzioni non devono, comunque, essere previste in aree prossime ad incroci stradali, limitare la visibilità per la circolazione veicolare e ostacolare la percezione della segnaletica stradale o delle indicazioni toponomastiche. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione di non ridurre il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non risulti, di norma, inferiore a m 1,50, né inferiore a un terzo della larghezza totale dello stesso. E' opportuno che, dal lato dove si effettua il servizio o la vendita, lo spazio libero pedonale non sia inferiore a m 2,00.

Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche.

La superficie massima di tale tipo di costruzione non deve superare preferibilmente i mq 6,00 e l'altezza massima totale non può superare i m 3,00.

Le strutture precarie (chioschi e similari) possono, in casi particolari, essere abbinate.

Nel caso di più richieste per l'installazione di strutture trasferibili nella stessa località, da destinare ad usi diversi, dette strutture devono essere collocate tra di loro ad una distanza minima pari all'altezza massima.

Le installazioni di tendoni e similari e di strutture gonfiabili possono essere autorizzate su aree tali da non provocare impedimenti per il normale andamento del traffico.

Dette aree devono garantire uno spazio per il parcheggio adeguato al tipo di struttura e relativa capienza ed essere ubicate in maniera che l'installazione richiesta non arrechi disturbo, sia sotto il profilo dell'igiene che della rumorosità, nei confronti delle abitazioni o attrezzature di servizio.

Nel caso di installazione di tendoni o similari per manifestazioni e spettacoli, la superficie impegnata dalla struttura precaria e relative pertinenze non può essere superiore ad 1/3 dell'area disponibile.

L'accesso e l'uscita del pubblico devono avvenire in maniera da evitare intralci alla circolazione e da tutelare la pubblica incolumità.

Art.45 Recinzioni

Le recinzioni delle aree scoperte e di quelle di pertinenza degli edifici devono essere di norma realizzate con struttura metallica su basamento in muratura ed essere informate a semplicità. Le stesse devono armonizzarsi con il contesto edificato circostante.

Tutte le recinzioni da eseguirsi nel Comune, sia nella parte abitata che nella parte rurale, devono conformarsi a tipi ammissibili per struttura, dimensioni e materiali, in coerenza a esigenze di unificazione e tutela ambientale.

In particolare nelle strade comunali esistenti e di nuovo impianto da realizzare nelle zone agricole devono essere obbligatoriamente rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Nelle zone agricole le recinzioni devono avere un'altezza massima pari a 2,00 m ed essere trasparenti per almeno i 2/3 della loro altezza. Devono essere realizzate con muratura in pietrame a secco di altezza massima pari a m 1,00 rispetto al piano di calpestio.

Sulla muratura in pietrame è consentita esclusivamente l'installazione di rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel muro sottostante.

E' possibile realizzare esclusivamente la muratura a secco senza l'installazione della rete metallica sovrastante nel rispetto dell'altezza massima di 1,00 m.

E' consentita nelle zone agricole anche la realizzazione delle recinzioni trasparenti con rete metallica leggera ancorata a paletti infissi nel terreno o su un cordolo in calcestruzzo che non deve sporgere rispetto alla quota di calpestio per più di 20 cm.

Laddove presenti, devono essere continuate, mantenute e ripristinate le recinzioni tipiche costituite da pareti in pietrame a secco, nel rispetto del Codice della Strada.

Eccezioni sono ammesse per aree di particolare interesse, su conforme parere dell'Ente preposto alla tutela.
I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.
Sono altresì consentite le recinzioni realizzate con staccionate in legno di altezza massima pari a 1,20 m rispetto al piano di calpestio, per la delimitazione del bordo stradale, di aree e giardini pubblici.
In particolare, le recinzioni realizzate con pietrame a secco dovranno rispondere alle indicazioni fornite dalle Linee Guida 4.4.4. (Linee guida per la tutela, il restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia) del PPTR.

Art.46 Numerazione civica

Ogni accesso che dallo spazio pubblico di circolazione immetta all'interno di aree o locali privati ovvero di fabbricati di qualsiasi genere, viene contraddistinto dal Comune con un proprio numero civico. Il relativo indicatore deve essere apposto a cura e spese del proprietario dell'immobile o dell'amministratore del condominio.
Il numero civico deve essere collocato al lato della porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), in posizione ben visibile, ad un'altezza compresa tra i 2,00 ed i 3,00 metri. Nel caso in cui l'indicatore risulti danneggiato o poco visibile, il proprietario ha l'obbligo di ripristinarlo. Nel caso di realizzazione di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi vani d'ingresso in fabbricati esistenti, i proprietari devono fare richiesta al Comune, di attribuzione dei numeri civici, da collocarsi in corrispondenza dei vani di ingresso dei predetti fabbricati.
Le tabelle stradali sono collocati dal Comune su paline o sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti a loro imputabili.
Lo stesso dicasi delle altre segnalazioni stradali e di servizi di pubblico interesse che il Comune si riserva di collocare o di far collocare previo avviso agli interessati, sui muri dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura.
Nel caso di demolizione di immobili o recinzioni, che non devono essere ricostruite, o di soppressione di porte esterne, di accesso, il proprietario deve notificare all'Autorità comunale competente i numeri civici degli ingressi che vengono soppressi.

CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Art. 47 Aree verdi

Nelle zone verdi e giardini privati e pubblici è fatto obbligo ai proprietari di conservare il tipo di vegetazione specialmente per quanto riguarda gli alberi di alto e medio fusto, di curare e mantenere pulito il terreno e di provvedere alla loro cura secondo le buone prassi improntate ad assicurare la funzione prioritaria estetica ed ambientale degli stessi. Di norma sono vietate operazioni di capitozzatura fatti salvi i casi dia ammaloramento, di rimonda e di pubblica incolumità; sono altresì vietate, in ambito urbano, pratiche di cura da parassiti con utilizzo di pesticidi o quant'altro nocivo alla salute degli uomini e/o animali.
Quando per l'esecuzione di opere edilizie o per altri motivi, sia necessario abbattere alberi di alto fusto, si deve provvedere, nella restante area libera, alla messa a dimora di altrettanti alberi possibilmente della stessa grandezza ed essenza.
Qualsiasi abbattimento o sostituzione deve essere autorizzato.
Le nuove costruzioni devono essere ubicate in modo da salvaguardare gli esemplari di piante più cospicui e caratteristici.
La piantumazione deve avvenire con essenze vegetali locali o naturalizzate e non invasive.
E' da evitare l'uso di essenze vegetali esotiche invasive e/o idroesigenti.
Le aree per sgambamento cani devono essere recintate, dotate di contenitori per la raccolta degli escrementi e punto di beveraggio acqua potabile.

Art. 48 Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
Gli interventi, anche a carattere manutentivo, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico-culturale, architettonico e ambientale, devono tendere alla conservazione, così come definita dal D. Lgs. 42/2004
Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e previa presentazione di un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio vegetale accompagnato da adeguata documentazione tecnica.

Art. 49 Orti urbani
L'orto urbano è un appezzamento di terreno pubblico o privato ricadente in una qualsiasi delle zone territoriali omogenee, escluse le zone territoriali omogenee "E", destinato alla coltivazione di ortaggi, frutti e fiori con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita in ambito urbano, di valorizzare le varietà locali, di favorire un utilizzo di carattere ricreativo e sociale, preservando, ampliando e tramandando le competenze agronomiche dei cittadini; i prodotti provenienti dalla coltivazione degli orti urbani realizzati su suolo privato e pubblico possono essere destinati alla commercializzazione. Nella conduzione degli orti urbani è prescritto di:
- tenere costantemente sistemata, pulita e ordinata l'area, eliminando la vegetazione infestante;
- irrigare prevalentemente con sistemi di recupero dell'acqua piovana evitando ristagni d'acqua;
- non installare manufatti adibiti a ricovero attrezzi, se non autorizzati;
- non depositare materiali non strettamente connessi alla coltivazione del terreno, né materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
- non allevare animali di bassa corte;
- smaltire direttamente sul posto i residui della coltivazione attraverso il compostaggio del rifiuto organico.

Nella progettazione e nell'allestimento di orti urbani, al fine di una corretta ed ottimale localizzazione, è preferibile far cadere la scelta su di una giacitura ottimale in relazione al contesto microambientale in essere, quella che possa permettere l'alternanza di ore di luce e di buio in un rapporto variabile in correlazione con l'alternanza delle stagioni. L'accesso agli orti urbani e periurbani deve essere garantito sia ai proprietari, diretti interessati alla coltivazione, sia all'esterno per gli eventuali fruitori. È auspicabile uno o più accessi sia pedonali che carrabili, anche per i soggetti diversamente abili, corredati da segnaletica orizzontale e verticale. Ai rispettivi accessi alcune bacheche devono indicare chiaramente gli orari di apertura e chiusura dell'area di accesso ai fruitori e la merce disponibile quel giorno, le eventuali specie ortiflorofrutticole disponibili in quel determinato periodo dell'anno o il piano di distribuzione settimanale dei prodotti.
La superficie necessaria dipende ovviamente dallo spazio disponibile e dalle singole esigenze: indicativamente, 40 mq di terreno correttamente coltivati riescono a soddisfare, nel periodo estivo di piena produzione, le esigenze di una famiglia composta da 4 persone.
Le recinzioni dei terreni da adibire ad orti urbani devono essere realizzate nel rispetto delle caratteristiche riportate per le aree agricole.

Art. 50 Parchi e percorsi in territorio rurale
Ogni eventuale nuovo progetto di trasformazione ricadente in queste aree deve essere coerente con il disegno di insieme e con la trama del paesaggio e quindi corredato da idonee analisi paesaggistiche che dimostrino la volontà di salvaguardare e valorizzare le relazioni del paesaggio presenti, ecologico-ambientali, funzionali, storiche, visive e percettive.

Art. 51 Tratturi e percorsi della mobilità dolce
I tratturi costituiscono testimonianza della stratificazione insediativa in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca.

Art. 52 Tutela del suolo e del sottosuolo

Art. 52.1 Depositi di materiali su aree scoperte

I depositi, eccetto di alimenti e bevande, su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili da strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone destinate alla residenza, alle attrezzature e ai servizi.

Sono invece ammessi nelle zone produttive ma sempreché essi non determinino un impatto visivo negativo e non costituiscono pericolo per l'igiene pubblica o del suolo e per l'incolumità delle persone.

Nelle zone agricole sono tassativamente esclusi impianti di demolizione di auto e relativi depositi; tali attività possono trovare opportuna collocazione all'interno delle zone industriali ed artigianali e non devono comunque risultare visibili dalle strade di primaria importanza.

In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, l'Autorità comunale competente può promuovere i provvedimenti necessari al rispetto delle suesposte condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Art. 52.2 Occupazione temporanea o permanente di spazio, suolo o sottosuolo pubblico

L'occupazione anche temporanea del suolo o dello spazio pubblico è consentita previa autorizzazione specifica dell'Autorità comunale competente, il quale può accordarla, quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene e incolumità.

L'Autorità comunale può anche consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi o con costruzioni precarie con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

E' vietato eseguire scavi o sconnettere la pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione comunale, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.

L'Autorità comunale competente può concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale con grate, cunicoli e con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., il cui progetto deve, però, rispettare le norme di edificabilità contenute nel presente Regolamento.

II richiedente in tal caso, è tenuto ad osservare, sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti è subordinato al pagamento delle relative tasse e può essere prescritta la costituzione di un deposito presso la Tesoreria comunale sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penalità e delle spese non rimborsate dagli interessati.

Per quanto riguarda le grotte, cunicoli e simili da realizzarsi nel sottosuolo, la relativa concessione o autorizzazione è subordinata alla assunzione da parte del richiedente degli impegni elencati al terzo comma dell'art. 164.

La cubatura sotterranea per volumi complementari alla residenza (cantine, garage, ecc.) deve essere rapportata alle esigenze delle abitazioni a cui si riferisce; in caso di volumi interrati complementari ad attività produttive, commerciali, ecc., la concessione e/o autorizzazione è condizionata anche alle prescrizioni previste dallo strumento urbanistico, generale o attuativo (quali ad es. destinazioni d'uso ammesse o compatibili, percentuale delle cubature extra/residenziali, ecc.).

Art. 52.3 Esposizione a cielo libero di veicoli e merci in genere

L'esposizione a cielo libero, anche su aree private, di veicoli e merci in genere, sia a carattere temporaneo che permanente, deve essere autorizzata dall'Autorità comunale competente, che può condizionarla all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele per evitare intralci alla circolazione, a tutela della incolumità pubblica o del pubblico decoro.

Tale autorizzazione non è richiesta se l'esposizione avviene nei giorni e nei luoghi stabiliti per le fiere ed i mercati, solo da parte dei titolari di regolare posteggio per la specie merceologica autorizzata, nonché nell'ambito di eventi quali sagre, feste, mercatini previa Autorizzazione da

parte dell'ufficio SUAP di Concessioni temporanee di posteggi ai sensi dell'art. 35, comma 2, della L.R. 24/2015 e s.m.i., e o Concessioni ai sensi dei regolamenti comunali vigenti.
E' vietata l'esposizione a cielo aperto di autoveicoli e merci, ad esclusione di prodotti agricoli o derivanti dall'attività agricola, nelle zone omogenee E.

Art. 52.4 Deposito temporaneo e recupero/smaltimento di rifiuti solidi, relitti e rottami
Si rimanda alle vigenti norme di carattere ambientale.

Art. 52.5 Trivellazione ed escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere La trivellazione e l'escavazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere, è soggetta ad autorizzazione da parte regionale.
Si rinvia alla disciplina giusta deliberazione della Giunta Regionale 28 febbraio 2012, n. 377 "*Approvazione di direttive su procedimenti amministrativi in materia di acque sotterranee"* e s.m.i., o ad altra norma applicabile.

Art. 52.6 Taglio dei boschi
I tagli dei boschi devono essere autorizzati dai competenti organi regionali, e possono essere subordinati all'obbligo della ripiantumazione e all'osservanza di idonee cautele in relazione alla stabilità del suolo ed al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio arboreo.
Sono esclusi dall'osservanza della disciplina del comma precedente i tagli di pioppi e delle altre colture industriali da legno, già regolamentate, nonché i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduazione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scavatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole.

CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE

Art. 53 Approvvigionamento idrico
Requisito fondamentale di ogni locale pubblico o privato ai fini del rilascio dell'agibilità/abitabilità é quello di dotarsi di regalare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari attraverso l'allacciamento alla rete idrica del Gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia.
Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile deve essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio.
L'impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire una adeguata e proporzionata distribuzione dell'acqua in ragione del numero dei locali, di cui al primo comma e del numero degli utenti, secondo le disposizioni legislative vigenti.
Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte, con differenziate utenze a seconda dell'attività, e nel caso di locali con pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento (autoclave).

Art. 54 Depurazione e smaltimento delle acque
In base ai contenuti della legislazione vigente le acque di scarico vanno distinte nelle seguenti categorie:
- acque meteoriche: comprendono le acque piovane e quelle derivanti dallo scioglimento delle nevi;
- acque reflue domestiche o assimilate: comprendono le acque reflue rivenienti da insediamenti ad uso residenziali o di servizi, ovvero le acque reflue assimilabili a quelle domestiche in base alla normativa vigente, e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di cucina;
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue rivenienti da edifici o installazione in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque meteoriche e non assimilabili a quelle domestiche.

Art.54.1 Modalità di scarico delle acque

Per il deflusso delle acque meteoriche, di cui al precedente articolo, deve essere prevista apposita rete di tubazioni totalmente indipendente.
Si rinvia al regolamento Regionale n.26/2013 *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).*
Per il deflusso delle acque reflue deve essere prevista la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma, opportunamente dimensionata, capace di resistere alle alte temperature e dotata di sistema di aerazione con condotte di aspirazione fino alla copertura. Gli innesti in detta rete devono avvenire con l'impiego di sifoni ispezionabili.
L'allacciamento allo scarico generale delle acque reflue deve essere realizzato solo mediante un sifone ispezionabile e a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione e conforme alle disposizioni legislative vigenti.
In mancanza di rete fognante lo smaltimento dei liquami provenienti dall'interno degli edifici deve avvenire, mediante la costruzione a cura e spese dei concessionari di appositi impianti, con l'osservanza dei criteri, metodi e norme tecniche stabilite al riguardo dalle norme vigenti, in particolare dal D. Lgs. n. 152/06, dal Regolamento Regionale n. 26/2011 e dal Regolamento Regionale n. 07/2017.
L'immissione di nuovi condotti di scarico nelle fognature e sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e in corpi idrici superficiali deve avvenire soltanto dopo aver ottenuto apposita autorizzazione dagli Enti preposti.

Art. 55 Spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati

Nel caso di progetti di nuove costruzioni o di demolizione e ricostruzione, devono essere individuati spazi destinati esclusivamente all'ubicazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani all'interno degli edifici e nelle relative aree pertinenziali. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, devono essere concordati in fase progettuale con l'ente gestore del servizio e devono essere opportunamente mitigati al fine di nascondere, per quanto possibile, alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento, anche ricorrendo all'utilizzo di specie vegetali.
I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere posti esclusivamente in luoghi facilmente accessibili dai mezzi di raccolta e di lavaggio.

Art. 56 Distribuzione dell'energia elettrica

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.
Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti.

Art 56.1 Infrastrutturazione digitale degli edifici

Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con una infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, contenente le reti di accesso cablate in fibra ottica, così come disciplinato dall'art. 135bis del DPR n.380/2001.

Art. 57 Distribuzione del gas

La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in materia.
Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti per legge.
Tutti gli impianti di riscaldamento, centralizzati per edifici o per gruppi di edifici, devono essere muniti di sistemi di regolazione automatica in funzione della temperatura esterna, onde ridurre i consumi energetici.

Art. 58 Infrastrutture elettriche per ricarica veicoli

Ai sensi della normativa vigente in materia (art. 4 comma 1ter DPR n.380/2001), il progetto di nuove costruzioni deve prevedere la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica di veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali e non.

Negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, le infrastrutture elettriche devono essere predisposte per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

Art. 59 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

La produzione di energia da fonti rinnovabili per tutti gli edifici di tipo residenziale e non residenziale deve avvenire obbligatoriamente nella misura minima prevista dalla vigente normativa di riferimento.

Le leggi e i regolamenti regionali stabiliscono le modalità di ottenimento delle prescritte autorizzazioni per le diverse tipologie di infrastrutture tecnologiche che si intende realizzare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché la compatibilità di queste ultime con i siti di installazione.

Nei nuovi piani urbanistici esecutivi è possibile prevedere sistemi di teleriscaldamento nell'ambito della progettazione delle opere di urbanizzazione, a servizio dei nuovi insediamenti, secondo le tecnologie previste dalle direttive comunitarie e dalle leggi e regolamenti nazionali e regionali vigenti.

Si evidenzia che ai sensi dell'art.11 e Allegato 3 del D.LGS. N.28/2011 e s.m.i., per edifici di nuova costruzione, per ristrutturazioni rilevanti (che comprendono le ristrutturazioni integrali oltre 1.000 mq di superficie utile ei casi di demolizione e ricostruzione), dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- ER1: 50% produzione acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili;
- ER2: 50% produzione acqua calda, riscaldamento e raffrescamento con fonti rinnovabili;
- ER3: (S/50) potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con S che rappresenta la superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno.

Art. 60 Impianti per tele-radiocomunicazioni

L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dall'Autorità Comunale, ovvero soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti, previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Puglia – competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia.

L'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione è disciplinata dal Regolamento Regionale 19 giugno 2006, n. 7 e s.m.i.

CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITA' ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Art. 61 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
Relativamente ad ogni costruzione devono essere osservate le norme e prescrizioni fissate dalla legislazione vigente in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonché di sicurezza degli impianti tecnologici. Inoltre i Comuni compresi negli appositi elenchi devono rispettare anche le prescrizioni specifiche della normativa antisismica.
I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione degli stessi in modo che tutte le loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.

Art. 61.1 Aspetto e manutenzione degli edifici
Qualsiasi costruzione, sia pubblica che privata, e le eventuali aree a servizio delle stesse devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.
Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni o opere di manutenzione straordinaria di costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.
Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione, o canalizzazione in genere.
Le tubazioni dell'acqua e del gas e i cavi telefonici ed elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire una idonea soluzione architettonica.
Oltre all'ordinaria esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, l'Autorità competente può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.
Qualora vengano rilevati abusi, l'Autorità competente può richiedere rimozioni, ripristini e modifiche a salvaguardia del decoro cittadino e del buon ordine.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni legislative vigenti.

Art. 61.2 Provvedimenti per costruzioni che minacciano pericolo
Nel caso una costruzione o parte di essa minacci rovina, dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il proprietario e/o gli utenti hanno l'obbligo di fare immediatamente denuncia al Comune e agli altri organi competenti, e, nei casi di estrema urgenza, provvedere a un immediato sommario puntellamento.
L'Autorità competente, sentiti gli uffici competenti e dopo opportuni accertamenti, mediante sopralluoghi e verifiche di stabilità, ingiunge al proprietario, o a chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendere nei riguardi della pubblica incolumità, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso.
In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate da parte degli interessati e dopo intimazione ad eseguire i lavori stessi, l'Autorità competente provvede, a cura e spese del proprietario o dei proprietari inadempienti, a far eseguire i provvedimenti urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, ed eventualmente allo sgombero e alla demolizione della costruzione o parte di essa che minaccia rovina, a norma della legislazione vigente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Art. 62 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
In riferimento agli elementi architettonici di pregio, si rinvia alla specifica disciplina inserita nelle NTA.

Art. 62.1 Zoccolature
Le parti basamentali delle facciate delle costruzioni devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura e all'umidità.
Particolari esigenze tecniche, architettoniche o ambientali possono essere prescritte da parte dell'Autorità Competente, circa speciali rivestimenti o zoccolature.

Art. 62.2 Cassette per corrispondenza e contatori di gas, energia elettrica ed acqua Tutti gli edifici di abitazione, individuale o collettiva, gli edifici industriali o artigianali, gli uffici, ecc. non provvisti di portineria, devono essere dotati nell'ingresso o in prossimità di esso di cassette per il recapito della corrispondenza, adatte ad accogliere la normale
corrispondenza, giornali e riviste, posti ad altezza minima da terra pari a m 1,20.
I contatori sia per l'erogazione di gas ad uso domestico od industriale, sia per l'energia elettrica e l'approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato e secondo le disposizioni vigenti per i singoli impianti.

Art. 62.3 Tinteggiature e rivestimenti
Le tinteggiature, gli intonaci colorati o rivestimenti esterni devono essere scelti in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.
Particolari esigenze tecniche, architettoniche o ambientali possono essere prescritte da parte dell'Autorità Competente, circa speciali tinteggiature o rivestimenti.

Art. 63 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
Art. 63.1 Elementi aggettanti
Nel caso di strade carrabili prive di marciapiede, ovvero, nel caso di marciapiede non rialzato, non sono ammessi aggetti maggiori di 10 cm al di sotto della quota di m 4,50.
Nel caso di strade dotate di marciapiede non sono ammessi aggetti maggiori di 10 cm al di sotto della quota di m 3,50 relativamente a qualsiasi facciata prospiciente il pubblico passaggio, nelle zone omogenee A – B.
Nelle rimanenti zone omogenee non sono ammessi aggetti maggiori di 10 cm al di sotto della quota di m 2,50 relativamente a qualsiasi facciata prospiciente il pubblico passaggio.
Le altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell'aggetto. Gli aggetti in questione non devono sporgere, sul suolo pubblico o d'uso pubblico, oltre m 1,20 e devono, comunque, essere arretrati di cm 50 dal filo esterno del marciapiede rialzato.
Tale divieto vale anche nel caso di aggetti di tipo mobile o provvisorio quali ad esempio porte, gelosie e persiane.
Se per ragioni di sicurezza sono necessari infissi con apertura verso l'esterno ad una quota inferiore, questi devono essere opportunamente arretrati rispetto al filo di facciata.
Balconi in aggetto e pensiline non sono consentiti su strade pubbliche o private di larghezza totale (comprensiva degli eventuali marciapiedi) inferiore ai m 8,00, se edificate su entrambi i lati, e ai m 6,00 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.
Nel caso di aggetti su suolo privato gli aggetti o gli sporti di dimensione superiore a m 1,50 verranno calcolati ai fini del calcolo della sagoma, della superficie coperta e distanze.
Le finestre a bow-window sono ammesse soltanto su spazi pubblici di larghezza superiore a m 12 o nelle costruzioni arretrate dal filo stradale. Esse sono sottoposti alle stesse limitazioni previste per i balconi aperti.
Qualsiasi aggetto aperto, nonché le sporgenze dei tetti e dei cornicioni, non si considera sia nei riguardi della distanza delle costruzioni dal filo stradale e/o dai confini, che rispetto alle distanze dai fabbricati frontisti, se di dimensione inferiore a m 1,50.
La realizzazione di verande e di loggiati deve prendere in considerazione un rapporto max di 1 a 2 tra profondità e larghezza, fino in ogni caso ad un massimo di profondità pari a m. 2,00 rispetto al filo esterno del fabbricato.
Le verande devono essere dotate di aperture fisse onde garantire la ventilazione diretta dell'ambiente prospiciente.

ART. 63.2 Tende aggettanti sullo spazio pubblico
Quando non nuocciono al libero transito e non impediscano la visuale a danno dei vicini l'Autorità comunale competente può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.
Nelle strade con marciapiede l'aggetto non può oltrepassare il limite di cm 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno.
Le tende aggettanti sono proibite nelle strade e piazze prive di marciapiede.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2,20 dal marciapiede. Sono vietate le appendici verticali, anche di tela o le frange, che scendano al disotto di m 2,20 misurato dal marciapiede stesso.
Nel caso di più tende aggettanti sullo stesso fronte di una costruzione, relative a più unità immobiliari di proprietà diverse, le tende stesse devono essere realizzate con forma, dimensione, colore e decorazione omogenea. Ciò al fine di ottenere unità ed organicità nell'arredo urbano.
L'autorizzazione di cui ai commi precedenti nel caso di edifici aventi carattere monumentale, storico o ambientale, o riguardi costruzioni poste in prossimità degli stessi o in zone soggette a particolari vincoli (demaniali, paesistici, ecc.), deve essere rilasciata previa intesa con le Autorità competenti, ai sensi della legislazione vigente.

Art. 64 Allineamenti
Gli allineamenti degli edifici sono individuati nei Piani Urbanistici Esecutivi, in sede di redazione di strumentazione esecutiva.

Art. 65 Piano del colore
Non presente.

Art. 66 Coperture degli edifici
Le coperture, i loro aggetti e i volumi tecnici sporgenti da esse devono considerarsi elemento architettonico o di conclusione dell'edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve rispondere a precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali relativi ai prospetti ed alle coperture stesse.
Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convoglino le stesse, attraverso pozzetti sifonati, nella rete. Qualora i pluviali, nella parte basamentale siano esterni al fabbricato debbono essere realizzati in materiale indeformabile per un'altezza minima di m 3,00.
In tale sistema, relativo al deflusso delle acque meteoriche, è assolutamente vietato immettere acque nere e luride.

Art. 67 Illuminazione pubblica
Il servizio di pubblica illuminazione deve possedere le seguenti funzionalità:
- Garantire la visibilità nelle ore notturne in base ai tipi di strada e di traffico;
- Garantire la sicurezza per il traffico stradale veicolare al fine di evitare incidenti, perdita di informazioni sul tragitto e sulla segnaletica in genere;
- Conferire una maggiore sicurezza fisica e psicologica alle persone;
- Aumentare la qualità della vita sociale con l'incentivazione delle attività serali;
- Valorizzare le strutture architettoniche e ambientali.

Per gli impianti di illuminazione esterna a servizio di strade, piazze, percorsi e aree urbane ad esclusivo o prevalente uso pedonale deve essere curata non solo l'intensità ma anche la diffusione della luce notturna, in modo da assicurare la fruizione in funzione delle attività previste, ma anche la qualità e l'estetica dei corpi illuminanti in modo da costituire un ulteriore elemento di progettazione organica.
Nelle more di approvare il piano per l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico, gli interventi di nuova installazione e/o rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione devono tendere alla riduzione dei consumi energetici, rispettando i livelli di

illuminamento richiesti in base alla classificazione delle strade (D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e s.m.i.) ricorrendo all'utilizzo di sorgenti luminose ad alta efficienza.
Si dovrà fare riferimento alla disciplina regionale contenuta nella L.R. n. 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" e nel
R.R. n.13/2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico".

Art. 68 Griglie ed intercapedini

Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di un automezzo ed avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni, per le carrozzine dei bambini e per le persone con ridotte o impedite capacità motorie.
Si definisce "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati.
Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui e deve essere dotata di cunetta, per lo scolo delle acque, posta ad un livello più basso del pavimento e di larghezza non superiore a ml 0,40.
La larghezza netta non deve essere superiore a m 1.
Si rinvia alla delibera di Consiglio Comunale n.3 del 12.01.2010.

Art. 69 Antenne e impianti\di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

Art.69.1 Antenne radio-televisive

Nelle nuove costruzioni, ristrutturazioni o nelle opere di manutenzione straordinaria di edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna centralizzata.
Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti; tali cavi, di preferenza, devono essere disposti nelle pareti interne delle costruzioni e nel caso ciò non fosse possibile, in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire una idonea soluzione architettonica.
E' comunque facoltà dell'Autorità comunale competente richiedere in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radio-televisiva, con l'eliminazione delle singole antenne.
E' vietata, in ogni caso, l'apposizione di antenne paraboliche sui fronti dei fabbricati.

Art.69.2 Eliminazione dei fumi, vapori ed esalazioni

E' proibito inderogabilmente collocare o far sboccare sulle fronti dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico i condotti di fumo e di odori dei camini e degli impianti termici (ad eccezione dei generatori di calore a gas a condensazione UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502), degli impianti di produzione di calore a scopo produttivo e di cottura degli alimenti e di scarico dei fumi e gas rivenienti dalla esecuzione di prove motori.
Gli impianti di condizionamento dell'aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria, idonee ad assicurare il benessere delle persone.
Le prese d'aria, esterne devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un'altezza di almeno m. 3,00 dal suolo se si trovano all'interno dei cortili e ad almeno m. 6,00 se su spazi pubblici.
Tutti i locali destinati a cucine devono essere dotati di tubazioni di sfogo opportunamente dimensionate e con scarico sulla copertura del fabbricato.
Il posto di cottura, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo ed essere munito di adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli. Tutti i locali classificati come S1 sprovvisti di apertura all'esterno, devono essere dotati di un impianto di aspirazione forzata ossia con scarico sulla copertura. In tal caso in detti locali é proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Gli impianti di riscaldamento relativi a singole unità immobiliari, gli apparecchi a fiamma libera, le stufe e i camini devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, con scarico sulla copertura. Tutte le canne di scarico devono prolungarsi per almeno 1 mt. al di sopra del tetto o terrazza e la fuoriuscita dei fumi deve avvenire al di sopra della copertura degli edifici posti ad una distanza fino a 10 mt.
Per quanto attiene i sistemi di evacuazione dei fumi rivenienti da attività produttive ad inquinamento scarsamente rilevante, appartenenti alla categoria degli esercizi commerciali del settore alimentare (ristoranti, pizzerie, friggitorie, ecc.) ed attività a queste assimilabili, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
• i sistemi di ventilazione utilizzati nelle attività di ristorazione devono garantire la realizzazione ed il mantenimento delle condizioni di qualità e movimento dell'aria, come prescritto nella Norma UNI 10339:2005; • le canne fumarie devono:

- essere dimensionate in funzione della massima portata termica e della loro altezza in conformità alla normativa vigente;
- essere di materiale impermeabile, resistente alle temperature dei prodotti della combustione e alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica;
- essere collocate, se disposte nei muri esterni, entro tubi di materiale analogo o anche di cemento; l'intercapedine risultante fra canna e detto tubo deve essere in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore, ciò per evitare il raffreddamento della canna fumaria;
- avere andamento preferibilmente verticale rettilineo senza restringimenti;
- non accogliere lungo il proprio percorso altri scarichi di fumi o di aeriformi analoghi;
- avere nella parte inferiore un'apertura munita di chiusura a tenuta d'aria, con doppie pareti metalliche, per facile asportazione dei depositi degli incombusti, raccolta di condensa e ispezione del canale;
- essere poste a distanza superiore a 20 cm rispetto a strutture lignee o avere una contro-canna in materiale incombustibile (classe 0), con intercapedine di almeno 3,00 cm;
- sfociare sul coperto, con esclusione di espulsione a parete, e quota al di sopra degli edifici circostanti nel raggio di 10 m, tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale;
- avere coibentazione termica che garantisca un aumento massimo della temperatura di 2° C, con l'impianto a regime, delle pareti esterne delle canne stesse o delle pareti interne o dei pavimenti dei vani su cui insistono;
- i camini devono possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. Le canne fumarie, se esterne alle murature o tamponature, devono essere studiate con opportuna soluzione architettonica.

Per i fumi che abbiano caratteristiche nocive alla salute ed alla pulizia, occorre prevedere impianti di depurazione secondo le norme legislative vigenti.
La distanza da camini o altre fonti di emissione deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell'aria usata per il condizionamento.

Art. 70 Serramenti esterni degli edifici
Si raccomandano scelte omogenee (unitarietà di materiali, colore e disegno del particolare costruttivo) sui singoli edifici in continuità con la cortina edilizia.

Art. 71 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
L'esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata, in tutto il territorio comunale, ad autorizzazione da parte dell'Autorità comunale competente. Gli interessati devono fare domanda presentando un disegno firmato da un tecnico abilitato da cui risulti definita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Deve inoltre

essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici e/o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico e paesistico.
Tali mostre, vetrine e simili non devono in alcun modo alterare, modificare o coprire gli elementi architettonici delle costruzioni sulle quali vengono installate.
L'installazione deve essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.
L'autorizzazione può essere rifiutata quando trattasi di edifici storici o di insieme architettonico di particolare interesse o quando, tenuto conto della forma delle mostre, insegne, vetrine o simili, nonché del materiale che si vuole impiegare e delle tinteggiature, sia riconosciuto ostarvi ragioni di pubblico decoro e di architettura o si riscontri che esse turbano il diritto di veduta dei vicini.
Le mostre, vetrine e simili non devono aggettare dal filo esterno dell'edificio più di 10 cm.
E' consentito di apporre insegne a bandiera di sporgenza massima pari alla larghezza del marciapiede diminuita di cm 50 e comunque non superiore a m 1,20 e ad un'altezza non inferiore a m 2,50 dal marciapiede rialzato. Tale tipo di insegne é vietato in assenza di marciapiede.
In caso di riparazioni o modifiche di marciapiedi o del piano stradale, che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche resesi necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale o del marciapiede, a loro spese e responsabilità.
Ove non ottemperino, l'Autorità comunale competente può ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.
Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere revocate quando le mostre, vetrine, insegne e simili non sono mantenute pulite e in buono stato o quando, per sopravvenute necessità architettoniche o urbanistiche, se ne renda necessaria la rimozione.
Nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, risanamento e opere di manutenzione straordinaria di quelle esistenti, ove siano previste destinazioni d'uso anche non residenziali (commerciali, studi, ambulatori, ecc.) il progetto deve individuare appositi spazi per la collocazione di mostre, insegne, targhe e simili in maniera organica e unitaria.
A norma della legislazione vigente sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose, siano essi collocati o meno a ridosso delle costruzioni, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.
Sono comunque vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, anche su pali, in prossimità degli incroci stradali e di piazze o in posizione tale da arrecare danno agli edifici o ambienti di valore storico e/o artistico o da ingenerare confusione nei confronti delle indicazioni toponomastiche ovvero da costituire intralcio e pericolo per la circolazione veicolare. In particolare sui marciapiedi non è consentita l'installazione di supporti per la pubblicità, ma solamente indicazioni relative a servizi pubblici e/o di pubblica utilità, quali ad esempio: pronto soccorso, farmacia, polizia, carabinieri.
Sono, altresì, vietati i cartelli o mezzi pubblicitari che possano ingenerare confusione rispetto alle indicazioni toponomastiche
Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, è soggetto anche ad autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada.
Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari riguardino zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione è data previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente Autorità.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dai precedenti commi devono avere dimensioni e distacchi, sia dal ciglio stradale che tra di loro, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. Sono comunque vietati in corrispondenza di curve, sulle rocce e pareti rocciose. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi con le disposizioni del presente articolo devono essere rimossi, a cura e spese del titolare della autorizzazione entro il termine, che comunque non può superare i quindici giorni, stabilito nella diffida dall'Ente proprietario della strada o, per le autostrade in concessione, dall'Ente concedente, nonché dall'Autorità comunale competente.

Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'Ente a spese del titolare della autorizzazione.
Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le disposizioni del presente articolo, incorre nelle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 71.1 Insegne commerciali e professionali nel Nucleo Antico A
Si richiamano le prescrizioni disciplinate nell'articolo precedente. E' vietata l'apposizione di insegne a bandiera.
Le insegne non devono essere a neon ma illuminate indirettamente.
Non devono nascondere, coprire o modificare gli elementi architettonici sul quali vengono installate.
L'autorizzazione può essere rifiutata quando la forma, il materiale che si vuole impiegare, sia riconosciuto non idoneo per ragioni di pubblico decoro e di architettura.

Art. 72 Cartelloni pubblicitari
Le modalità per ottenere il provvedimento autorizzatorio e per l'effettuazione della pubblicità sono regolamentate dalla Disciplina Comunale degli impianti pubblicitari, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i., nonché del Codice della Strada e del suo regolamento.

Art. 73 Muri di cinta
Valgono le disposizioni dell'art. 45

Art.74 Beni culturali e edifici storici
Art. 74.1 Esecuzione di opere su edifici di interesse monumentale storico o ambientale
L'esecuzione di opere o di lavori di qualunque genere, nonché tutti gli interventi che comportano un qualsiasi modifica attinente all'aspetto esterno o interno, relativi agli immobili che costituiscono per legge beni culturali, o che sono stati dichiarati di interesse artistico, monumentale, storico, archeologico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42, devono ottenere le preventive autorizzazioni da parte della Sovrintendenza competente, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La disposizione del comma precedente si applica anche alla rimozione, alla demolizione e allo spostamento di beni culturali; nonché all'esecuzione di qualsiasi intervento su immobili o su aree non costituenti beni culturali per legge o su immobili o su aree non dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, ubicati nel Centro Storico o nel Nucleo Storico, qualora tali interventi modifichino l'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, ovvero interessino, in qualsiasi modo, le pubbliche piazza, le vie, le strade e a altri spazi aperti urbani del Centro Storico e del Nucleo Storico.
Le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, i risanamenti e le opere di manutenzione straordinaria degli immobili esistenti, anche se non vincolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, da realizzare in prossimità di edifici aventi carattere monumentale o facenti parte di ambienti di interesse storico o ambientale, possono essere sottoposte a particolari prescrizioni imposte dalle Autorità competenti per legge o per regolamento al rilascio di pareri e/o autorizzazioni, allo scopo di non alterare o turbare la visuale, la prospettiva, la luce e il carattere dei monumenti o del complesso ambientale interessati.
Tutto quanto costituisce o completi la decorazione architettonica delle costruzioni, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Nel caso di demolizione, ristrutturazione o risanamento di immobili o di aree, l'Autorità comunale competente e la Soprintendenza possono prescrivere che le opere di cui sopra, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocate nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuni nell'interesse della cultura pubblica.

Art. 74.2 Rinvenimenti di opere di pregio artistico e storico
Qualora durante i lavori siano rinvenuti elementi di interesse archeologico, artistico, storico, ecc., il proprietario, il direttore dei lavori e l'esecutore dei lavori stessi sono obbligati ad applicare le disposizioni imposte dall'art. 90 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 75 Cimiteri monumentali e storici
Si rinvia al piano Regolatore del Cimitero.
Gli interventi edilizi ricadenti nell'area monumentale del cimitero sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 76 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore.

CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI

Art. 77 Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche
Le barriere architettoniche sono definite dall'articolo 2 del DM 14 giugno 1989, n. 236.
Nelle sistemazioni e costruzioni di spazi e di edifici privati e pubblici o destinati ad uso pubblico o comunque accessibili al pubblico dovranno essere osservate le disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996, n. 503, nonché, per quanto riguarda la normativa tecnica, quelle di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236.
La costruzione di nuovi edifici, ovvero la ristrutturazione di edifici esistenti, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, deve assicurare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici, contenute nella normativa specifica.
Per accessibilità si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Per visibilità si intende la possibilità anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione s'intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale.
Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Categoria A— le norme di questa categoria, in base alla vigente legislazione nazionale, devono essere applicate per la costruzione, la ristrutturazione o la modificazione di impianti, edifici e/o attrezzature pubbliche o aperte al pubblico, di istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse collettivo-sociale (amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario, ricreativo, comunitario, ecc.).
Categoria B — le norme di questa categoria devono essere applicate su tutte le costruzioni e/o attrezzature private, non rientranti nella precedente categoria A.

Art. 78 Serre bioclimatiche
Si definisce serra bioclimatica o serra solare un vano integrato o confinante con l'abitazione avente pareti vetrate su almeno tre lati e copertura interamente vetrata, in grado di captare l'energia solare e di veicolarla all'interno dell'edificio contribuendo al riscaldamento dello stesso riducendone i consumi energetici.
E' consentita la realizzazione di serre bioclimatiche/solari con due lati ciechi (non vetrati) purché la superficie totale vetrata (pareti e copertura) sia superiore al 70% della superficie totale. Per

le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti le serre bioclimatiche/solari sono considerate al pari di volumi tecnici, non computabili nella determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e dei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale.
Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 13/2008, le serre solari devono avere superficie non superiore al 15% della superficie utile (SU) dell'unità abitativa e devono essere dotate di atto di vincolo circa tale destinazione.
Al titolo abilitativo è fatto obbligo di allegare oltre alle planimetrie, la relazione di calcolo degli apporti energetici oltre alla verifica delle norme igienico sanitarie.
La realizzazione della serra bioclimatica/solare comporta l'aggiornamento della planimetria catastale dell'immobile.

Art. 79 Impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto degli eventuali vincoli di tutela esistenti.

Art. 80 Coperture, canali di gronda e pluviali
Le coperture degli edifici devono essere in grado di assicurare la tenuta ed il corretto smaltimento delle acque meteoriche.
I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche (fogna bianca) mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione. I pluviali debbono essere in lamiera o altro materiale idoneo; negli ultimi 2,50 ml verso terra, essi debbono essere possibilmente incassati nel muro, salvo che siano realizzati in ghisa od in ferro per l'altezza di almeno m 2,20 sul piano stradale.
I pluviali devono avere una colorazione propria consona a quella della superficie dell'edificio ove sono collocati.
I pluviali per edifici nel Nucleo Antico devono essere in ferro o ghisa o lamiera zincata ovvero in rame.
Dove non esiste la fognatura bianca è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano strada, evitando però che da ciò conseguano danni alle fondazioni degli edifici; non è consentito lo sbocco radente al piano di marciapiede.
E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.

Art. 81 Strade e passaggi privati e cortili
Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici, destinate al passaggio ovvero alla aero/illuminazione dei locali negli edifici.
Negli spazi scoperti interni agli edifici esistenti (cortili chiusi, semiaperti, ecc.) non possono essere realizzate costruzioni neanche a carattere precario.
Tali spazi non devono essere occupati da masserizie, depositi anche di tipo temporaneo di materiali di qualsiasi natura e consistenza.
Non sono consentiti muri di recinzione di parti del cortile o, nel caso di cortile comune a più fabbricati, muri o recinzioni di divisione se non realizzati con siepi. Salvo che nelle chiostrine e nei cavedi gli spazi scoperti interni devono essere possibilmente sistemati a giardino o a verde assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati e prevedendo una efficiente protezione dell'edificio dall'umidità del terreno.
Nei distacchi esistenti tra fabbricati non possono sorgere costruzioni sia pure a carattere precario; detti distacchi devono essere utilizzati generalmente per giardini o sistemati a verde; sono ammesse, per un massimo di 1/3 della superficie totale scoperta, rampe di accesso ai locali interrati o seminterrati, o per parcheggi.

Art. 82 Cavedi, pozzi luce e chiostrine
Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondante da edifici per una lunghezza pari o superiore ai 3/4 del perimetro:

Cortile. Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera davanti ad ogni fronte (anche appartenenti allo stesso edificio) è pari o superiore a m 10,00. La superficie del pavimento dovrà essere pari o superiore a 1/5 di quella delle pareti circostanti, misurate dal pavimento del piano terreno alla sommità delle cornici di coronamento dei muri perimetrali o della gronda. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato aperto prospiciente il cortile.
Patio. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano, di un edificio a più piani, con normali minime non inferiori a m 5,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00;
Chiostrina/pozzo luce. Si intende per chiostrina, detta anche pozzo luce, uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/12 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00.
Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto
È vietato ricoprire con vetrate o con altro materiale anche precario i cortili e le chiostrine al di sopra di aperture praticate per aerare ambienti che non hanno altra diretta comunicazione con l'esterno.
Ai vicoli ed ai passaggi privati per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua, sono applicabili le disposizioni riguardanti i cortili.
I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposizione naturale. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata come di tutte le parti in comune, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo ne abbiano l'uso o il possesso.

Art. 83 Intercapedini e griglie di areazione
Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
La larghezza netta dell'intercapedine non deve essere superiore a m 1.
Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,30 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.

Art. 84 Recinzioni
Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le norme relative alla distanza dal ciglio stradale e dalle curve, alla sicurezza del traffico e alla visibilità richiesta, in base alla normativa vigente, dall'Ente proprietario della strada o dalle Autorità preposte alla sicurezza del traffico.
Nelle zone extraurbane, solo nel caso di nuovo intervento o di demolizione e ricostruzione si dovranno rispettare la distanza dal ciglio stradale prescritta dal Codice della Strada.
I cancelli pedonali e carrabili su qualsiasi strada o spazio pubblico, ove consentiti, inseriti nelle recinzioni possono presentare altezza non superiore m. 2,20; non devono aprirsi verso la pubblica via e devono essere arretrati rispetto al filo della recinzione di 3,00 m, nel rispetto delle prescrizioni del Codice della strada.
Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.

Art. 85 Materiali, tecniche costruttive degli edifici
I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico.
Dovrà privilegiarsi, in ogni caso, l'uso di materiale ecocompatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato.

Art. 86 Disposizioni relative alle aree di pertinenza
La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale generale o esecutivo.
Le sistemazioni esterne delle aree di pertinenza dei fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti e delle altre superfici non occupate dagli edifici concorrono al corretto inserimento degli edifici nel contesto urbano e alla sua valorizzazione.
Gli edifici e le aree libere di pertinenza nel territorio urbano ed extraurbano devono essere mantenuti a cura del Titolare responsabile dell'immobile, nel rispetto delle esigenze e disposizioni in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico.

Art. 87 Piscine
Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta funzionalità della stessa.
Le piscine sono opere di pertinenza degli edifici. Esse devono essere approvvigionate con acqua proveniente da AQP o altra fonte autorizzata potabile.
La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell'edificio a carattere residenziale e/o turistico ricettivo.
La loro realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:
1. rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3;
2. i locali tecnici per gli impianti di filtrazione devono essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
3. gli eventuali spogliatoi devono essere reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno dell'edificio esistente o di progetto;
4. le piscine devono essere realizzate completamente interrate e scoperte; nelle zone terrazzate o di pendio, comprovata l'impossibilità tecnica di realizzarle interrate, sono consentite seminterrate fino ad un massimo di cm. 90, misurato dal bordo superiore della piscina al piano di campagna originario. Al fine di minimizzare l'impatto visivo sul paesaggio dovranno essere previsti idonei sistemi di raccordo per mitigare la sporgenza;
5. l'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche e lo scarico delle acque sono comunque soggetti al parere dell'Azienda Sanitaria Locale;
6. devono esser dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e devono limitare per quanto possibile l'uso di acqua proveniente dall'acquedotto;
7. La distanza minima della piscina dal confine non dovrà essere inferiore a mt 2.

Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna o gli animali domestici che potesse cadervi dentro.
L'installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva.

Art. 88 Altre opere di corredo agli edifici
Art 88.1 Classificazione
Ai fini del presente Regolamento le opere a corredo si distinguono in due categorie definite come segue:

1. alla categoria 1 appartengono le strutture la cui installazione non interferisce con la disciplina edilizia;
2. alla categoria 2 appartengono le strutture la cui installazione deve essere supportata da SCIA in alternativa al PdC.

Art. 88.2 Strutture di categoria 1

Le strutture di categoria 1 devono possedere, contestualmente, le seguenti caratteristiche: a) non devono comportare trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio;

b) devono avere caratteristiche strutturali e dimensionali tali da consentirne la facile amovibilità;
c) devono rientrare negli interventi disciplinati come edilizia libera, ricompresi nel Glossario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.81 del 07.04.2018 e s.m.i..

Tali strutture non sono soggette alle disposizioni in materia di distanze dai fabbricati e dai confini.

Le strutture di categoria 1 non devono:

a) causare alcuna limitazione ai diritti di terzi;
b) causare diminuzione dei rapporti aero/illuminati per i vani degli edifici esistenti;
c) chiudere, anche parzialmente, luci o vedute preesistenti ai sensi degli articoli da 900 a 907 del Codice civile;
d) essere in contrasto con le norme in materia di igiene e di sicurezza;
e) essere in contrasto con le disposizioni di cui D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
f) alterare il decoro degli spazi pubblici, condominiali e privati.

Le strutture di categoria 1 ricomprendono, a titolo esemplificativo:

1. arredo da giardino: panchine, giochi fissi, statue e fontanelle, vasche e vasi per fiori, ombrelloni e pannelli grigliati, pavimentazioni di limitate dimensioni definenti percorsi pedonali e realizzate in materiali semplicemente appoggiati al suolo con sottofondo in sabbia.
2. barbecue: struttura direttamente appoggiata sul suolo di altezza inferiore a 2,40 m, al netto della canna fumaria, e superficie alla base inferiore a 2,00 mq, destinata esclusivamente alla cottura di cibi;
3. box auto a pantografo o a chiocciola: strutture con telaio in acciaio o alluminio centinate con tela impermeabile e con sistema di chiusura "a scomparsa", quindi retrattili, destinate ad accogliere automezzi in aree di pertinenza di edifici residenziali. Le dimensioni di queste strutture non dovranno essere superiori a 15 mq per quanto riguarda la superficie coperta e a metri 2,50 per quanto riguarda l'altezza massima.
4. gazebo e pergolati (Definizione uniforme n. 53) di modeste dimensioni (superficie massima 25 mq) e non stabilmente infissi al suolo: manufatti di arredo di spazi esterni atti a adornare od ombreggiare, costituiti da una impalcatura a sostegno di piante rampicanti costituita da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti. Gli elementi portanti e gli elementi di connessione orizzontale dovranno essere realizzate con materiali leggeri quali il legno o l'alluminio e dovranno essere della sezione minima adeguatamente calcolata a seguito di verifica strutturale. Tali strutture non possono essere dotate di delimitazioni verticali e nella parte superiore.
5. mini costruzioni prefabbricate in legno: struttura destinata al ricovero di attrezzi da giardino di altezza massima pari a 1,80 m e superficie utile massima 3,00 mq, non stabilmente infisso al suolo;
6. pensiline di aggetto inferiore a 1,50 m.

Art. 88.3 Strutture di categoria 2

Le strutture di categoria 2 sono classificate in:

a) mini costruzioni prefabbricate in legno non ricomprese al precedente art. 88.2;
b) tettoie (Definizione Uniforme n. 41).

Tali strutture sono soggette alle disposizioni in materia di distanze dai confini, dai fabbricati e dalle strade.

Nel caso delle mini costruzioni prefabbricate in legno, il volume contribuisce al calcolo del volume edificabile se la sua altezza supera i m. 1,80 e la superficie lorda supera i 6,00 mq.
L'eventuale sporgenza (cornice) dalla struttura portante non dovrà essere superiore a 50 centimetri. La copertura dovrà essere realizzata in legno ed eventualmente rivestita in guaina ardesiata o tegole canadesi. Non è ammessa la copertura in laterizio o cemento.
Non è ammessa:

a) alcuna destinazione d'uso diversa da quella di ricovero di attrezzi da giardino;
b) la presenza continuativa di persone all'interno.

Queste strutture sono permesse esclusivamente nel caso l'edifico principale abbia destinazione residenziale.
Le tettoie, la cui definizione è contenuta nell'allegato A, sono strutture pertinenziali costituite da un assemblaggio di elementi prefabbricati in legno o in metallo con funzione di protezione dall'eccessivo illuminamento o dalla pioggia.
Le tettoie sono assoggettate alle disposizioni in materia di altezza e superficie di cui alle NTA del vigente strumento urbanistico.

TITOLO IV – VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 89 Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e durante l'esecuzione dei lavori La vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale è esercitata secondo quanto disposto dagli articoli 27 e 28 del DPR n.380/2001 e s.m.i.
La vigilanza è esercitata dai funzionari ed agenti municipali delegati dal Sindaco, i quali hanno libero accesso agli immobili.
A tale scopo, in cantiere devono essere tenuti a disposizione dei funzionari ed agenti comunali il permesso di costruire con i disegni di progetto o copia degli stessi con dichiarazione di conformità agli originali.
Ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, i funzionari o agenti municipali ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 90 Inottemperanza e sanzioni
In caso di inosservanza delle normative del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni previste da normative statali e regionali in materia e di quelle eventualmente previste da altri regolamenti o specifiche normative di settore, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m. e i. (TUEL).
Gli importi delle sanzioni possono essere aggiornati con Delibera della Giunta comunale. Per quanto attiene eventuali scritti difensivi, modalità e tempi di ricorso, si rimanda alla disciplina di cui alla legge n.689/1981.

TITOLO V – NORME TRASITORIE E FINALI

Art. 91 Aggiornamenti periodici del regolamento edilizio
Annualmente a far data dall'approvazione del presente Regolamento l'Amministrazione comunale provvede ad apportare le modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento a normative sopravvenute senza che ciò comporti variante al Regolamento.

Art. 92 Disposizioni transitorie
I procedimenti edilizi presentati prima dell'approvazione del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina regolamentare vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
In caso di mancato completamento dei lavori nei termini di validità del titolo edilizio rilasciato o assentito, le opere a realizzarsi devono necessariamente essere adeguate alle norme del presente regolamento.